

276.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Risoluzioni in Commissione:		Interrogazioni a risposta scritta:	
Fassino	7-00494 13061	Procacci	4-15653 13074
Rossi Oreste	7-00495 13061	Poli Bortone	4-15654 13074
Interpellanze:		Boffardi	4-15655 13074
Giovanardi	2-00741 13065	Paissan	4-15656 13075
De Benetti	2-00742 13065	Mazzetto	4-15657 13075
Latronico	2-00743 13067	Bartolich	4-15658 13076
Spini	2-00744 13067	Parlato	4-15659 13077
Boselli	2-00745 13067	Parlato	4-15660 13077
Podestà	2-00746 13067	Muzio	4-15661 13077
Interrogazioni a risposta orale:		Muzio	4-15662 13078
Merlotti	3-00784 13069	Cecconi	4-15663 13079
Malan	3-00785 13069	Cecconi	4-15664 13079
Manca	3-00786 13070	Cecconi	4-15665 13080
Giovanardi	3-00787 13071	Oliverio	4-15666 13081
Brunetti	3-00788 13071	Cecconi	4-15667 13082
Interrogazione a risposta in Commissione:		Muratori	4-15668 13082
Gaiotti de Biase	5-01824 13073	Amoruso	4-15669 13083
		Pistone	4-15670 13083
		Bartolich	4-15671 13083
		Del Noce	4-15672 13084
		Oliverio	4-15673 13084
		Porta	4-15674 13085
		Alemanno	4-15675 13085
		Del Gaudio	4-15676 13086

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1995

	PAG.		PAG.		
Pistone	4-15677	13086	Chiavacci	4-08278	XI
Carazzi	4-15678	13087	Cocci	4-12880	XII
Bonfietti	4-15679	13088	Cuscunà	4-05654	XIV
Calderoli	4-15680	13088	Del Gaudio	4-07770	XV
Cocci	4-15681	13088	Del Gaudio	4-09249	XVII
Cocci	4-15682	13089	Della Rosa	4-13965	XVIII
Cocci	4-15683	13089	Dorigo	4-05806	XIX
Valpiana	4-15684	13090	Falvo	4-12456	XXII
Pistone	4-15685	13090	Giovanardi	4-10406	XXII
Vozza	4-15686	13091	Hullweck	4-12504	XXIV
Sgarbi	4-15687	13092	Incorvaia	4-08304	XXIV
Nespoli	4-15688	13092	Lenti	4-10721	XXVI
Nespoli	4-15689	13093	Lucchese	4-11253	XXVII
Sgarbi	4-15690	13095	Manzoni	4-09729	XXVIII
Corleone	4-15691	13096	Marenco	4-01046	XXX
Grassi	4-15692	13097	Marenco	4-11602	XXX
Gasparri	4-15693	13098	Mariano	4-12003	XXXI
Parlato	4-15694	13098	Martinat	4-08816	XXXII
Siguna	4-15695	13099	Mastrangelo	4-04958	XXXIII
Cecconi	4-15696	13099	Mastrangelo	4-12733	XXXIV
Pistone	4-15697	13100	Molgora	4-09395	XXXV
			Napoli	4-12071	XXXV
Apposizione di una firma ad una interpellanza		13101	Nespoli	4-08470	XXXVII
			Oberti	4-08802	XXXVIII
Apposizione di firme ad una interrogazione		13101	Paoloni	4-12600	XXXIX
			Parlato	4-06950	XL
			Pasetto	4-05038	XLI
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:			Procacci	4-09233	XLIII
Arata	4-06462	III	Rebecchi	4-12083	XLIII
Arrighini	4-09732	III	Rotundo	4-07793	XLV
Boffardi	4-00524	IV	Saia	4-12695	XLVII
Brunetti	4-03752	IV	Sbarbati	4-11096	XLVIII
Canesi	4-10488	VI	Scalia	4-03719	XLVIII
Canesi	4-11747	VII	Storace	4-10473	L
Castellaneta	4-07717	VIII	Storace	4-10826	LJ
Cavallini	4-11414	X	Tanzarella	4-12066	LI
			Tremaglia	4-08746	LIV
			Ucchielli	4-08553	LV
			Zacchera	4-08568	LVI

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La III Commissione,

considerando priorità assoluta per la stabilità e la sicurezza in Europa e per mettere definitivamente fine alla guerra che ha sconvolto per quattro anni la ex Jugoslavia;

esprimendo soddisfazione per l'accordo di principio siglato a Ginevra nel settembre scorso e per la positiva evoluzione dei negoziati successivi;

sottolineando che concorrere alla realizzazione di un assetto stabile e pacifico nei Balcani è interesse primario di tutti i Paesi europei, e in primo luogo di quelli più direttamente interessati, come l'Italia;

ribadendo altresì che è dovere di ogni Paese concorrere concretamente a tale obiettivo con piena assunzione di responsabilità di tutto ciò che la comunità internazionale ritiene utile alla pace e alla stabilità;

ricordando per altro come l'Italia sia stata — in Mozambico e in altri Paesi — partecipe di iniziative internazionali di *peace-keeping* che hanno contribuito alla realizzazione di accordi di pace e stabilità;

condivide la decisione del Consiglio dei ministri di manifestare all'ONU e alla NATO disponibilità alla partecipazione italiana ad un'iniziativa internazionale di mantenimento della pace nell'ex Jugoslavia;

ritiene che, per la stessa migliore efficacia di tale partecipazione, essa debba avvenire in un contesto caratterizzato da:

1) avvenuta sottoscrizione di un accordo di pace tra tutte le parti negoziali;

2) pieno consenso di tutte le altre parti in causa alla presenza italiana;

3) esplicitazioni di obiettivi, finalità e strumenti del mandato ONU sulla base della quale la NATO predisporrà l'azione di mantenimento della pace;

4) pieno coinvolgimento italiano sia nelle sedi politiche e militari di gestione dell'azione di *peace-keeping*, sia nelle sedi politiche internazionali di gestione degli accordi di pace;

impegna il Governo

a verificare la sussistenza di tali condizioni e ad agire di conseguenza.

(7-00494) « Fassino, Bandoli, Evangelisti, Gaiotti de Biase, Grassi, Incorvaia, Melandri, Napolitano, Occhetto, Pezzoni, Spini, Trione ».

L'VIII Commissione,

premesso che:

sono stati segnalati con atti di sindacato ispettivo gravissimi fatti accaduti nel comune di Montecastello, località Isorella in merito alla discarica di tipo 2A ivi locata, tra cui:

« La discarica per rifiuti inerti (compresi i residui di amianto), sita nel comune di Montecastello, località Isorella, è stata alluvionata dalle acque del fiume Tanaro il 6 novembre 1994;

tale discarica è da anni soggetta a continue denunce per sospette attività di raccolta materiali, non pertinenti alla autorizzazione concessa, nonché di due interrogazioni parlamentari (documento n. 4-02234 del 14 luglio 1994 e documento n. 4-03193 del 14 settembre 1994) che a tutt'oggi non hanno avuto risposta;

dettagliata relazione sulle condizioni della discarica è stata inviata al Ministro dell'ambiente tramite il dottor Gay, Consigliere comunale di Montecastello, (oggi sindaco) il 31 agosto 1994;

il gestore della discarica in oggetto, a partire da alcuni giorni dopo l'alluvione, scarica le acque affluite nello scavo, diret-

tamente e senza alcuna autorizzazione, nel fiume Tanaro, sia con pompe idrovore, sia con canale scavato abusivamente;

di tale situazione è stato informato il Sindaco del comune di Montecastello, il quale, recatosi sul posto con un vigile urbano, ha intimato al titolare il « fermo », ricevendo risposta negativa;

parimenti, di tale fatto sono stati informati:

a) i Carabinieri di Bassignana (stazione competente);

b) l'Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica della USSL 70 (USSL competente), che ha inviato il dottor Vitaliano, responsabile del settore, il quale ha anche effettuato prelievi;

c) i Vigili Sanitari della provincia di Alessandria;

d) le Guardie Forestali;

che, pur recatisi sul posto, pur avendo redatto verbale in merito, non hanno ottenuto alcun esito;

il giorno 9 dicembre 1994, visti gli inesistenti risultati ottenuti dagli Enti sopraelencati e visto il perpetuarsi dello sversamento in fiume, su richiesta dell'associazione ambientalista-ecologista AVEAS, è stato interessato il Prefetto che ha prontamente — quanto inutilmente — allertato il capitano dei carabinieri, il Pretore ed il sindaco di Montecastello;

il sottosegretario Gerelli rispondeva in data 31 marzo 1994 in modo molto evasivo ad alcune delle richieste effettuate e, in merito all'attività ed alla pericolosità della discarica, dichiarava:

« Signor Presidente, onorevoli deputati, circa il problema sollevato dall'onorevole interrogante, concernente la grave situazione di rischio ambientale connessa alla discarica di seconda categoria tipo A per rifiuti inerti o assimilati agli inerti (quali manufatti di fibrocemento, cemento, amianto) esistente presso l'ex cava Vegezzi, situata in località Isorella nel comune di Montecastello in provincia di Alessandria, si riferisce che tale discarica è stata oggetto di un sopralluogo su richiesta della provincia di Alessandria in data 20 dicembre

1994, a seguito del quale il GIP della procura presso la pretura di Alessandria ne ha disposto il sequestro preventivo, nominando quale custode giudiziario il sindaco di Montecastello. La suddetta discarica risulta essere stata sotto costante controllo dell'amministrazione provinciale e, per dichiarazione della stessa, dalle analisi disposte non si è mai riscontrata presenza di materiali che potessero costituire pericolo per la salute pubblica. Inoltre l'autorità comunale, a seguito del tentativo del gestore della discarica in oggetto di svuotare l'invaso dalle acque dell'ultima alluvione del 6 novembre 1994 con una pompa e di realizzare un canale direttamente nell'alveo del fiume, ha disposto l'intervento della USL competente. Dalle analisi effettuate, in data 28 dicembre 1994, dal laboratorio di igiene e sanità pubblica della USL n. 70 di Alessandria, è emerso che la potabilità dell'acqua proveniente dalla falda idrica comunale non risultava compromessa. In effetti nei giorni immediatamente seguenti l'alluvione e la conseguente inondazione da parte del fiume Tanaro della discarica in questione l'emergenza idrica è stata per così dire « tamponata » per quel che riguarda l'uso alimentare con l'utilizzo di acqua in bottiglia messa a disposizione della protezione civile. Risulta d'altronde, così come dichiarato dal comune di Pietramarazzi, una delle località interessate dal fenomeno, che « con assoluta certezza nessuna forma di esasperazione o di allarmismo proveniente dalla popolazione è stata avvertita nonostante il reale disagio creato dall'alluvione ». Per quanto riguarda, poi, eventuali coinvolgimenti della ditta Vegezzi che gestisce la discarica, la provincia di Alessandria ha fatto presente che la stessa « non svolge più attività di coltivazione della discarica a far data dal 16 agosto 1994, giorno di notifica del provvedimento provinciale di sospensione dell'autorizzazione con protocollo 17056 del 3 agosto 1994 ». L'amministrazione provinciale si ripropone di valutare, sulla base del parere del comitato tecnico provinciale, la possibilità di riaprire l'impianto, escludendo, però, il conferimento in esso di rifiuti contenenti amianto. Da quanto sopra esposto, si rende necessario attendere gli esiti delle indagini disposte dalla procura di Alessandria per poter

intraprendere le opportune iniziative, se del caso con le dovute autorizzazioni della stessa. Il Ministero dell'ambiente, date le proporzioni del rischio ambientale connesse agli effetti dell'alluvione, ha già predisposto nella fase acuta dell'emergenza le prime attività di monitoraggio e di rimozione di detriti, rifiuti ingombranti e materiali pericolosi nei punti di maggior criticità ambientale. Successivamente, con nota del 7 marzo 1995, ha inteso avviare con l'unità di ricostruzione, le amministrazioni territoriali competenti e le prefetture interessate una campagna di monitoraggio dei suoli e delle acque per la predisposizione di adeguati progetti di bonifica atti a risolvere l'attuale situazione di rischio, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 21 gennaio 1995 n. 22. A tal fine, il 20 marzo 1995 si è tenuta una prima riunione presso l'unità di ricostruzione in Alessandria in cui tutti i partecipanti hanno concordato sull'importanza di definire in modo coordinato i progetti monitoraggio e bonifica ai sensi della citata legge. In tale sede si è infine deciso di indire una nuova riunione per valutare le osservazioni trasmesse dai diversi enti interessati sulle analisi effettuate sui terreni agricoli nell'astigiano e nell'alessandrino;

sono state sollevate da parte del presentatore della interrogazione sopra menzionate, obiezioni in merito all'intervento del sottosegretario, che di seguito si riportano:

«Caro sottosegretario, desidero ringraziarla almeno per una parte delle risposte fornite; in particolare, per aver assicurato che le acque pompate dalla discarica nel fiume non erano inquinanti e che, se la discarica dovesse essere riaperta, comunque non sarebbe più concesso lo scarico in essa di rifiuti inerti contenenti amianto. Analogo ringraziamento rivolgo al suo predecessore per essere intervenuto bloccando lo sversamento di tali acque nel fiume. La mia interrogazione, tuttavia, era volta anche a sollevare un problema che considero assai grave e che deve essere preso in seria considerazione. Dopo l'alluvione, la discarica era infatti diventata un contenitore di sostanze ignote e acqua per migliaia di metri cubi. È vero che in ipotesi tale

discarica avrebbe potuto essere in piena regola; ed in effetti risulta che quelle in essa contenute non erano sostanze inquinanti o comunque solubili in acqua, tant'è che dalla sua risposta si evince che non sono finite nel fiume. Tuttavia, nel caso in cui si fosse trattato di sostanze inquinanti o molto pericolose, la ditta, dal momento dell'alluvione, cioè 8-9 novembre 1994, fino al 20 dicembre 1994, quando, a seguito di una mia interrogazione, il ministero è intervenuto, le avrebbe tranquillamente scaricate, con danni enormi per l'ambiente. Sono intervenuto personalmente, è intervenuto il sindaco, sono intervenuti i carabinieri, l'ufficio d'igiene, i vigili sanitari e le guardie forestali: nessuno di tali organi è riuscito a far sospendere lo sversamento. I gestori della discarica si sono rifiutati di prendere atto del verbale e delle ordinanze, ed hanno continuato a scaricare le acque nel fiume, tramite pompe ed il canale costruito abusivamente. Ripeto: tali acque si sono rivelate solo dopo non inquinanti, mentre prima non era dato sapere cosa contenessero. Infatti, sino al momento in cui non è stata effettuata un'analisi volta ad attestare la loro non nocività, si poteva supporre che in esse vi fosse qualunque tipo di rifiuto. Ebbene, nessuno degli organi che ho prima citato, compresi i carabinieri, è riuscito a fermare lo sversamento. Ho dovuto telefonare personalmente tre volte al prefetto, il quale è intervenuto sul capitano dei carabinieri e presso la provincia, ma senza riuscire a far sospendere lo sversamento, perché il gestore se ne è «altamente fregato» degli ordini che arrivavano dalle forze pubbliche ed ha continuato a sversare fino a quando il ministero è intervenuto sigillando la pompa e proibendo quindi il perpetuarsi dello sversamento. La mia interrogazione, dunque, va vista anche sotto questo aspetto, cioè quello della necessità di colmare questo vuoto legislativo. È inammissibile infatti che le forze di polizia e addirittura il prefetto, il massimo rappresentante del Governo in una provincia, non abbiano i mezzi per fermare un presunto inquinamento che avrebbe potuto, nella fattispecie, creare un disastro ambientale di proporzioni inimmaginabili. Comprendiamo tutti benissimo cosa sarebbe potuto accadere se a partire dall'8 o 9 novembre

fino al 20 dicembre 1994, quando è intervenuto d'ufficio il ministero, fossero stati scaricati migliaia di metri cubi di veleni nel fiume. Ringrazio il sottosegretario per le risposte fornite, che mi sollevano; tuttavia prego il Governo di prendere in considerazione l'esigenza di prospettare una qualche soluzione per ovviare a fatti molto gravi che potrebbero verificarsi in altre parti d'Italia e con conseguenze molto più devastanti »;

nonostante gli interventi delle forze dell'ordine, gli atti di sindacato ispettivo e l'intervento del sottosegretario, a tutt'oggi la discarica è in piena attività;

ai fatti riportati va aggiunto quanto si desume dalla lettura delle analisi chimiche, dalla relazione tecnica, e dalla lettera scritta dal sindaco del comune di Montecastello all'Autorità di Bacino, al Magistrato del Po ed alla provincia in merito a:

1) sotto il profilo chimico le analisi eseguite dal laboratorio dell'USL n. 20 (ex USL 70) di Alessandria e di un laboratorio privato, evidenziano tutte un alto contenuto di manganese tale da non essere ammesso nelle discariche di tipo 2A quali la discarica in località « Isorella » di Montecastello, come risulta dalla relazione tecnica del Laboratorio ECOANALYSIS a firma dottoressa Garoppo;

2) sotto il profilo geologico, la relazione del geologo dottor Sassone evidenzia la pericolosità dell'invaso in relazione alle frequenti esondazioni del fiume Tanaro ed al rischio di erosioni sulla sponda sinistra con alterazioni all'assetto idrogeologico

che rendono la zona in cui sorge la discarica inidonea all'attività di coltivazione e per l'insediamento di nuovi insediamenti di carattere fisso, stante l'attuale rischio di esondazione del sito;

impegna il Governo

ad aprire una indagine in merito ai fatti sopra riportati, al fine di giungere ad individuare le responsabilità civili e penali dell'evidente mancato rispetto delle norme di legge;

a verificare i motivi per cui i risultati analitici in possesso del Ministero sono differenti rispetto a quelli in possesso dei deputati che hanno presentato atti di sindacato ispettivo e del sindaco di Montecastello, nonostante siano stati effettuati dalla stessa USL;

a verificare eventuali inadempienze dei responsabili in merito alla mancata chiusura della discarica, così come dichiarato dal sottosegretario;

a verificare i motivi per cui, nonostante le denunce e gli avvenuti controlli delle autorità, è stato permesso al titolare della discarica di sversare tutti i reflui della stessa nel fiume, in dispregio delle norme di legge;

a definire un piano di intervento mirato a sanare definitivamente una situazione che, a differenza di quanto dichiarato dal sottosegretario, non solo ha allarmato la popolazione, ma preoccupa notevolmente gli stessi amministratori comunali.

(7-00495)

« Oreste Rossi ».

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso:

che gli interpellanti hanno preso visione del documento diffuso dal Bureau International Catholique de l'Enfance (BICE) con cui si porta a conoscenza il rapporto presentato dal Governo italiano alla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti del bambino, riunitasi a Ginevra il 30 ottobre 1995, circa l'applicazione della convenzione ONU al Rapporto;

che gli interpellanti hanno preso in esame alcune affermazioni contenute nel Rapporto citato, là dove, informando circa l'evoluzione demografica dell'Italia che presenta un netto calo della popolazione minorile unito ad un aumento della popolazione anziana, ha affermato che «... il fenomeno è di particolare importanza in relazione alla salvaguardia dei minori perché rende possibile, del tutto indipendentemente da altre iniziative, rafforzare questa protezione assegnando maggiori risorse finanziarie ed umane pro capite senza dover aumentare gli impegni e stanziamenti globali ».

Confermando poi che il tasso di natalità italiano è il più basso d'Europa (9,6 per 1000 abitanti), ha affermato: « Il calo demografico degli ultimi anni o decenni ha indubbiamente prodotto effetti positivi per quanto riguarda il sistema scolastico: le classi sono ora meno affollate, e i problemi dell'inefficienza delle strutture e della necessità di ricorrere a doppi turni sono ora dunque in via di risoluzione; allo stesso tempo, questi cambiamenti hanno reso possibile una più diretta relazione tra stu-

denti e insegnanti, il cui numero totale è rimasto praticamente invariato, creando così le condizioni per un miglioramento qualitativo dell'insegnamento » ed ancora « Il trend in discesa del tasso di natalità, che riflette un drastico calo del numero di bambini messi al mondo da ciascuna donna, ha anche contribuito al miglioramento delle condizioni materiali di vita, se non altro per il processo di selezione naturale che si è risolto a vantaggio dei nuovi nati che, almeno per alcuni aspetti, possono essere considerati formare una categoria privilegiata »;

che sono da ritenere di gravità estrema le stesse affermazioni sotto il profilo umano e sociale -:

se le affermazioni sopra citate rispecchino effettivamente le posizioni e le valutazioni del Governo da Lei presieduto; se così fosse, gli interpellanti chiedono una sollecita precisa smentita in modo che l'immagine del nostro Paese in seno alle Nazioni Unite non risulti strumentalizzata e deformata da posizioni culturali e politiche di parte, con risvolti negativi per gli altri Paesi e con conseguenze imprevedibili per la nostra stessa comunità.

(2-00741) « Giovanardi, Moioli Viganò ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:

la Conferenza Euro-Mediterranea che si terrà il prossimo 27-28 novembre a Barcellona dovrà, tra l'altro, definire un nuovo quadro di rapporti e di relazioni tra l'Unione europea e i Paesi del Maghreb, del Mashrak e del Mediterraneo sud-orientale;

questa Conferenza potrebbe segnare l'inizio di nuovi e importanti accordi per costruire una più incisiva, fruttuosa e du-

revole cooperazione, ed avviare quei necessari processi per la riduzione delle disuguaglianze tra gli abitanti del bacino del Mediterraneo;

se si vuole raggiungere l'obiettivo di creare la più grande area di libero scambio del mondo entro l'anno 2010, questo appuntamento deve segnare una inversione di tendenza rispetto ai precedenti accordi economici con i Paesi mediterranei, poiché essi si sono dimostrati controproducenti per i Paesi più deboli;

sono diversi i Paesi del Mediterraneo dove si stanno pericolosamente accumulando numerosi elementi di destabilizzazione a carattere politico, religioso, economico, sociale e militare; elementi tutti ostativi ad uno sviluppo economico stabile e sostenibile. Pertanto sembra improcrastinabile impostare nuove linee di politica mediterranea basate su una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, sulla solidarietà, la pace e la sicurezza;

inoltre, la situazione ambientale in diversi siti del Mediterraneo è caratterizzata da elementi di grande criticità e conflitti determinati dalla scarsità di risorse idriche, dalla inefficiente raccolta e smaltimento dei rifiuti, dalla mancanza di pianificazione territoriale e dalla selvaggia urbanizzazione costiera, dalle incontrollate emissioni nocive, dall'inquinamento del mare e dal suo sfruttamento senza regole;

per i successivi rapporti tra gli Stati dell'Unione e i Paesi che insistono sul bacino del Mediterraneo ci sono ancora da definire aspetti determinanti quali: i diritti umani, la democrazia, la giustizia sociale, lo Stato di diritto e il rispetto del pluralismo politico e sociale;

per sviluppare una strategia globale di cooperazione euromediterranea bisogna almeno seguire tre principi: a) l'armonizzazione delle varie politiche previste dal TUE suscettibili di essere applicate alla regione; b) il completamento delle politiche bilaterali degli Stati dell'Unione tramite un accordo quadro a carattere multilaterale; c) la garanzia di una flessibilità nell'attua-

zione di tali politiche, in conformità all'evolversi della situazione negli eventuali Paesi partner. Oltre al fatto che le condizioni per attirare investimenti consistono innanzitutto, nell'applicazione di politiche economiche imperniate sul mercato, nell'esistenza di un'amministrazione pubblica snella, onesta ed efficiente e nel miglioramento delle infrastrutture ed attrezzature nel settore dell'istruzione, della sanità, dei trasporti e delle comunicazioni;

da più parti si chiede di fare della Conferenza di Barcellona un foro ampio e aperto a tutti i problemi del Mediterraneo e di assicurarsi che essa sfoci in un'organizzazione permanente, dotata di una struttura politica e amministrativa;

sono diversi gli esperti internazionali che credono possibile mutuare per i Paesi del bacino del Mediterraneo l'intervento che l'Unione europea sta attuando per la stabilizzazione dei Paesi dell'Europa centrale, orientale e sud-orientale, nonché per i nuovi Stati indipendenti nati dall'ex Unione Sovietica, in particolare si pensa ai programmi PHARE e TACIS -;

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri non ritengano, in considerazione del rilievo di questa Conferenza, informare il Parlamento sul contributo che la nostra delegazione porterà alla Conferenza di Barcellona;

quali siano gli intendimenti del Governo in merito ad uno sviluppo dei rapporti con i Paesi che insistono nel bacino del Mediterraneo, anche in considerazione del fatto che il nostro Paese si trova in una posizione geograficamente determinante;

su quali tecnologie e progetti si basi il contributo che il Governo intende promuovere per dare un seguito ai lavori della Conferenza;

quali siano gli intendimenti del Governo in merito alla proposta di fare della Conferenza di Barcellona un foro ampio e aperto a tutti i problemi del Mediterraneo

attraverso un'organizzazione permanente dotata di una struttura politica e amministrativa.

(2-00742) « De Benetti, Turroni, Mattioli ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

5000 « inviti » al concordato fiscale di massa sono stati inviati in Piemonte con formula chiaramente intimidatoria e ricattatoria;

è presumibile che altri « inviti » di questo tipo saranno inviati a molti altri contribuenti;

la risposta al concordato di massa deve essere spontanea e priva di qualsiasi aspetto che possa far pensare a pressioni di qualsivoglia natura e tantomeno ricattatorie specie da parte dell'organo interessato, cioè il Ministero delle finanze —:

quali motivazioni abbiano portato a non discernere dalla massa degli « inviti » le persone che negli ultimi anni hanno sofferto il peso economico delle alluvioni e per le quali il Governo non ha provveduto ad inviare alcun sostegno tranne la richiesta di invito al concordato di massa;

perché nella lettera si ricorra alla espressione pesante « ... si avverte che la mancata produzione della documentazione, nei termini, comporta l'applicazione delle pene pecuniarie previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed il ricorso a mezzi istruttori indicati nello stesso decreto per l'attività accertatrice. La presente richiesta deve intendersi superata qualora codesta ditta fornisca idonea prova a codesto ufficio di aver utilizzato la procedura di accertamento con adesione proposta dal Ministero delle finanze »;

dal momento che tale pressione impedisce al contribuente qualsiasi libertà

decisionale in assoluta autonomia e libertà di pensiero, azioni caratteristiche e tipiche di ogni democrazia degna di tale nome, se non intenda disporre la cancellazione di tale frase dalle lettere inviate ai contribuenti, eliminando di conseguenza ogni dubbio di nullità del documento stesso.

(2-00743) « Latronico ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo per conoscere la situazione nel campo della giustizia, ed in particolare il rapporto fra i conflitti di potere attualmente in atto.

(2-00744) « Spini, Donato Pace, Pericu, Porcari ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere:

cosa ne pensi del gravissimo ed inaudito episodio della perquisizione di Radio Radicale per iniziativa di un sostituto procuratore della Repubblica e se sia a conoscenza di iniziative del procuratore della Repubblica di Roma sull'operato del suo sostituto.

(2-00745) « Boselli, Abertini, Del Turco, Giugni, La Volpe ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia per sapere — premesso che:

in relazione ai ripetuti casi dimostranti l'impreparazione culturale e professionale di alcuni magistrati quali provvedimenti voglia prendere in ordine alla formazione, regolamentazione e controllo dell'attività e dei risultati attinenti alla carriera degli stessi;

se non voglia creare un adeguato sistema di incentivazioni legato alle *performances* quali-quantitative dei magistrati medesimi, in modo che retribuzione e carriera siano effettivamente legati alla qua-

lità dei servizi da essi resi allo Stato e non semplicemente a meccanismi automatici di anzianità, mortificanti ogni tentativo individuale di elevarsi sopra la media.

(2-00746)

« Podestà ».

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

MERLOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in provincia di Mantova nel comune di Virgilio esiste un centro commerciale denominato Ipercoop Virgilio acquistato dall'INAIL il 22 dicembre 1994;

la parte venditrice, Coop Nordemilia e Coopsette, hanno realizzato con la vendita un plusvalore, da quando lo avevano a loro volta acquistato nel dicembre 1992, di circa venti miliardi;

con un contratto, nel momento dell'acquisto, l'INAIL ha concesso immediatamente in locazione il centro commerciale alla Coop Nordemilia;

per il prezzo pagato, superiore al normale valore di mercato, per le modalità di acquisto e di successiva locazione, appare poco economico, se non assolutamente svantaggiosa per l'ente questa operazione, non certamente in linea con i normali canoni di economicità a garanzia dei lavoratori-contribuenti dell'ente;

altre interrogazioni sono state presentate sull'argomento e giacciono da tempo senza una risposta adeguata;

esposti alla procura della Repubblica sono stati avanzati in merito all'operazione INAIL Ipercoop Virgilio per chiedere alla magistratura di fare piena luce sulla vicenda e chiarire se esistano fatti riconducibili ad eventuali reati commessi dalle parti coinvolte;

risulta che altre operazioni immobiliari siano state condotte dall'INAIL determinando pesanti perplessità sulla capacità e sulla volontà di fare investimenti pro-

duttivi come previsto dalla legge istitutiva, a fronte degli impegni presi con i lavoratori-contribuenti —:

se corrisponda al vero che, a fronte di un utile stimato pari ad un misero 8 per cento sul contratto di locazione l'INAIL, ha acquistato per 250 miliardi di lire il complesso Bicacca di Milano;

se corrisponda al vero che l'INAIL nello svolgimento dell'operazione ha finanziato imprese selezionate a propria esclusiva discrezione senza consultare l'ente università di Milano, gestore dell'operazione finanziaria imprenditoriale;

se corrisponda al vero che il prezzo d'acquisto della nuova sede romana dell'Istituto presso l'Eur è complessivamente di 800 miliardi, senza che la definizione di una nuova sede, con relativa straordinaria spesa, abbia potuto risolvere il caso della dispersione degli uffici nella capitale per insufficienza di spazio;

quali garanzie oggi esistano sul controllo dell'operatività dell'Istituto nella gestione del patrimonio immobiliare, affinché la convenienza delle stesse sia garantita a favore dei lavoratori assistiti;

quali verifiche il Governo intenda compiere per affermare che i casi sopra citati non contengano pesanti irregolarità o reati punibili per legge. (3-00784)

MALAN. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

sono da tempo note, e denunciate dai massimi organismi internazionali nonché dalle organizzazioni per la difesa dei diritti umani, le sistematiche violazioni di detti diritti da parte del regime degli ayatollah in Iran;

in merito la maggioranza dei deputati italiani ha firmato un « appello per l'Iran » in cui, tra l'altro, si chiedeva al Governo una linea più chiara e decisa nei confronti

di Teheran, e relazioni più strette con il Consiglio nazionale della resistenza iraniana;

tale regime attua misure particolarmente discriminatorie nei confronti delle donne;

il regime di Teheran ha sistematicamente ignorato ogni appello alla moderazione e al rispetto dei diritti umani, ad esempio rifiutandosi di annullare la « condanna a morte » di Salman Rushdie, cittadino britannico e nostro concittadino dell'Unione europea;

il presidente iraniano Hashemi Rafsanjani, domenica 5 novembre, ha espresso soddisfazione per l'assassinio del primo ministro israeliano Rabin, al funerale del quale l'Italia è stata rappresentata dal Presidente della Repubblica, e proprio dal ministro interrogato;

il 30 aprile scorso gli Stati Uniti d'America hanno iniziato un *embargo* commerciale e finanziario nei confronti dell'Iran, anche a seguito di numerose segnalazioni secondo cui il regime di Teheran darebbe un forte appoggio al terrorismo integralista internazionale;

il Ministro interrogato ha annunciato la sua presenza alla conferenza internazionale « L'Europa e il mondo islamico », prevista per il 5 e il 6 novembre a Peteresberg, cui parteciperà il Ministro degli esteri del regime iraniano Velayati;

tutti gli altri Ministri degli esteri occidentali, con la sola eccezione di quello tedesco, per altro « padrone di casa » a Peteresberg, hanno deciso di non intervenire a tale conferenza;

il rappresentante del Consiglio nazionale della resistenza iraniana in Italia, signor Nadi, ha dichiarato in merito: « È una politica pericolosa quella di chiudere gli occhi davanti all'integralismo, solo per pensare agli affari » -;

per quale ragione il Ministro interrogato abbia deciso di rompere la solidarietà occidentale, partecipando a tale conferenza;

se tale decisione abbia a che fare con l'accordo firmato il 6 settembre scorso dall'Italia per ridefinire le scadenze dei crediti vantati da imprese italiane verso Teheran;

quali siano le principali aziende coinvolte in tale accordo;

se non crede di dover rinunciare a recarsi a Peteresberg;

in caso contrario, quali concrete ed efficaci iniziative intenda prendere per ottenere dal Ministro Velayati precise garanzie per il rispetto dei diritti umani in Iran, nonché per la revoca della « condanna a morte » del nostro concittadino Salman Rushdie. (3-00785)

MANCA, VIVIANI, MARIANI, CENNAMO e AGOSTINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'azienda Saf-Campulongu di Oristano, a seguito della conclusione delle procedure di mobilità e dell'attuazione dei prepensionamenti, incide nell'avviato processo di liquidazione dell'ENCG con un carico di 37 dipendenti e per un valore aziendale stimato in lire 7 miliardi;

per l'acquisizione dell'azienda al proprio patrimonio la regione Sardegna avrebbe avanzato un'offerta di lire 3,5 miliardi escludendo, però, il collegato passaggio del personale sotto la competenza regionale;

la mancata definizione dell'accordo con la regione Sardegna comporterebbe il collocamento dell'azienda sul mercato col conseguente trasferimento del personale residuo fuori dall'isola, con le gravi difficoltà facilmente intuibili a carico dei lavoratori interessati e delle rispettive famiglie -;

se e come intenda rilanciare rapidamente la trattativa con la regione Sardegna per garantire una utilizzazione ottimale del complesso aziendale, senza smembra-

menti nell'ambito aziendale o, comunque, nel contesto regionale. (3-00786)

GIOVANARDI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

la *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio ha sanzionato risultati e gli effetti normativi del referendum popolare con il quale si abrogava l'articolo 47 del decreto legislativo n. 29 del 1993;

l'abrogazione di dette norme, annullando le rappresentanze sindacali, postulava un provvedimento che sancisse nuove procedure connesse alla loro determinazione ai fini dell'efficacia del mandato -:

per quali ragioni e con quale legittimità si sia provveduto da parte dell'ARAN a ricorrere all'istituto della proroga di sessanta giorni per l'efficacia degli effetti abrogativi del referendum popolare solo per tale specifica pronuncia;

se non si ritengano nulli (o annullabili) gli atti sottoscritti dalle rappresentanze sindacali in data 4 agosto 1995 in una situazione di evidente illegittimità;

se non si ritenga, anche per questa ragione che ha dato motivo di impugnativa del contratto per la scuola nelle sedi giurisdizionali, di disporre per la riapertura delle trattative sul contratto anche in vista della riformulazione dei criteri e delle forme della rappresentanza sindacale abilitata a sottoscrivere accordi validi *erga omnes*. (3-00787)

BRUNETTI, VALPIANA e BELLEI TRENTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

il 4 ottobre 1994 il gruppo parlamentare di rifondazione comunista-progressisti con l'interrogazione a risposta scritta 4-03850 (primo firmatario l'onorevole Mario Brunetti) chiedeva al Governo italiano d'intervenire nei confronti del governo gol-

pista di Lagos (Nigeria) per chiedere la liberazione di Ken Saro-Wiwa, scrittore prestigioso e leader del « Movimento per la sopravvivenza dei popoli ogoni ». L'interrogazione, nonostante sia trascorso più di un anno, non ha mai avuto risposta. Intanto Ken Saro-Wiwa è stato vilmente assassinato con otto aderenti al suo movimento, dal regime militare di Sani Abascha;

l'indifferenza del Governo italiano, come quello di buona parte delle cancellerie occidentali, sul destino di questi oppositori democratici ad una delle dittature più sanguinarie del continente africano, sembra decisamente dettato ad avviso degli interroganti da ragioni di convenienza economica. Sani Abascha gode della totale impunità perché garantisce alle multinazionali occidentali, specialmente l'anglo-olandese Shell, carta bianca nell'azione di devastazione del territorio nigeriano attraverso la trivellazione di nuovi e ricchi giacimenti di petrolio;

un silenzio, quello italiano, che può anche collegarsi alle trattative in corso in questi mesi con il regime militare di Lagos per la concessione nelle terre ogoni di nuovi permessi di trivellazioni, alle quali sono interessate, insieme alla onnipresente Shell, anche l'italiana Agip;

la decisione dei paesi della UE di richiamare i rispettivi ambasciatori in patria non cancella il grave silenzio che ha di fatto consegnato Ken Saro-Wiwa e i suoi compagni di lotta nelle mani dei carnefici -:

quali siano le ragioni di un così lungo e reticente silenzio e perché il Governo italiano non ha ritenuto di dover compiere passi formali nei confronti del governo nigeriano per evitare l'assassinio degli esponenti del movimento dei popoli ogoni;

se non ritenga utile e necessario attribuire una delega sui diritti umani ad un sottosegretario degli affari esteri, in grado di interagire tempestivamente alle sollecitazioni che, in sede parlamentare o nella società civile, vengono poste all'esecutivo;

quali provvedimenti intenda assumere nei confronti della dittatura di Lagos e se non ritenga necessario operare, anche in sede UE e ONU, affinché cessino le trivellazioni di petrolio in Nigeria, riprendendole solamente dopo una attenta valu-

tazione dell'impatto ambientale e sociale, ottenendo garanzie per il rispetto dei diritti umani, destinando una parte dei proventi allo sviluppo di quelle zone con particolare attenzione ai settori della sanità e dell'istruzione. (3-00788)

* * *

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

GAIOTTI de BIASE. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

il nostro Paese, come membro del Consiglio di sicurezza, ha specifiche responsabilità nell'ONU;

in Afghanistan le agenzie dell'ONU assistono circa centomila profughi della guerra civile;

in questo momento si ha notizia che un movimento fondamentalista islamico, chiamato Talebad, che ha conquistato varie città e si prepara ad attaccare Kabul, sta esercitando pressioni, anche con minacce armate, al fine di imporre il ritorno a casa delle molte donne (lavandaie, tecniche, insegnanti, infermiere) che lavorano per le agenzie ONU, in quanto in contraddizione con la « shura », mettendo in serie

difficoltà tutta l'organizzazione delle Nazioni Unite;

la recente Conferenza di Pechino ha posto la questione dei diritti e del potere delle donne come questione essenziale di uno sviluppo sostenibile, centrato sulla valorizzazione delle risorse umane e della costruzione della pace, impegnando in tal senso l'ONU e la comunità internazionale -:

se il Governo italiano ritenga compatibile che le agenzie ONU per poter continuare i loro programmi siano obbligate a scendere a compromessi con i gruppi fondamentalisti sulla questione dei diritti delle donne, come lavoratrici o come destinatarie dei loro programmi;

se il nostro Governo non ritenga che la eventuale conseguente interruzione delle attività di sostegno e di assistenza debba ricadere tutta sui gruppi che la provocano, denunciandone le gravissime responsabilità;

se ritenga di farsi interprete all'ONU di una tale posizione. (5-01824)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PROCACCI, GALLETTI e SCALIA. — *Ai Ministri delle risorse agricole, forestali e alimentari e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 6, comma 6, della legge n. 491 del 1993 prescrive che, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, il Governo presenti al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge, nonché un disegno di legge di riforma del Corpo Forestale dello Stato;

l'articolo 10, commi 3 e 4 della legge medesima consente la stipula di appositi accordi tra il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente, nonché di specifiche convenzioni con le singole regioni per l'utilizzo funzionale del Corpo Forestale dello Stato —:

per quali ragioni non si sia ancora ottemperato ai disposti degli articoli citati, posto che dalla pubblicazione della legge (4 dicembre 1993) sono trascorsi ben più di sei mesi;

quali accordi e in che tempi i Ministri intendano stipulare per l'utilizzazione funzionale del Corpo Forestale dello Stato;

quali disciplinari si intendano adottare per le eventuali convenzioni con le regioni, finalizzate all'utilizzo del Corpo Forestale dello Stato;

quali interventi urgenti si ritenga di intraprendere al fine di procedere, d'intesa con gli enti facenti parte del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, previsto dall'articolo 2, comma 6 della legge n. 491 del 1993, all'auspicata riforma del Corpo Forestale dello Stato, i cui compiti risultano insostituibili nella difesa del patrimonio forestale e ambientale. (4-15653)

POLI BORTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se non ritenga di dover immediatamente intervenire per garantire il posto di lavoro ai dipendenti della SIAPA, dal momento che la SIAPA è recentemente stata acquisita dalla Caffaro e che pare che solo duecento dipendenti su quattrocentocinquanta potranno pensare di mantenere il loro posto;

quali iniziative stia assumendo la *task force* per il lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

(4-15654)

BOFFARDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, nella persona del suo presidente nazionale Gerardo Agostini, ha da tempo richiamato l'attenzione del Ministero a rispettare le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche previste per gli invalidi di guerra e a considerare, tra queste, quelle espresse dal contributo economico per le cure termali;

da sempre le cure climatiche e termali sono riconosciute come indispensabili per la terapia delle infermità, e degli aggravamenti relativi, riscontrate;

è incomprensibile il riconoscimento di quanto sopra e l'esclusione del contributo alberghiero per le stesse cure delegando, al più, l'attribuzione di quest'ultimo alla valutazione delle singole regioni (con evidente produzione di disparità incostituzionale dei cittadini) —:

se non si ritenga urgente disporre le misure atte a ripristinare pienamente la copertura delle spese alberghiere connesse alla fruizione delle cure termali e climatiche autorizzate, e garantire che tale effetto avvenga in tutto il territorio nazionale per tutti i cittadini invalidi nei confronti

dei quali il Paese ha un debito di riconoscenza indiscutibile. (4-15655)

PAISSAN. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

la costruzione del raccordo realizzato nel 1992 tra la superstrada Firenze-Pisa-Livorno e l'autostrada A12, all'altezza di Porta a Mare - nel tratto intercorrente tra il casello di Pisa centro -, non ha mai trovato un assetto stabile;

l'opera era stata commissionata dalla SALT utilizzando finanziamenti delle Colombiadi, legati cioè alla celebrazione del cinquecentesimo anniversario della scoperta dell'America;

finora sono stati spesi circa 50 miliardi di soldi pubblici ed è stato sconvolto l'assetto idrogeologico. Già numerosi bidoni contenenti sostanze tossiche furono trovati interrati sotto un pilone che sorreggeva un viadotto nell'area della Darzana. In pratica questi bidoni sono stati utilizzati come materiale di riempimento commettendo una duplice irregolarità: lo smaltimento abusivo di rifiuti tossici e il mancato rispetto delle norme che regolano qualsiasi costruzione di una strada e che prevedono l'uso di materiali riempitivi;

la magistratura scoprì e condannò questo reato, ma, nel frattempo, il raccordo di Porta a Mare cominciò a mostrare molti segni di cedimento, tanto che la SALT è stata costretta a intraprendere più volte lavori « correttivi » volti a rimediare i risparmi effettuati sulla qualità e sulla quantità dei materiali, e sulle caratteristiche strutturali dell'opera stessa, relative alle pendenze della strada, che hanno fatto sì che le rampe di raccordo risultassero così deboli -:

se non ritenga urgente verificare come complessivamente sia stata eseguita l'opera, a cominciare dai materiali utilizzati nei pieni dei viadotti, alla pendenza delle scarpate, al riempimento di cavi e

canali naturali e, più in generale, all'alterazione prodotta nell'assetto idrogeologico dell'intera zona;

se non ritenga grave la mancanza di garanzie di massima sicurezza per gli utenti dell'arteria stradale, non essendo ancora chiaro se e chi ha eseguito il collaudo dell'opera. (4-15656)

MAZZETTO. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Per sapere - premesso che:

da molti anni la gestione della clinica ostetrica dell'università di Padova è oggetto di polemiche e di articoli di giornale relativamente ad episodi di nepotismo interno, a gravi infortuni nelle prestazioni sanitarie, a uno stile di direzione di tipo autoritario;

a causa di questa situazione, contro cui ripetutamente hanno preso posizione singoli operatori sanitari e ricercatori e centinaia di donne utenti della clinica (tanto che l'università di Padova avviò tempo fa un'inchiesta che si concluse con giudizi pesanti sui criteri di conduzione della clinica), il direttore della clinica ostetrica, secondo quanto risulta, ha sviluppato un'intensa attività inquisitoria volta a costruire le premesse di misure disciplinari, il cui significato obiettivamente intimidatorio è del tutto evidente (in questa situazione si iscrive il caso del professor Laureti);

sulla scorta delle iniziative del direttore della clinica, l'università di Padova in data 9 ottobre 1995 trasmetteva alla corte disciplinare e al Ministero dell'università gli atti di un procedimento disciplinare nei confronti del professor Ermanno Laureti, informando sulla propria intenzione di procedere alla sanzione della censura contro lo stesso professor Laureti, ma sollecitando la Corte a valutare « se non si debba invece procedere a sanzioni più gravi »;

sia nel dicembre 1994 che nel settembre 1995, prima i soli ricercatori dell'Istituto di ginecologia e ostetricia affe-

renti alla clinica ostetricia hanno denunciato « la palese insussistenza » di quanto affermato dal direttore professor Onnis contro il professor Laureti; ma anche due autorevoli professori incaricati dello stesso Istituto hanno espresso indignazione contro quella da essi ritenuta « una vera e propria persecuzione nei confronti del professor Laureti », e hanno segnalato uno « stato di intimidazione » che sistematicamente la direzione della clinica mette in opera -:

se non ritenga che, invece di prendere in esame misure disciplinari contro il professor Laureti, si dovrebbe aprire un'inchiesta sulle responsabilità delle gestioni precedenti dell'università e della facoltà di medicina, che hanno lasciato opportunisticamente incancrenire una situazione insostenibile per non mettere in discussione un discutibile direttore;

se non ritenga che sarebbe davvero un pessimo precedente per tutti i cittadini che lavorano nelle strutture pubbliche, se coloro che si sono impegnati a far emergere situazioni patologiche (spesso trovandosi soli e isolati) di gestione dovessero essere messi sullo stesso piano di chi invece di quelle situazioni patologiche è responsabile;

se non ritenga il Ministro che l'esito auspicabile e doveroso di questa vicenda dovrebbe essere non solo l'archiviazione di eventuali ipotesi di sanzioni disciplinari da parte della corte disciplinare nei confronti del professor Laureti, come se si trattasse di dare un colpo al cerchio e uno alla botte, ma anche l'indicazione all'università di Padova di non applicare misure di censura, apparendo del tutto inattendibile una documentazione la cui fonte prima è una direzione clinica di cui da più parti viene non solo denunciata la volontà persecutoria e intimidatoria, ma anche segnalata la falsità obiettiva degli addebiti usati contro il professor Laureti. (4-15657)

BARTOLICH. - *Al Ministro del tesoro.*
- Per sapere - premesso che:

ai dipendenti del Ministero del tesoro viene consentito l'utilizzo di periodi di

missione sia per esigenze d'organizzazione ed efficienza interna, quale la copertura di carenza di personale di altri uffici, sia per partecipare a corsi d'aggiornamento;

nei casi in cui viene utilizzato il periodo di missione per la copertura di carenze di personale, la richiesta viene effettuata direttamente dalla sede centrale del Ministero a Roma;

il Ministero provvede a pagare al personale interessato un'indennità di missione giornaliera e le spese relative al soggiorno, cioè vitto e alloggio in albergo;

alla Direzione provinciale del Ministero del tesoro di Como, da tempo si registra una carenza cronica di organico, 40 dipendenti di cui 2 comandati presso altri uffici, sui 72 previsti nel 1992 dopo un riscontro effettuato dal Ministero del tesoro sui carichi di lavoro;

inspiegabilmente, nonostante l'insufficienza d'organico, personale della Direzione di Como viene destinato in missione a Roma, e sostituito a Como con altro personale in missione da Latina e Catania;

altro personale trasferito come sede definitiva a Como da Reggio Calabria, viene destinato definitivamente alla sede di Verona, dopo alcuni giorni di permanenza in quella di Como, a una missione a Verona durata 9 mesi e costata allo Stato italiano circa 58 milioni oltre lo stipendio;

non esiste nessuna normativa che regoli e definisca i criteri con cui assegnare il personale alle sedi se non la necessità di coprire vacanze e la disponibilità soggettiva al trasferimento nei vari uffici -:

se non si ravvisi una discrezionalità eccessiva e poca trasparenza nel metodo utilizzato per stabilire le missioni;

se, visti i costi aggiuntivi che le missioni comportano, non si ritenga opportuno coprire l'eventuale carenza di organico attraverso l'assunzione, seppure temporanea, di nuovo personale. (4-15658)

PARLATO, MUSSOLINI e NESPOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

per quali motivi il prefetto di Napoli non abbia ancora provveduto a sospendere immediatamente il consiglio comunale di Casamicciola (NA) a norma della legge n. 142 del 1990 e della legge n. 415 del 1993 (articolo 7), pur essendo a sue mani sin dal 6 novembre le dimissioni, notoriamente irrevocabili, di nove Consiglieri comunali costituenti la maggioranza dei consiglieri;

se consti che il prefetto si sia reso conto che ogni ritardo non può che obiettivamente favorire squallidi tentativi di « condizionamento » (per usare un eufemismo) su qualcuno dei dimissionari, perché impugni, con capziose argomentazioni, la sua stessa volontà di dimettersi, con l'effetto di permettere che possa convocarsi spregiudicatamente la non più esistente assemblea consiliare per effettuare la presunta surroga dei residui ex consiglieri;

se sia vero che il prefetto di Napoli sia stato costretto a registrare pressioni di contenuto conforme a quanto in premessa;

se intenda intervenire immediatamente perché il prefetto di Napoli applichi senza ulteriori ritardi la legge, oltretutto consolidata della dottrina e della giurisprudenza in similari fattispecie.

(4-15659)

PARLATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

circa diecimila lavoratori agricoli campani, per la sospetta compiacenza di sindacalisti e funzionari delle circoscrizioni degli uffici di collocamento, godono contemporaneamente di un doppio trattamento pensionistico, nazionale ed estero, maturato nello stesso periodo lavorativo;

per il basso costo delle cinquantuno giornate di lavoro richieste per la iscrizione nelle liste dei braccianti agricoli, quest'ultime risultino notevolmente gonfiate nel numero per la consistente pre-

senza di soggetti, prevalentemente di sesso femminile, non in possesso dei requisiti richiesti;

tale illegalità si renderebbe possibile in quanto coltivatori e conduttori procederebbero all'assunzione incrociata delle loro congiunte (mogli, figlie, nuore, cugine, eccetera) eludendo così le normative vigenti in materia di assunzioni e procurando alle già dissestate finanze dell'INPS un notevole ed ingiustificato aggravio per l'esborso di assegni familiari, indennità di disoccupazione, di maternità, di allattamento, contributi figurativi e di pensioni non dovute —:

se non ritenga opportuno che venga disposta in tempi rapidissimi un'indagine scrupolosa per le opportune verifiche della regolarità delle liste dei braccianti agricoli campani, per l'individuazione e la denuncia all'autorità giudiziaria dei casi di accertata illegalità e per il recupero di quanto indebitamente percepito dalle false braccianti. (4-15660)

MUZIO. — *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio del comune di Casale Monferrato (così come avviene in tante altre zone del paese) si fa un uso smodato di composti chimici da diserbo;

i diserbanti ed insetticidi sparsi nell'ambiente cittadino e limitrofo, per quanto autorizzati sul mercato dal Ministero della sanità e registrati nella terza e quarta classe tossicologica, provocano continui accumuli nell'ambiente, con ulteriori reazioni chimiche non prevedibili e con effetti d'intossicazione cronica su molti organismi umani;

in particolare vengono utilizzati i seguenti prodotti:

Roundup Bioflow, erbicida, nei viali e sentieri dei giardini pubblici; Coach, erbicida, nell'area cimiteriale; Azoflor, diserbante liquido ad azione totale, su strade cittadine; Roundup Bioflow, erbicida, nel-

l'area del depuratore dell'acqua; Decis Flow, antiparassitario, nelle aree verdi cittadine; Arsenal, Click FL e Roundup Bioflow sui percorsi ferroviari e sui piazzali delle stazioni, con aggiunta di «latte di calce» bianco fissante;

Arsenal e Roundup vengono immessi sul mercato con molti nomi commerciali diversi, pur possedendo le stesse caratteristiche di tossicità;

il Roundup Bioflow, contiene Glifosate, acido puro sotto forma di sale isopropilamminico, Simazina, principio attivo che come la tristemente nota Atrazina riveste un ruolo cancerogeno ormai certo. Glifosate, Atrazina, Simazina, ecc. fanno parte delle 90 sostanze chimiche proposte alla Commissione CEE fin dal 1991 per deciderne l'eliminazione. I lavori della Commissione iniziarono nel 1993, dopodiché non si sa più nulla. Da recenti studi risulta che la vicinanza con il Roundup provoca congiuntiviti, dolore e bruciore agli occhi, irritazione della pelle, vomito e diarrea, nonché, per accumulo da ripetute esposizioni, danni ai testicoli, ai reni, disturbi epatici;

il diserbante ferroviario Arsenal, Imazapyr - *isopropylammonium*, produce effetti molto simili al Roundup, mentre il Click FL, a base di Terbutilazina pura, provoca soprattutto debilitazione, sonnolenza, irregolarità del ritmo cardiaco e difficoltà respiratorie;

l'erbicida Coach, presentato in etichetta come adatto al controllo delle infestanti annuali di vigneti, frutteti e agrumeti, è a base di Glifosate e Terbutilazina, dalla cui reazione si produce Simazina. Da ricerche, ormai di pubblico dominio, risulta che l'esposizione ad erbicidi contenenti Simazina (così pure Atrazina, Trifluralin, Diclobenil, ecc.) va messo in stretta relazione con i seguenti effetti cancerogeni: tumori primari della pleura, del pericardio, del peritoneo, della tunica vaginale, dei testicoli, del mesotelio superficiale dell'ovaia;

il diserbante liquido ad azione totale Azoflor, che risulta inserito nella quarta

classe tossicologica in base ad un vecchissimo decreto del 1968 (decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255), è a base di clorato di sodio, che esplica azione irritante su pelle, mucose e occhi, ma ha effetti di ben altra portata sul sangue (formazione di metemoglobina, con distruzione dei globuli rossi), irritazione dei reni e danni al muscolo cardiaco, per esposizione, continuata;

l'insetticida Decis Flow, a base di Deltametrina pura (una delle 90 sostanze tossiche di cui sopra), ha potere irritante su pelle, occhi e mucose;

l'uso continuo delle sostanze di cui sopra entro il territorio cittadino rappresenta ormai un avvelenamento chimico sistematico che produce effetti su vasta scala, effetti che nel loro manifestarsi più evidente ed immediato spesso vengono scambiati come semplici influenze o allergie;

il diserbo sul suolo cittadino sarebbe normalmente attuabile con interventi meccanici non inquinanti -:

se non ritenga opportuno andare ad una revisione complessiva delle sostanze tossicologiche e, da subito, vietare l'uso delle sostanze sopradette almeno in ambito cittadino. (4-15661)

MUZIO. - *Al Ministro dei lavori pubblici*. - Per sapere - premesso che:

in data 11 marzo 1995 è stato pubblicato su vari giornali l'avviso di gara da parte della SpA concessioni e costruzioni autostrade Fintecna - Gruppo IRI;

la stessa gara doveva essere esperita secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e dall'articolo 5 del decreto n. 26/1995 per l'affidamento di lavori per la costruzione del tratto Carpugnino-Feriolo per il collegamento fra lo svincolo di Baveno e la strada statale n. 33 «del Sempione»;

le organizzazioni sindacali degli edili della provincia del Verbano-Cusio-Ossola

hanno peraltro chiesto spiegazioni sul mancato affidamento del tratto in questione;

la società Autostrade, in occasione di incontri, ha sempre dichiarato e assicurato che il lotto sarebbe stato consegnato alle imprese costruttrici entro il settembre 1995;

la provincia del Verbano-Cusio-Ossola ed il comune di Baveno si sono attivati perché siano espletate celermente le procedure di affidamento del tratto in questione -:

quali siano i motivi che fino ad oggi hanno ostacolato l'affidamento delle opere;

quali provvedimenti intenda adottare il Governo per rispondere alle attese più volte rappresentate anche in riferimento al centinaio di lavoratori edili che sarebbero interessati per un periodo di due anni alla realizzazione delle opere. (4-15662)

CECCONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

l'amministrazione del comune di Zagarolo, intendendo realizzare la costruzione di un edificio scolastico nella frazione di Valle Martella, con avviso pubblicato nell'Albo pretorio del marzo c.a., invitava alla gara per l'appalto dei lavori del primo stralcio imprese interessate che avessero i requisiti necessari;

all'invito aderivano, facendo richiesta di essere invitate alla gara di appalto, 16 imprese;

scaduti i termini validi per la richiesta di invito alla gara, l'amministrazione comunale non ritenendo il numero di imprese sufficienti, riapriva i termini per la richiesta di invito;

a parere del sottoscritto il numero di imprese che avevano risposto all'invito, 16, doveva essere considerato sufficiente, anche in rapporto all'entità dell'appalto a licitazione privata di lire 13.984.793 -:

se risulti il motivo per il quale l'amministrazione di Zagarolo abbia riaperto i termini per l'invito alle imprese. (4-15663)

CECCONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

nel 1992 alla amministrazione del comune di Zagarolo - sindaco Calzoletti Edoardo, vice sindaco Vallerotonda Sandro - veniva donato un progetto per la costruzione di una scuola elementare nella frazione di Valle Martella, redatto da professionisti residenti nella frazione;

i predetti professionisti rinunciavano altresì ad ogni pretesa per la direzione dei lavori;

nel giugno 1994 la nuova amministrazione - sindaco Vallerotonda Sandro - ritenendo il sito dove il progetto doveva realizzarsi non idoneo perché scosceso, non dava corso alla esecuzione del progetto redatto a titolo gratuito, spostando, sembra su proposta di una commissione tecnica, detto progetto in altro terreno con caratteristiche fisiche analoghe, a breve distanza dal primo affidando la redazione del nuovo progetto allo studio del vice sindaco del comune di S. Cesareo Geom. De Grandis Sergio e l'ingegner Ceccarelli Michele, che fa parte dello studio del geom. De Grandis, a titolo oneroso e dietro corresponsione di regolare parcella;

per il nuovo sito, che tra l'altro ricadeva in zona soggetta a vincolo archeologico successivamente soppresso, venivano iniziate le procedure di esproprio;

l'esecuzione del secondo progetto è stata posta in atto verso la fine del 1995, con un ritardo rispetto alla possibile esecuzione del primo progetto di 2/3 anni, con un maggior onere dovuto a pagamento della parcella dei professionisti del geom. De Grandis per la redazione del progetto e alla parcella professionale per la direzione dei lavori -:

se non ritengano che con l'affidamento del progetto della scuola nella fra-

zione di Valle Martella al geom. De Grandis Sergio e all'ingegner Ceccarelli Michele a titolo oneroso per l'amministrazione non si siano introdotti elementi di interesse personale, o quantomeno di certo elementi di danno patrimoniale per il comune di Zagarolo, quantificabile nel maggior onere per le spese di progettazione, di direzione dei lavori e di aumento del costo delle opere per realizzazioni delle stesse 2/3 anni dopo rispetto al progetto ottenuto a titolo gratuito dalla amministrazione Calzoletti-Vallerotonda nel 1992;

nella eventualità che si riscontri una lesione patrimoniale per il comune di Zagarolo quali iniziative si intendano adottare. (4-15664)

CECCONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

con deliberazione della giunta municipale del comune di Zagarolo n. 509 del 27 giugno 1995, esecutiva, era stato stabilito di provvedere all'appalto dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico in loc. Valle Martella - piano stralcio per l'importo di lire 913.984.793;

nella esecuzione della predetta deliberazione era stato pubblicato il relativo bando di gara dall'8 agosto al 19 settembre 1995;

a seguito della predetta pubblicazione erano pervenute al comune 39 istanze valide di partecipazione alla gara, mentre erano state escluse 2 istanze pervenute oltre i termini prescritti;

la regione Lazio al momento dell'espletamento della gara d'appalto non aveva ancora emesso il decreto di finanziamento dell'opera previsto con legge regionale 3 agosto 1993 n. 33;

la Cassa depositi e prestiti con nota del 27 aprile 1995 aveva comunicato di aver deliberato la concessione di un mutuo di lire 1.280 milioni per la realizzazione del 2° lotto della scuola stessa;

per quanto premesso, la giunta comunale del comune di Zagarolo con deliberazione n. 707 del 2 ottobre 1995, vista la nota di progettisti e direttori dei lavori ingegner Michele Ceccarelli e geom. Sergio De Grandis, con la quale comunicavano che nulla ostava alla realizzazione dei lavori previsti nel 2° lotto prima di aver eseguito quelli previsti nel 1° lotto, ritenute soddisfatte le esigenze di pubblicità con la pubblicazione del 1° bando relativo al 1° lotto, dopo aver revocato la propria deliberazione n. 509 del 27 giugno 1995 notificando solo l'oggetto dell'appalto a lavori di costruzione dell'edificio scolastico-2° stralcio per l'importo di lire 1.020.683.655, invitava le 39 ditte le cui istanze erano state dichiarate valide per la partecipazione alla gara per il 1° stralcio dei lavori e non ammetteva le due istanze pervenute oltre il termine sempre relativo ai lavori del 1° stralcio;

alla deliberazione n. 707 del 2 ottobre 1995 il responsabile di ragioneria del comune osservava « nulla da rilevare » in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione;

ad avviso del sottoscritto il procedimento amministrativo attivato dalla giunta comunale di Zagarolo di ammissione alla gara dei lavori del 2° stralcio delle sole 39 ditte che avevano presentato istanza nei termini, con esclusione delle due ditte che avevano presentato istanza fuori termine è profondamente scorretto, in quanto i due appalti di lavori di costruzione della scuola - 1° e 2° stralcio - dovevano essere oggetto di due distinti atti amministrativi, con modalità di invito a partecipare alle ditte distinte e separate;

la procedura anomala e illegittima messa in atto dalla giunta municipale del comune di Zagarolo può essere giustificata solo con il fatto che domenica 19 novembre si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, secondo una prassi scorretta, adottata in campagna elettorale da maggioranze prevaricatrici dei diritti delle minoranze, che non hanno facoltà di disporre atti amministrativi per catturare i

voti dell'elettorato, in spregio assoluto delle pari condizioni che nella competizione elettorale una seria democrazia dovrebbe assegnare alle parti in competizione -:

se il procedimento amministrativo messo in atto dalla giunta comunale di Zagarolo con la propria deliberazione n. 707 del 2 ottobre 1995 debba considerarsi corretto e legittimo;

nella eventualità che la deliberazione sopra citata non debba considerarsi legittima, se siano state rispettate le pari condizioni di competizione elettorale che una democrazia seria dovrebbe assegnare alle maggioranze ed alle minoranze e quali iniziative con carattere di urgenza si intendano assumere per invalidare la delibera della giunta comunale n. 707 del 2 ottobre 1995. (4-15665)

OLIVERIO. - *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

i lavori di ripotenziamento ed adeguamento ambientale della centrale termoelettrica di Rossano (CS) da parte dell'ENEL stanno avvenendo in difformità alla convenzione stipulata in data 3 marzo 1994 con il comune di Rossano ed ai decreti ministeriali autorizzativi del MICA del 26 luglio 1991 e del 4 dicembre 1994. Si configura anche una ipotesi di violazione delle leggi nn. 319 e 650 per le modalità di stoccaggio dei fanghi e delle ceneri prima del loro smaltimento in discarica esterna e della legge n. 502/1993 per quanto attiene la qualità dell'aria e le emissioni in atmosfera.

A supporto di tali ipotesi si precisa quanto segue:

1) l'ENEL, in violazione al decreto ministeriale 12 luglio 1990, all. 3, non ha fornito i dati misurati in continuo delle emissioni di SO₂, NO₂, polveri ad ossigeno da fornire, secondo le norme richiamate, a partire dal 31 dicembre 1994;

2) in difformità a quanto previsto dal comma 2 del punto 1.3 dell'allegato 4 alla convenzione sottoscritta il 3 marzo 1994 con il comune di Rossano, nessun rappresentante del comune è stato invitato, sia in sede di approvazione che di esame dei rapporti di avanzamento delle attività per quanto concerne il piano sperimentale di indagini meteorologiche di cui al decreto ministeriale MICA 26 luglio 1991;

3) il progetto di monitoraggio biologico di cui al predetto decreto ministeriale ed al punto 2.1 comma 1 - all. 4 alla convenzione ENEL-comune di Rossano, evidenzia che l'area di monitoraggio è molto più ristretta di quella delle possibili ricadute, che non sono stati previsti biosensori attivi per NO₂ e per O₃ (ozono), per l'acqua fluviale, di falda e marina;

4) il piano di risanamento acustico è stato realizzato in area diversa da quella in cui sono state eseguite le misure fonometriche sicché risulta impossibile un raffronto tra le misure prima e dopo il risanamento ed inoltre il rapporto sui risultati è redatto in difformità alle prescrizioni di cui al punto 9 dell'All. 8 al DPCM 1° marzo 1991;

5) nel corso della visita del 3 agosto 1995 il consulente tecnico della amministrazione comunale di Rossano ha rilevato:

a) « le ceneri stoccate in una discarica recintata sono scarsamente umidificate e, visto l'alto contenuto di cadmio, possono rappresentare un pericolo per l'ambiente circostante soprattutto marino. Inoltre, l'area di stoccaggio risulta piena all'80 per cento della capacità di stoccaggio, con il materiale non livellato e quindi più esposto ai venti che possono trasportare il particolato »;

b) « i fanghi provenienti dall'impianto di depurazione vengono sistemati in un bacino non recintato, non sono livellati, si presentano asciutti e polverulenti. Nel bacino non sono previsti ugelli né manichette per umidificare i fanghi ... »;

c) « la temperatura dell'acqua di raffreddamento allo scarico viene monito-

rata in difformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 della legge n. 502 del 6 dicembre 1993 » -:

quali iniziative intendano assumere al fine di:

1) attivare le necessarie verifiche in relazione al rispetto della legislazione vigente e di quanto stabilito nella convenzione ENEL-comune di Rossano in materia di tutela ambientale;

2) realizzare un sistema di controllo e di monitoraggio per la verifica costante degli effetti sull'ambiente (salute, territorio, aria, acqua, ecc.) fornendo sistematicamente i dati al comune ed alle istituzioni competenti;

3) realizzare gli adeguamenti ambientali della centrale evitando ulteriori inaccettabili ed insopportabili rinvii sinora « giustificati » dall'ENEL facendo ricorso all'*escamotage* del periodo di « prove tecniche » relativamente ai turbogas;

4) realizzare l'immediato interrimento dell'elettrodotto (150 mila volt) che attualmente attraversa il centro abitato di Rossano per una lunghezza di chilometri 4,2. (4-15666)

CECCONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.*
- Per sapere - premesso che:

sulla strada statale n. 6 Casilina, tra il chilometro 45 e il chilometro 47, dopo l'abitato di Valmontone, esistono due curve succedentisi a due rettilinei le quali, per la naturale conformazione del terreno, risultano sempre in ombra, per cui il manto stradale risulta sempre viscido per la condensa di umidità che non riesce ad evaporare;

le due curve rappresentano situazioni oggettive di pericolo per l'asfalto viscido, come chiaramente indicato dal frequente verificarsi di incidenti dovuti a vetture che invadono la corsia opposta per difettosa aderenza offerta dal manto stradale reso viscido dall'umidità;

per diminuire la pericolosità delle due curve, l'ANAS è intervenuta con segnaletica orizzontale di « rallentare » mentre, a nostro avviso, l'unico intervento serio per diminuire la pericolosità delle due curve consiste nella « graffiatura » dell'asfalto, che aumenta l'aderenza delle vetture evitandone lo slittamento, come del resto chiesto dalla locale Stazione dei Carabinieri di Valmontone, i quali debbono sistematicamente intervenire al verificarsi di ogni incidente -:

quali iniziative si intendano adottare per diminuire la pericolosità delle due curve presenti sulla strada statale n. 6 Casilina tra il chilometro 45 e il chilometro 47, dopo l'abitato di Valmontone.

(4-15667)

MURATORI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.*
- Per sapere - premesso che:

migliaia di famiglie romane formate da onesti lavoratori abitano in appartamenti di proprietà di enti pubblici e non hanno mai fruito dei vantaggi concessi da detti enti ai « vip » implicati nelle indagini di « affittopoli »;

numerosi di questi cittadini pagano canoni di locazione particolarmente alti, come altissimi sono i prezzi di detti appartamenti immessi dagli enti nel mercato della compravendita, grazie ad attribuzioni di categorie catastali « gonfiate »;

la corte d'appello civile di Roma ha dichiarato sproporzionata una categoria catastale di immobili dell'INAIL perché i materiali di costruzione sono risultati di scarsa qualità -:

quali immediati provvedimenti si intendano prendere al fine di tutelare la giustizia dei diritti delle migliaia di cittadini romani che devono sottostare a tali gravi fatti;

se non si ritenga opportuno varare immediatamente una commissione speciale che accerti le effettive categorie catastali assegnate ai complessi edilizi degli enti

pubblici al fine di sgravare i cittadini da spese e lungaggini giudiziarie-amministrative. (4-15668)

AMORUSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 febbraio 1994 il signor Francesco Baccasile nato il 7 giugno 1929, residente in Bisceglie (BA) in Via Cosmai, 27, presentava domanda di pensione di vecchiaia presso la sede INPS di Andria (BA) —:

quali siano i motivi che ancora ostacolano la definizione della pratica, non avendo il nominato ricevuto da allora nessuna notizia dall'Ente di competenza in merito al suo caso. (4-15669)

PISTONE. — *Ai Ministri dei trasporti e navigazione e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

presso l'Azienda consorziale trasporti di Trieste (ACT) agisce la rappresentanza sindacale di base, aderente alla federazione RdB-CUB, organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa firmataria di contratto in tutto il settore pubblico cui la pretura di Trieste con ordinanza del 4 febbraio 1994 ha riconosciuto tutti i diritti sindacali di cui al titolo III della legge n. 300/1970 condannando come antisindacale il comportamento dell'ACT, che tali diritti negava, e ordinandogli la cessazione di tale illegittima attività;

l'ACT non ha inteso comunque stabilire corrette relazioni sindacali, perdurando in un atteggiamento di netta chiusura ad ogni richiesta di incontro e alle rivendicazioni sostenute dalla RdB in relazione all'accordo aziendale, votate dal 70 per cento del personale;

a seguito di ciò la RdB, che per numero di iscritti risulta essere la terza organizzazione sindacale in azienda, proclamava lo stato di agitazione interessando la prefettura e le autorità competenti;

fallita la mediazione del prefetto di Trieste per l'intransigenza dimostrata dall'ACT nell'escludere la RdB dal tavolo di contrattazione aziendale, la stessa, allo scopo di evitare disagio alla cittadinanza, invitava i lavoratori a prestare la propria attività lavorativa per un giorno senza la divisa;

a questa forma di protesta civile e non dannosa per gli utenti l'ACT rispondeva con le sanzioni disciplinari decurtando di un'intera giornata lavorativa lo stipendio dei lavoratori che avevano aderito alla protesta e continuava nell'opera di repressione ai danni dei rappresentanti RdB, Giannolla e Puglia, ai quali comminava provvedimenti punitivi consistenti nella proroga di due anni degli aumenti dello stipendio —:

quali provvedimenti intendano prendere per far sì che l'ACT di Trieste receda da un'inspiegabile comportamento antisindacale foriero di nuove tensioni e di accresciuti disagi per la cittadinanza e gli utenti del servizio pubblico. (4-15670)

BARTOLICH. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di aprile del 1995 dalla Direzione regionale del dipartimento delle entrate di Milano, veniva diramata una nota nella quale si stabiliva come scadenza per i rimborsi sia in conto residui che in conto competenza, il primo semestre dell'anno al fine di destinare gli interessi risparmiati ai progetti finalizzati di cui all'articolo 5 della legge n. 133 del 1994; il 20 maggio dell'anno in corso la Direzione regionale chiedeva inoltre il puntuale adempimento di quanto disposto e di conoscere eventuali ostacoli che potevano sorgere nell'effettuare i rimborsi nei termini stabiliti;

verificato dal Ministero che quanto disposto poteva essere adempiuto, la sezione staccata di Como ordinava ai servizi contabili di provvedere al pagamento dei

rimborsi di maggiore importo al fine di esaurire i fondi disponibili nel minor tempo possibile;

attraverso una lettera datata 14 giugno inviata al Direttore della sezione staccata di Como, il personale faceva rilevare che il pagamento in via prioritaria delle somme di maggior importo avrebbe danneggiato i piccoli contribuenti ledendo il loro diritto ad accedere al rimborso sulla base della priorità cronologica della presentazione della domanda;

in data 20 giugno la Direzione regionale ribadiva che i fondi dovevano essere esauriti entro il 30 giugno per realizzare un risparmio sugli interessi e conseguire gli obiettivi dei progetti finalizzati in corso -:

perché nell'aprile del 1995 sia stato avviato dal Ministero delle finanze il progetto finalizzato riservato ai centri servizio, agli uffici imposte e alle sezioni staccate escludendo però da esso i servizi contabili che di conseguenza dovevano fare fronte ad una mole di lavoro aggiuntivo per effettuare i pagamenti predisposti dagli uffici interessati al progetto;

a quale criterio amministrativo si riferisca l'ordine del direttore della sezione staccata di Como di effettuare i pagamenti dei rimborsi a partire dalle somme più elevate;

se non si ritenga sia un'incongruenza la motivazione addotta dalla Direzione regionale, a giustificazione della insolita procedura, e cioè il risparmio degli interessi, quando è noto che essi maturano con scadenza semestrale, quindi in questo caso erano già scattati il 1° giugno e sarebbero nuovamente maturati il 30 novembre.

(4-15671)

DEL NOCE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

le iniziative di carattere solidaristico promosse dalla RAI vedono spesso la partecipazione oltre che di personaggi del

mondo scientifico e culturale anche di illustri esponenti dello spettacolo e della canzone;

il Direttore di RAI 1, dottor Brando Giordani, ha dichiarato in un'audizione pubblica alla Commissione Vigilanza RAI nello scorso mese di ottobre, che alcuni artisti non accettano di partecipare a iniziative benefiche se non dietro compenso;

esiste un precedente di tre anni fa che vide protagonista Paolo Villaggio che chiese ed ottenne 80 milioni di lire per partecipare alla trasmissione Theleton;

l'interrogante ritiene che non sia moralmente accettabile che trasmissioni volte alla ricerca di fondi per temi di interesse sociale come la lotta alla distrofia muscolare e al cancro, possano costituire oggetto di speculazione da parte di alcuni personaggi di una certa notorietà -:

i nomi degli artisti che si esibiscono gratuitamente e quelli che ricevono compensi consistenti. (4-15672)

OLIVERIO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

dal 1993 il comune di Rossano Centro (CS) rimane privo della presenza di un presidio di forze dell'ordine essendo stati trasferiti a Rossano Scalo il comando stazione e quello di Compagnia dei Carabinieri;

il comune di Rossano ha ripetutamente chiesto che il comando stazione dei Carabinieri permanesse in Rossano Centro dove risiedono 7 mila abitanti. Infatti, il passaggio sporadico di una squadra volante è assolutamente insufficiente a garantire il normale presidio di un centro abitato di tali dimensioni;

nel comune di Rossano Centro da più tempo si verifica un incremento di reati contro il patrimonio (furti, rapine, ecc.) e nell'ultimo periodo si segnala un abituale spaccio di sostanze stupefacenti;

migliaia di cittadini hanno sottoscritto, ben due volte, un documento per

sollecitare gli organi competenti a corrispondere alla comprensibile e giustificata esigenza di istituire un comando stazione dei Carabinieri in Rossano Centro;

il comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza ha espresso in proposito parere favorevole ed, in tal senso, sarebbe stata inoltrata richiesta al Ministero;

il comune ha da sempre espresso piena disponibilità a fornire locali idonei ad ospitare una caserma dei Carabinieri;

forte è la preoccupazione nella popolazione residente a causa dei ritardi sino ad ora registrati —:

se non ritenga di dover assumere le iniziative più opportune affinché venga istituito, entro breve tempo, nel comune di Rossano Centro un comando stazione dei Carabinieri, anche al fine di contribuire a ripristinare un clima di tranquillità nella popolazione. (4-15673)

PORTA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel gennaio 1991, vennero iniziati i lavori per il prolungamento della S.P. n. 44 con variante all'abitato di Lentate sul Seveso e raccordo alla S.S. n. 35 «dei Giovi», lavori che sarebbero dovuti terminare il 27 febbraio 1992 ed oggi bloccati;

sulla S.S. 35, transitano ogni giorno circa 50.000 veicoli, la maggior parte delle volte costretti a stazionare in lunghe colonne, aumentando in modo notevole l'indice di inquinamento atmosferico e sono, provocando tutto ciò danni soprattutto alla salute dei cittadini del comune di Lentate, interessato all'attraversamento — appunto — della S.S. 35;

in lettera del 10 giugno 1994, il presidente della Serravalle S.p.A., dottor Antonio Salvini, rispondeva di poter aprire al traffico il tronco di Lentate entro il primo settembre 1995;

alla data odierna risultano essersi costruiti due comitati di cittadini decisi a far valere i loro diritti in merito al fatto che venga posto fine all'attuale aumento di inquinamento acustico-ambientale, causato dal continuo slittamento dei tempi di realizzazione dei lavori in questione;

fino ad oggi tali lavori hanno comportato una spesa di lire 52.998.000;

in lettera 17 ottobre 1995 il Ministero dei lavori pubblici, ad una mia precedente interrogazione, rispondeva testualmente: «...valutando in circa 4 miliardi il costo delle maggiori lavorazioni occorrenti»;

in data 9 novembre 1995 in una riunione svoltasi presso la sede della regione Lombardia: presenti il sottoscritto Porta Maurizio, il sindaco di Lentate Silvano Clerici, l'assessore regionale Pozzi Giorgio, l'assessore della provincia di Milano Ugo Targetti, l'assessore della provincia di Como Aldo Minotti, una delegazione di cittadini costituitisi in comitati, il Presidente della società concessionaria dottor Antonio Salvini affermava che per il completamento della succitata opera sarebbero occorsi non meno di 13 miliardi;

in detta riunione sempre il dottor Salvini affermava, che per giungere alla realizzazione definitiva dell'opera, sarebbero occorsi altri 2 anni —:

se non si ravvisi — da parte del Ministro — la necessità di intervenire con azioni che rendano possibile la ripresa e il completamento dei lavori specificando esattamente la data di ultimazione dei lavori, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei cittadini, e per non vanificare i finanziamenti per le opere già eseguite;

se non si reputi necessario procedere ad un accertamento delle responsabilità per la situazione che si è venuta a creare e in caso di accertamento positivo agire di conseguenza. (4-15674)

ALEMANNI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

dall'inizio dell'anno ai primi di ottobre nessun contributo è stato erogato alle

organizzazioni non governative (ONG) né in relazione ai 108 miliardi già stanziati per progetti già avviati o conclusi (con grave danno per le organizzazioni), né in relazione al finanziamento di nuovi progetti, per i quali erano disponibili a bilancio 106 miliardi di residui 1994 più 59 miliardi dello stanziamento per le ONG del 1995 sul capitolo 4481;

a dodici mesi dal deposito dei primi documenti per nessun progetto si è concluso l'iter di approvazione in deroga al termine dei 180 giorni stabilito dalle vigenti norme (legge n. 121 del 17 febbraio 1994, DM n. 171 del 3 marzo 1995 e n. 163 decreto-legge del 12 maggio 1995), a conferma della evidente mancanza di funzionalità dei meccanismi burocratici previsti, già denunciata più volte dalle organizzazioni;

ulteriore motivo di preoccupazione è rappresentato dalle carenze di garanzie per i volontari impegnati in servizio, come può essere dimostrato dal caso dei 6 morti in Zaire, che non godevano di alcuno dei riconoscimenti di legge -;

se ritenga di dover provvedere in merito ad una rapida erogazione di quei fondi, per altro già stanziati, che non vengono erogati per una incredibile, ingiustificata e sospetta lentezza nelle procedure di accertamento dei rendiconti;

se non ritenga indispensabile intervenire riguardo ai fondi previsti per nuovi progetti da realizzarsi a partire dal 1995;

se non ritenga opportuno costituire, tenuto conto della insostenibile situazione in cui si trovano ad operare i soggetti protagonisti della cooperazione internazionale, un tavolo di confronto tra le ONG, il Governo ed una rappresentanza di Parlamentari al fine di poter sviluppare un serio ed organico progetto in questo importante settore. (4-15675)

DEL GAUDIO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

con istanza datata 7 luglio 1994, il dottor Luigi Campora, nella sua qualità di

curatore del fallimento dell'azienda Ferrero impianti a macchina s.r.l., con sede e stabilimento in Vado Ligure (SV) via Privata Trento 4, chiedeva la proroga del trattamento straordinario, di integrazione guadagni destinato ai lavoratori dell'azienda, per un periodo di sei mesi dal 9 giugno 1994 all'8 dicembre 1994;

tale istanza è risultata respinta per mancanza, tra la documentazione allegata, della relazione prevista dal comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 223 del 1991;

in relazione a tale carenza va comunque fatto rilevare che, nel testo della citata istanza, si dava notizia - comunque - di una società intenzionata a rilevare l'attività aziendale;

questa ipotesi si sta ormai concretizzando, come precisato in un verbale di incontro avvenuto il 6 luglio 1995, con la presenza delle organizzazioni sindacali, presso l'Unione industriali di Savona e la relativa presentazione di una piattaforma industriale;

su queste basi è stato richiesto, in data 31 luglio 1995, il riesame della richiesta di proroga del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni per il periodo dal 9 giugno 1994 al 9 dicembre 1994 -;

se il Ministro non intenda verificare l'opportunità di sollecitare, per il caso in fattispecie, una procedura d'urgenza al fine di soddisfare le legittime aspettative dei lavoratori. (4-15676)

PISTONE. - *Ai Ministri delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Per sapere - premesso che:

faccio seguito alla mia interrogazione del 20 luglio 1995;

il TAR del Lazio, Sezione distaccata di Latina, con decreto del 29 settembre 1995 ha annullato per condotta antisindacale il provvedimento ministeriale dell'11

agosto 1995, n. 44895, con il quale il dottor Odelio Mascia, dirigente superiore, in servizio - quale titolare - presso l'ufficio provinciale IVA di Latina, veniva trasferito al « Servizio contabilità » della direzione regionale delle entrate per il Lazio senza preventivo assenso della organizzazione sindacale DIRSTAT-finanze della quale il funzionario risulta essere segretario provinciale;

quantunque il citato decreto fosse immediatamente esecutivo, al predetto funzionario è stato impedito di riassumere le funzioni in Latina, su espressa disposizione impartita dal dirigente regionale dottor Mario Vittorio Mancini e formalizzata dagli ispettori fiscali con verbale del 17 ottobre 1995;

inoltre, di fatto, il dottor Mascia risulta illegittimamente sospeso dal servizio, in tal senso traducendosi l'espressione « saranno fornite a cura dell'amministrazione, tempestive istruzioni sulla data dell'eventuale riammissione » contenuta nella nota regionale n. 77975 - Divisione XIII - del 16 ottobre 1995;

conservando il provvedimento del TAR, anche se opposto, l'immediata esecutività, la mancata rimozione degli effetti prodotti da atto nullo comporta aperta violazione dell'esercizio in concreto dei diritti propri delle organizzazioni sindacali, nonché inefficacia degli atti posti in essere dall'attuale dirigente dell'ufficio IVA di Latina, con conseguente possibile danno per l'erario -;

se non ritengano il comportamento tenuto dall'amministrazione, diversificante in negativo la posizione del Mascia da quella degli altri colleghi che, inquadrati nella stessa qualifica di dirigente superiore, continuano a rimanere nelle precedenti sedi di servizio in aperto contrasto con le direttive impartite dal Ministro Tremonti ed ipotizzante la sussistenza di altri motivi in merito ai quali sarebbe opportuna ed urgente una indagine affidata al SECIT e tendente ad accertare in modo particolare se la revoca del distacco dal I ufficio IVA di Roma a quello di Latina del direttore

tributario dottor Molinaro Domenico e il successivo trasferimento del Mascia, non siano da porre in relazione all'esigenza di frenare, ovvero di articolare diversamente, l'attività di accertamento che - iniziata nel 1992 con recuperi di una base imponibile di circa sessanta miliardi a carico di operatori economici emittenti e/o utilizzatori di fatture false - stava per essere estesa dalla zona pedemontana a quella del sud pontino, che sembra godere di particolari « attenzioni » centrali e periferiche.

(4-15677)

CARAZZI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

l'azienda siderurgica Falck sta uscendo dal comparto siderurgico in una fase in cui aumenta la dipendenza dalle importazioni;

la chiusura della fabbrica Falck di Sesto San Giovanni (Milano) è prevista per il prossimo 18 novembre;

per un migliaio di lavoratori manca ogni certezza di reimpiego;

il piano di reinvestimento presentato dalla azienda per accedere ai contributi aggiuntivi erogati dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, si è rivelato effimero e privo di effetti occupazionali adeguati -;

come intenda garantire che l'impegno assunto da Falck nei confronti dei 960 dipendenti non venga disatteso;

se non ritenga necessaria la sospensione della annunciata scadenza di chiusura del 18 novembre, non essendo definite le prospettive di reimpiego per la forza lavoro dello stabilimento Falck di Sesto San Giovanni;

se sia stato preso in considerazione il piano di reindustrializzazione presentato dal comune di Sesto San Giovanni nell'ambito di un consorzio di sviluppo, cui partecipano oltre al comune, anche la provincia di Milano e la regione Lombardia;

a quale punto di realizzazione si trovi l'osservatorio da istituirsi presso il Ministero dell'industria, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 1-bis, per rilevare i dati relativi al mercato e quelli relativi alla occupazione. (4-15678)

BONFIETTI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

dalla questura di Bologna è stato trasferito a dirigere un commissariato di zona il dottor Preziosa, già vice capo squadra mobile;

si tratta dell'ultimo di una serie di provvedimenti, senza spiegazione, di riorganizzazione della questura di Bologna, sui quali la sottoscritta aveva già chiesto spiegazioni —:

quale logica complessiva determini questi provvedimenti in una questura come quella di Bologna, sottoposta per altro a dure critiche (si veda la relazione del dottor Serra) in relazione alle vicende della Uno bianca;

se risponda al vero la notizia che l'unico settore non sottoposto a cambiamenti sia proprio quello dove avevano operato i componenti della banda della Uno bianca. (4-15679)

CALDEROLI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

le dimissioni del medico responsabile del distretto sanitario di Scanzorosciate (BG), oggi appartenente all'USSL 12 hanno fatto scattare l'interruzione del servizio, causando notevoli disagi dall'utenza del territorio e a quella dei paesi limitrofi;

da oltre un mese, nonostante le proteste dei cittadini e i numerosi solleciti da parte dell'assessorato ai servizi sociali dell'amministrazione comunale di Scanzorosciate, il servizio resta sospeso;

il servizio è ritenuto di estrema necessità per l'utenza di età avanzata e per quella delle fasce più deboli;

il distretto garantisce servizi medici essenziali, quali prelievi per analisi, *pap-test*, prenotazioni protesiche, vaccinazioni e svolge servizi burocratici di evidente necessità, quali: richieste di invalidità, esenzioni da *ticket*, esenzioni per maternità e gestione della convenzione con altre USSL;

il servizio è rivolto a numerosi paesi limitrofi e raggiunge un'utenza di oltre venticinquemila persone —:

se non si ritenga di sollecitare il direttore generale dell'USSL di competenza al fine di adoperarsi nel risolvere concretamente la problematica locale;

entro quale data si intenda ripristinare il servizio per soddisfare l'utenza del territorio coinvolto. (4-15680)

COCCI e CESETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

nella risposta del sottosegretario di Stato per il tesoro, dottor Vegas, a precedenti interrogazioni concernenti la gestione, nella Cassa di risparmio di Fermo S.p.A., del controverso affidamento Supercasa S.r.l., si riferiva la sola versione offerta fin dall'inizio dalla banca fermana, ovvero che il mancato recupero coattivo da parte della Carifermo S.p.A. nei confronti del cliente insolvente sarebbe stato giustificato dal fatto « che i fidi concessi al cliente stesso sarebbero stati per la maggior parte assistiti da garanzie e pertanto ha ritenuto di non pregiudicare con azioni esecutive le possibilità di un totale recupero dei propri crediti » ed inoltre « che non sarebbero mai stati presentati allo sconto da parte dello stesso cliente titoli falsi »;

la sentenza n. 96 dell'8 maggio 1995, emessa dal pretore del lavoro di Fermo, a seguito della quale i due lavoratori destituiti sono stati reintegrati in servizio presso la Carifermo S.p.A., contiene motivazioni esattamente opposte alla dichiarazioni fornite al Ministro dalla banca fermana, ovvero che:

a) le garanzie dell'affidamento in parola erano inadeguate;

b) la banca ha sofferto notevole danno dalla malaccorta gestione dell'affidamento Supercasa;

c) c'è motivo grave per dubitare dell'autenticità delle cambiali scontate dal cliente presso la Carifermo;

d) la Carifermo S.p.A. dà sufficiente motivo per dubitare che abbia adempiuto, quanto alla contabilizzazione della posizione fiduciaria compromessa, ai suoi obblighi di trasparenza e veridicità degli ultimi bilanci;

la giustificazione portata dalla Carifermo circa la mancata realizzazione delle garanzie è un palese non senso, volendo essa far credere che il criterio se ricorrente o no alle garanzie sia la loro adeguatezza (che invece dovrebbe essere sempre assicurata) anziché l'irrecuperabilità o meno del credito in essere -:

se alla stregua di quanto in premessa si ritenga che sarebbe grave omissione dell'organo di vigilanza, cui il presente testo è doverosamente inoltrato, astenersi o ritardare di accertare le eventuali disfunzioni e/o illeciti compiuti o tollerati nella Carifermo S.p.A., di cui tanti e tali sono gli indizi emersi nell'accertamento giudiziario, in particolare in ordine alla mancata imputazione al conto « sofferenze » e quindi alla mancata svalutazione del credito in parola con conseguente falsa comunicazione sociale in sede di approvazione degli ultimi bilanci annuali della Carifermo S.p.A. ed inevitabile alterazione dell'utile netto denunciato;

se risponda a verità che il collegio dei sindaci revisori della Carifermo S.p.A. ha provveduto con propria autonoma iniziativa a segnalare formalmente alla Banca d'Italia l'omessa imputazione al conto sofferenza di alcune posizioni creditorie compromesse dalla Carifermo S.p.A., tra cui quella trattata nella presente interrogazione. (4-15681)

COCCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

presso la pretura circondariale di Ascoli Piceno operano sei magistrati togati e otto vice pretori onorari;

dei sei magistrati togati, il pretore dirigente svolge le funzioni di giudice per le indagini preliminari, uno svolge in permanenza funzione giudicante penale esclusivamente presso la sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, un altro svolge la funzione giudicante penale presso la sede circondariale e la funzione di giudice del lavoro presso la sola sezione distaccata di San Benedetto del Tronto ed i restanti tre sono addetti alla procura circondariale con funzioni di pubblico ministero;

gli otto vice procuratori onorari sono anch'essi impiegati nella funzione di pubblico ministero;

la giustizia civile è amministrata in modo pressoché esclusivo dai vice pretori onorari peraltro chiamati a svolgere le proprie funzioni senza alcun criterio di razionalità;

le cause di lavoro e previdenziali pendenti dinanzi alla sede circondariale sono esclusivamente affidate a due vice pretori onorari con livelli di produttività estremamente differenziati tanto che in taluni ruoli non risulta depositata alcuna sentenza a mente dell'articolo 133 del codice di procedura penale dall'inizio del corrente anno ad oggi;

anche la volontaria giurisdizione è affidata esclusivamente ai vice pretori onorari -:

quali iniziative indanda adottare affinché la giustizia civile sia amministrata prevalentemente da magistrati togati;

se non ritenga di individuare una specifica priorità di intervento nella copertura della sezione lavoro. (4-15682)

COCCHI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la legge 3 giugno 1980 n. 243, ha dato alle regioni la possibilità di provvedere alla

riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici entro cinque anni dalla sua emanazione;

in realtà, per ragioni burocratiche, il periodo utile per la realizzazione di tali corsi è stato ben più breve dei cinque anni previsti dalla legge e ciò ha impedito che tutto il personale interessato alla riqualificazione potesse parteciparvi a causa dell'impossibilità di potersi assentare dal servizio per motivi inerenti l'organizzazione del lavoro;

la Direzione generale del Ministero della sanità, in riscontro alle richieste di alcune regioni di riaprire i termini per l'organizzazione di nuovi corsi di riqualificazione ha sollecitato le stesse a trasmettere proposte dettagliate di legge da sottoporre al Consiglio dei ministri, tali proposte sono state formulate sia dalle regioni che dalle organizzazioni sindacali -:

se non intenda adottare, tenuto anche conto del numero ridotto di interessati e del fatto che è venuta meno l'impossibilità di partecipare per motivi di servizio, una iniziativa legislativa che dia la possibilità alle regioni di riqualificare, anche con unico corso, gli infermieri generici e gli infermieri psichiatrici in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 243 del 1980.

(4-15683)

VALPIANA. - *Al Ministro della difesa.*
- Per sapere - premesso che:

Giovanni Ripamonti è residente in Corso Emanuele Filiberto 99, Lecco, distretto Militare di Como;

Ripamonti ha presentato dichiarazione di obiezione di coscienza il 16 giugno 1994;

il riconoscimento è stato protocollato dal D.M. di Como in data 6 settembre 1995 e notificato all'odc in data 21 settembre 1995;

il Ripamonti, entro i 20 giorni di tempo a sua disposizione, ha inviato in

data 5 ottobre 1995, lettera al Ministero della Difesa per comunicare: la sede di assegnazione desiderata (facendosi richiedere parallelamente dall'ente), la richiesta di avvicinamento alla sede di studi, poiché rientrava nella casistica cui l'avvicinamento dovrebbe essere concesso (studente universitario cui mancano per laurearsi non più di due esami e la tesi);

in data 20 ottobre 1995 (solo un mese dopo la notifica del riconoscimento) il Ripamonti si è visto recapitare la cartolina per svolgere il servizio civile, a partire dal 4 dicembre 1995, presso il comune di Adorno Micca (provincia di Vercelli);

in molti casi, come quello sopradescritto, l'obiettore riceve la cartolina per il servizio civile in tempi molto (troppo) ravvicinati alla comunicazione dell'accoglimento della dichiarazione di obiezione;

questo significa che Levadife decide la sede di assegnazione senza concedere all'obiettore: di farsi richiedere nominativamente da parte dell'ente, di avanzare, se ne ha diritto, richiesta di avvicinamento, presentando la documentazione relativa;

sempre più spesso molti obiettori che potrebbero essere assegnati ad enti disposti a richiederli, non fanno in tempo a far pervenire al Ministero della Difesa la richiesta nominativa avanzata dall'ente dopo l'accoglimento della domanda -:

se la possibilità di ottenere l'avvicinamento sia un diritto o sia concessa dal Ministero in base all'insindacabile giudizio;

in base a quali criteri venga disposto;

se prima di decidere l'assegnazione, il Ministero non conceda all'obiettore un tempo utile affinché questi possa presentare la documentazione relativa. (4-15684)

PISTONE. - *Al Ministro dell'interno.* -
Per sapere - premesso che:

dal 24 settembre del 1993 duecentotrenta nuclei familiari hanno preso pos-

sesso di tre immobili siti in via Capo delle Armi 220, ad Ostia, di proprietà della Federimmobiliare srl;

la società proprietaria non ha mai fatto richiesta di reintegro in possesso degli immobili in questione;

il suddetto complesso immobiliare versava da circa quindici anni in stato di incuria e di abbandono;

le famiglie che oggi abitano i palazzi in via Capo delle Armi 220 provengono da situazioni alloggiative precarie;

le duecentotrenta famiglie in oggetto sono in possesso di regolari certificati di residenza e titolari di contratto di fornitura energia elettrica di tipo forfettario, erogata dall'ente Acea;

da due anni ad oggi la richiesta di energia elettrica è aumentata progressivamente e la fornitura di tipo forfettario si è fatta insufficiente nonché pericolosa per la sicurezza dei residenti;

le famiglie residenti in via Capo delle Armi hanno sollecitato a più riprese l'intervento degli enti preposti al fine di risolvere il suddetto problema e che, per quanto ci è dato conoscere, in data 17 ottobre 1994 l'assessore alla casa del comune di Roma Amedeo Piva presentava richiesta all'Acea di verificare gli adempimenti necessari per stipulare un rapporto diretto di utenza (prot. n. 83/94 Ass/Casa); che in data 14 dicembre 1994 l'assessore Piva invitava il presidente dell'Acea, il prefetto di Roma, il capo di gabinetto del sindaco e il sindaco stesso a intervenire ad una riunione su convocazione del prefetto, nei tempi più brevi possibili, vista la delicatezza della questione dal punto di vista sociale ed umanitario; che, trascorse le festività natalizie, nella sede della prefettura di Roma si è svolta una riunione a cui hanno preso parte il segretario del prefetto, signor De Meo, l'assistente dell'assessore alla casa, signor Lusi e il vice presidente dell'Acea, in seguito alla quale, tramite telegramma, la prefettura invitava l'Acea a stipulare contratti regolari di fornitura energia elettrica;

le numerose richieste in merito ad un impegno formale da parte delle autorità competenti si sono rivelate improduttive di qualsivoglia miglioramento della situazione e che a tutt'oggi non è giunta alcuna risposta alle questioni sollevate;

i lavori di installazione di un nuovo impianto idoneo alla regolare fornitura di energia elettrica sono stati realizzati dalle famiglie residenti e a loro completo carico;

il rigido clima invernale acuisce ulteriormente la gravità della situazione, mettendo a repentaglio la vivibilità all'interno dei tre palazzi in questione, abitati da un gran numero di bambini e anziani -;

se il Ministro dell'interno intenda intervenire presso il prefetto di Roma affinché si impegni formalmente per l'allaccio urgente della corrente elettrica a carico dei residenti di via Capo delle Armi 220.
(4-15685)

VOZZA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

nella prossima tornata amministrativa del 19 novembre si voterà anche nel comune di S. Antonio Abate (NA), precedentemente sciolto per camorra;

nel corso dello svolgimento della campagna elettorale si stanno manifestando fenomeni degenerativi e veri e propri tentativi di condizionamento del voto;

semberebbe, in particolare, che qualche industriale conserviero per sostenere la campagna elettorale di un candidato a sindaco dell'area di centro-destra, stia distribuendo in omaggio cassette di pelati ai propri dipendenti e anche a singoli elettori;

ad alcuni lavoratori sarebbe stato fatto compilare un questionario dove si chiede di specificare il numero dei componenti della famiglia e il seggio in cui dovrebbero votare;

assunzioni che in altri anni venivano fatte nel mese di dicembre sarebbero state

anticipate a settembre-ottobre per utilizzarle in cambio della promessa del voto;

addirittura verrebbe ritardato, a dopo la campagna elettorale, il pagamento della liquidazione maturata per il lavoro stagionale già prestato e le spettanze ai lavoratori attualmente in servizio -;

quali iniziative intenda prendere per stroncare questi gravi episodi e per consentire un normale svolgimento della campagna elettorale. (4-15686)

SGARBI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che risulta all'interrogante che:

1) nel marzo-aprile 1993 Giacomo Lauro, arrestato in precedenza dalla polizia olandese ed estradato in Italia dovendo fare importanti rivelazioni, ammesso a programma di protezione presso una struttura della DIA (direzione investigativa antimafia), è stato scoperto dalla Guardia di finanza mentre assieme al fratello continuava a trafficare in sostanze stupefacenti;

2) Saverio Morabito, altro « collaboratore di giustizia », è stato scoperto a Genova mentre trattava la consegna di una consistente partita di stupefacenti;

3) altro « pentito », Giovanni Gullà, ammesso a programma di protezione dopo le sue accuse contro centinaia di cittadini, nel luglio 1995 è stato arrestato dalla polizia spagnola, a Barcellona mentre trattava l'acquisto di un ingente quantitativo di stupefacenti;

4) dei tre solo Gullà è stato trattenuto in arresto per il rifiuto della polizia spagnola di riconsegnarlo all'Italia, mentre i primi due, Lauro e Morabito, nonostante le prove del fatto che, pur avendo ottenuto la remissione in libertà e la protezione della DIA, hanno continuato a commettere gravi delitti come il traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti, sono stati lasciati in libertà e hanno continuato ad accusare

cittadini puntualmente arrestati senza alcun accertamento circa l'esistenza di elementi di riscontro delle accuse -;

a) quali provvedimenti siano stati presi contro Giacomo Ubaldo Lauro e Saverio Morabito a seguito della scoperta del loro coinvolgimento in attività di spaccio di stupefacenti dopo l'asserito « pentimento » e l'ammissione a programma di protezione;

b) come sia stato possibile consentire ai citati Lauro e Morabito di continuare a trafficare in stupefacenti e quali accertamenti si siano fatti per individuare le responsabilità degli addetti al servizio di protezione;

c) quali procedimenti siano stati avviati e contro quali cittadini in base alle loro dichiarazioni e quale sia lo stato attuale dei procedimenti stessi;

d) se sia vero che proseguono tentativi da parte del Governo italiano per ottenere dalle autorità spagnole il rilascio di Giovanni Gullà, suscitando le negative valutazioni spagnole. (4-15687)

NESPOLI, PEZZELLA e LANDOLFI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che risulta agli interroganti che:

il giorno 6 novembre 1995, otto Consiglieri Comunali di Casamicciola Terme, in provincia di Napoli, con una unica missiva, unitamente ad un'altra lettera presentata da altro Consigliere si sono dimessi dalla carica ricoperta;

quindi, contestualmente, sono state protocollate le dimissioni di n. 9 Consiglieri sui 16 assegnati al Comune di Casamicciola Terme;

in seguito a pressioni di cui si ignora la natura, due Consiglieri Comunali hanno ritirato le proprie dimissioni con un atto protocollato al Comune e trasmesso al Prefetto di Napoli;

i due rinunciatari affermano, falsamente, di aver firmato le dimissioni alcuni

mesi prima e a conforto della loro tesi mostrano una diffida stragiudiziale che però si riferisce ad un atto completamente diverso, infatti, nel mese di aprile 1994, il Consigliere Impagliazzo aveva firmato una mozione di sfiducia e, successivamente, ripensandoci aveva diffidato il collega Vincenzo D'Ambrosio dall'utilizzare la propria firma;

in seguito a tale diffida la mozione non fu presentata;

a distanza di 6 mesi l'Impagliazzo, dopo aver firmato una lettera di dimissioni unitamente al Consigliere Barbieri Gerardo, ha smentito la propria volontà con una successiva missiva al Prefetto;

la Prefettura, in seguito a pressioni politiche, sembra del PDS, nonché personali, sembra del Prefetto Lissone, ritiene fondate la tesi di queste persone e non ottempera a quanto disposto dalla legge 142 del 1990 e n. 415 del 1993 articolo 7, con il conseguenziale scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario prefettizio;

il Prefetto, per favorire il Sindaco e contemporaneamente lavarsene le mani, ha, però, rimesso la questione al Ministero dell'interno;

il Sindaco di Casamicciola Terme in attesa delle disposizioni del Ministero, starebbe per convocare un Consiglio comunale per provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari;

tale eventualità verrebbe assunta in spregio manifesto della legge n. 142 del 1990 ed in particolare per ciò che attiene la « irrevocabilità » delle dimissioni dall'incarico -;

se intendano intervenire con urgenza affinché la legge venga rispettata. (4-15688)

NESPOLI, PEZZELLA e LANDOLFI. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri di grazia e giustizia, dell'interno,

dell'ambiente, dei trasporti e navigazione e delle finanze. — Per sapere — premesso che risulta agli interroganti che:

il CIR, consorzio intercomunale rifiuti comprendente i 6 comuni dell'isola d'Ischia (Ischia Porto, Casamicciola, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana, Barano) costituito con decreto prefettizio per il trasporto in terraferma dei rifiuti isolani grazie ai contributi regionali, con delibera n. 6 del 17 agosto 1984, affida il servizio di trasporto rifiuti in continente alla VILAS srl con sede in Napoli alla via Ferdinando del Carretto n. 6;

in data 20 novembre 1984 il CIR stipula il « contratto originario » n. 2, viziato nella forma e nei contenuti, per soli 60 giorni ed inespugnabilmente viene prorogato fino al 3 febbraio 1990, con delibere approvate durante gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, in regime di trattativa privata e senza esperire alcuna gara d'appalto al riguardo; tale contratto, limitato a soli 2 mesi, garantisce una continuità illegittima del rapporto contrattuale a favore della VILAS srl, in tal modo alla società grazie all'atipico e singolare istituto della proroga vengono elargiti in modo esclusivo circa 20.000.000.000 di finanziamenti regionali in 5 anni per lo stoccaggio ed il trasporto giornaliero di circa 700 quintali di rifiuti nel periodo invernale e di circa 1.300 quintali nel periodo estivo di maggior afflusso turistico, a fronte di una previsione da parte dell'assessorato regionale al bilancio ed agli enti locali di soli 650.000.000;

la VILAS srl all'atto dell'aggiudicazione della gara d'appalto, cioè agosto 1984, non possedeva alcun automezzo adibito al trasporto specifico dei rifiuti, né era in possesso di un idoneo parco di automezzi compattatori debitamente corredati delle necessarie autorizzazioni, come richiesto dalle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 per il trasporto dei rifiuti solidi urbani;

la VILAS srl, all'atto dell'aggiudicazione della gara d'appalto e durante l'e-

spletamento del servizio, non era in possesso della debita autorizzazione regionale per lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani nei siti ubicati in località Arenella ad Ischia Porto, Cretaio in Casamicciola Terme, 167 in Lacco Ameno, Cavallaro in Forio e Toccaneto in Barano e Serra Fontana; in tal modo il servizio svolto saltuariamente rendeva necessario smaltire abusivamente *in loco* l'enorme quantità di rifiuti non trasportata in discarica, creando delle piccole bombe ecologiche in tutta l'isola di Ischia, ossia discariche a cielo aperto non opportunamente impermeabilizzate, con volumi e superfici in continuo aumento, a danno della popolazione locale e dell'esistente eco-sistema ischitano;

il servizio effettuato in maniera molto precaria non era debitamente controllato ed indirizzato dagli organi preposti, in particolare dai 6 sindaci dei comuni isolani avvicendatisi in qualità di presidente e consiglieri alla guida del consiglio direttivo del CIR durante gli anni a partire dal 1984 al 1990, né attraverso il riscontro mensile delle fatture presentate dalla VILAS srl; né attraverso la vigilanza del numero del personale impiegato, dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale;

la Traghetti Pozzuoli srl impegnata nel trasporto marittimo dei rifiuti in terraferma, ha sistematicamente e quotidianamente violato le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 6.2, in quanto le materie infettanti anzidette navigavano su navi che trasportavano contemporaneamente anche i passeggeri, e non in navi speciali adibite a tale esclusivo servizio, come prescrive il decreto ministeriale, con grossi disagi per i passeggeri e per l'immagine turistica isolana;

stranamente tale insufficiente servizio termina con la mancata erogazione dei finanziamenti regionali per mancanza di fondi, in quanto il consorzio, e l'attività sociale della VILAS s.r.l., erano finalizzati

esclusivamente all'acquisizione di ingenti finanziamenti regionali, convogliati verso l'isola d'Ischia grazie ai buoni auspici e strani interessamenti di diversi personaggi già ospiti delle patrie galere, quali l'ex ministro del bilancio Paolo Cirino Pomicino, l'ex vice segretario del partito socialista italiano Giulio Di Donato, l'ex onorevole Raffaele Russo e Francesco Iacono, ex sindaco socialista di Forio ed assessore regionale ai trasporti, da sempre buon amico e sostenitore degli interessi del gruppo finanziario di riferimento nella VILAS s.r.l., grande protagonista della tangentopoli napoletana indagato ed arrestato per tangenti e corruzione su ordine della procura della Repubblica di Napoli e condannato ad una multa di svariati miliardi dalla Corte dei Conti per indebito arricchimento;

durante gli anni dal 1990 al 1993 nel consorzio vige una strana ed assoluta inerzia burocratica specie nella fase di costituzione in giudizio, provocando volontarie assenze, con conseguenti condanne in contumacia ed indebiti danni al patrimonio del consorzio, facendo trasparire atteggiamenti illeciti e comportamenti dolosi nella gestione dei fondi pubblici;

in virtù del lodo arbitrale proposto in data 23 gennaio 1993 svoltosi in contumacia e reso esecutivo dal pretore di Napoli, la VILAS s.r.l. sostiene di vantare un credito di circa 8.000.000.000 nei confronti del C.I.R., quale assurda richiesta non sostenuta da alcun valido fondamento contrattuale per compensare una ingiustificata revisione dei prezzi e dei relativi interessi illegittimi maturati -:

se siano configurabili responsabilità soggettive dei membri appartenenti al consorzio e all'ente privato nelle fasi di aggiudicazione, proroga e controllo del servizio in questione, assumendo in caso positivo le necessarie iniziative in sede penale o amministrativa;

quali controlli intendano adottare le autorità competenti per verificare se all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto la VILAS s.r.l. era in possesso delle necessarie

autorizzazioni regionali per il trasporto come prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, nonché verificare le necessarie autorizzazioni sanitarie e regionali per effettuare correttamente lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani;

se sia possibile predisporre idonei accertamenti atti a verificare la quantità dei rifiuti effettivamente trasportati e correttamente smaltiti, nonché predisporre idonei controlli dei siti di conferimento per accertare la quantità smaltita abusivamente e per poter garantire la tutela e la salvaguardia del territorio dai configurabili danni ambientali consumati;

quali provvedimenti intendano adottare le autorità competenti per arginare il sistema corruttivo presente nei collegamenti marittimi partenopei, nonché predisporre idonei accertamenti per verificare l'ottemperanza da parte della VILAS al decreto ministeriale in tema di trasporto marittimo di materie infettanti;

se sia possibile predisporre idonei accertamenti atti a verificare la provenienza dei finanziamenti e la causa dell'inerzia burocratica del consorzio;

quali criteri abbiano stabilito la fondatezza del lodo arbitrale, gli eventuali fondi da erogare e gli enti tenuti a soddisfarli. (4-15689)

SGARBI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le informazioni di garanzia indirizzate il giorno dei Morti 2 novembre 1995, all'interrogante e all'onorevole Tiziana Maiolo, nell'ambito dell'inchiesta condotta dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro dottor Stefano Tocci, fanno riferimento a presunti comportamenti illeciti dei due parlamentari durante la campagna elettorale in Calabria (nella lista proporzionale dove non è prevista indicazione di preferenza), per le elezioni politiche del marzo 1994;

il secondo comma dell'articolo 61 della Costituzione italiana stabilisce: « finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti », conseguentemente le prerogative dei singoli componenti delle Camere, nonché la condizione di parlamentare, sono da intendersi prorogati fino alla prima convocazione della nuova assemblea eletta »;

l'interrogante e l'onorevole Tiziana Maiolo, in quanto parlamentari già eletti nella XI legislatura, all'epoca dei fatti contestati (opinioni espresse e proposte legislative), erano da considerarsi a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione del disposto di cui al citato articolo 61 della Costituzione;

il provvedimento giudiziario emesso dal dottor Tocci e firmato contestualmente e responsabilmente da Caterina Chiaravallotti, da Salvatore Curcio e Mariano Lombardi, evidenzia una palese contraddizione, se non un'arbitraria ed eversiva contrapposizione alla Costituzione, con grave pregiudizio per il rispetto dei fondamentali principi della democrazia rappresentativa indicati dalla Carta Costituzionale;

le stesse pubbliche dichiarazioni, a televisioni e giornali, del dottor Tocci confermano un'inadeguatezza dell'inquirente nel garantire il rispetto della separazione ed autonomia dei poteri sanciti dalla Costituzione;

il riferimento a una « tesi difensiva » degli indagati, quale presupposto atto ad indurre la Procura distrettuale a « valutare » la legittimità (inconfutabilmente garantita dall'articolo 61) del mantenimento dell'immunità fino all'insediamento delle nuove Camere (come ha affermato incredibilmente il dottor Tocci) lascia intendere in modo chiaro, da parte dei magistrati responsabili dell'inchiesta, una insufficiente conoscenza delle primarie fonti del diritto e quindi delle regole fondamentali e basilari per condurre la loro specifica attività giudiziaria inquirente, generando seri dubbi sulla validità e legittimità di altre inchieste di rilevante importanza, aperte, nei confronti di semplici e spesso inermi,

quando non colpevoli, cittadini, dagli stessi magistrati anche attraverso un uso a suo avviso disinvolto di collaboratori di giustizia, sempre certamente colpevoli di gravissimi crimini e indirizzati alla totale impunità attraverso la delazione;

a confermare e ad aggravare questa irregolare ed illecita condotta si sottolinea anche la contestuale violazione (non solo come conseguenza della violazione dell'articolo 68) nell'atto inviato ai due parlamentari Sgarbi e Maiolo, dove si legge: « in caso di mancata presentazione, senza che sia stato addotto legittimo impedimento, potrà disporsi a norma dell'articolo 133 del C.C.P. l'accompagnamento coattivo », essendo invece specificato nel citato articolo della Costituzione II comma: « senza l'autorizzazione della Camera nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale » -;

se il Presidente del Consiglio e Ministro di grazia e giustizia *ad interim* non intenda investire il CSM della delicata questione perché sia verificata l'illegittimità dell'atto giudiziario formalmente scorretto, e in contrasto con la Carta Costituzionale, - quindi, a giudizio dell'interogate, irricevibile;

se il Presidente del Consiglio e Ministro di grazia e giustizia *ad interim* non intenda intervenire mediante adeguata attività ispettiva presso la Procura di Catanzaro, al fine di verificare le modalità e i presupposti con cui l'inchiesta in esame è stata finora condotta;

e ancora quali misure intenda il Presidente del Consiglio e Ministro di grazia e giustizia *ad interim* adottare per disciplinare l'attività (talvolta anche criminosa e fuori legge) di quei magistrati che deliberatamente, o per leggerezza o per iattanza, disconoscono e minacciano l'autonomia dei parlamentari e la sovranità del Parlamento, con grave pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività politica e giudiziaria italiana. (4-15690)

CORLEONE. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

il Sert di Crema, facente parte dell'USSL 24, ha promosso una « Campagna di dissuasione dell'uso di cannabinoidi », producendo una serie di manifesti ed un opuscolo informativo in distribuzione presso il Sert;

la campagna è iniziata con la diffusione del primo poster nel mese di dicembre 1994, seguito, a cadenza mensile, da altri cinque manifesti, gli slogan della campagna sono stati: « fatti furbo non cominciare », « non fare fumo delle tue idee », « chi canna non piglia pesci », « tanto fumo niente arrosto », « solo i pirla ci cadono », « non farti vanto anche gli stronzi fumano »;

nell'opuscolo, dal titolo « La sfida educativa », vengono proposti consigli educativi alle famiglie basati sul controllo e sulla punizione, ad esempio a pag. 19 si legge: « l'esperienza della punizione fisica e la privazione di certi privilegi quale scotto per gli atti di disobbedienza o azioni non condivise dai genitori favoriscono nel fanciullo l'acquisizione di una maggiore capacità di sopportare la sofferenza o le privazioni che necessariamente incontrerà nella vita »;

sempre nel suddetto opuscolo si forniscono discutibili informazioni « scientifiche » sulle conseguenze dell'uso della cannabis, come per esempio, a pag. 25: « farsi una "canna" spalmata d'olio apre la possibilità che si fonda davvero il cervello » -;

se non ritenga che i contenuti di questa campagna, che « bolla » come stupido il fumatore di cannabis, siano lesivi della dignità della persona e non finiscano per impedire una qualsiasi forma di comunicazione tra questi e gli operatori;

se non giudichi la campagna in continuità con i risultati emersi dal referendum dell'aprile 1993, che ha bocciato la scelta repressiva nei confronti dei consumatori di stupefacenti;

se ritenga che la campagna rispetti le linee della conferenza governativa di Palermo sulla droga, tenutasi nel giugno 1993, che ha sancito la scelta di politiche di riduzione del danno, intese come garanzia di accoglienza e cura ai tossicodipendenti, come necessità di farsi carico dei risvolti tragici della diffusione delle droghe e di guardare alla questione droghe senza subalternità ottica moralistica indotta dalla proibizione, che non distingue tra consumo e tossicodipendenza e fra droga e droga. (4-15691)

GRASSI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

nella giornata del 2 novembre alle ore 21, l'imbarcazione Parsifal partecipava alla regata Transac des Alises, partita da S. Remo il 1° novembre e diretta a Casablanca;

all'altezza del Golfo del Leone, circa 30/40 miglia a nord-est dell'isola di Minorca, il Parsifal veniva investito da un'onda gigantesca che da prua si abbatteva su tutta la coperta della barca, veniva spezzato l'albero in tre punti, sfondata la tuga, sventrato l'interno con il distacco di tutta la tuga e la coperta dallo scafo. L'onda inoltre dopo avere invaso la barca scardinava la torretta del timone sbattendo il timoniere in acqua nonostante fosse legato con la cintura di sicurezza;

il timoniere Carlo Lazzari veniva ripreso dagli altri componenti dell'equipaggio, ma il destino dell'imbarcazione era segnato. Nei cinque minuti successivi il Parsifal affondava dopo che tutti i componenti dell'equipaggio si erano gettati in acqua con il salvagente di sicurezza ed aver attivato il sistema di segnalazione di aiuto internazionale del EPIRB, che iniziava a trasmettere il segnale di soccorso dando le esatte coordinate del punto dell'incidente al più vicino posto di controllo della capitaneria competente ad intervenire;

il Parsifal si era presentato alla linea di partenza della regata insieme ad altre imbarcazioni dopo aver controllato con il comitato organizzatore della regata le condizioni meteorologiche annunciate dal servizio ufficiale offerto dall'organizzazione della regata. Tutte le imbarcazioni e quindi anche il Parsifal avevano ritenuto possibile la partenza della regata poiché le previsioni, seppure non felici, non facevano presagire tempeste ed uragani;

l'indicazione dell'intensità del vento era tale da assicurare una forza non superiore ai 40 nodi per tutto il percorso difficile, che andava dall'inizio del golfo Leone fino all'estremità meridionale dell'ultima isola delle Baleari -;

perché i soccorsi richiesti con il segnale lanciato attorno alle 10 di sera del 2 novembre siano giunti soltanto alle ore 14 circa del 3 novembre. In questo lasso di tempo, ma soprattutto nelle prime 7 ore, sono morti 6 componenti dell'equipaggio (dalle ore 01.30 alle ore 05.00 del mattino del 3 novembre). Il responsabile del comitato organizzatore Fabrice Palazzo, ha dichiarato che i soccorsi sono stati mandati dalla capitaneria francese a partire dalle ore 07.00 del mattino del 3 novembre, vale a dire circa 9 ore dopo l'incidente. Si aggiunga che la notte era stellata, con una luminosità intensa e la luna quasi piena, l'intensità del vento e le condizioni del mare erano meno difficili durante quella notte rispetto al momento in cui i tre sopravvissuti sono stati tratti dall'acqua, alle ore 15 del giorno successivo;

se questo Ministero non ritenga di accertare tramite una commissione d'indagine promossa insieme al Ministero della Marina Mercantile francese le eventuali responsabilità derivanti dai tardivi soccorsi;

se non ritenga di attivarsi per garantire a qualsiasi navigante la certezza che in tempi molto brevi potrà ricevere una prima conferma alle sue attese di soccorso mediante l'intervento della autorità ad essa preposto annullando quindi i tempi morti che spesso in situazioni difficili finiscono

per trasformare incidenti in tragedie, garantendo altresì la credibilità della richiesta di segnale di soccorso mediante il sistema satellitare EPIRB. (4-15692)

GASPARRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

in data 3 novembre u.s. il Direttore centrale della sanità del dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dottor Cordelli, ha inviato la seguente lettera:

« All'ufficio centrale ispettivo SEDE; al servizio affari generali di sanità SEDE; al servizio operativo centrale di sanità SEDE; all'ufficio ispettivo per l'Italia centrale ROMA; alla questura ROMA; al reparto autonomo ministero interno SEDE; al reparto mobile della polizia di Stato ROMA; all'istituto superiore di polizia ROMA; alla scuola allievi agenti della polizia di Stato ROMA; alla scuola tecnica di polizia ROMA; alla scuola di perfezionamento per le forze di polizia ROMA; e per conoscenza: alla direzione centrale del personale Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale SEDE.

il giorno 8 p.v. alle ore 17, presso l'Aula Magna della Scuola Allievi Agenti di Roma, Via Casal Lumbroso 77, nell'ambito del V Corso per medici in prova della Polizia di Stato e dell'undicesimo Corso di formazione dirigenziale, l'Onorevole Massimo Scalia terrà una conferenza sul tema "difesa dell'ambiente strumenti tecnici e professionalità";

tenuto conto dell'interesse istituzionale del tema trattato e dell'autorevolezza del relatore, si prega di voler convocare nella sede stabilita tutti i funzionari medici in servizio presso codesti uffici per partecipare alla suddetta conferenza »;

successivamente il direttore del centro clinico di medicina preventiva e di medicina legale, dott. Marceca, ha emanato una circolare interna con la quale sono

stati convocati per tale riunione tutti i funzionari medici in servizio per il centro stesso —:

se non condivide l'opinione che sarebbe stato opportuno che la conferenza fosse tenuta da altro docente, essendo l'onorevole Scalia un fisico che, ferme restando le sue qualità di esperto e studioso, è un deputato politicamente schierato;

quali siano le reali motivazioni che hanno indotto i dottori Cordelli e Marceca ad ordinare la presenza di tutti i medici in servizio presso il centro clinico di medicina preventiva ad un incontro di carattere istituzionale tenuto da un parlamentare in carica. (4-15693)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

secondo numerosi ed autorevoli osservatori il crollo della GEMINA sarebbe dovuto ad iniziative speculative effettuate con i famigerati strumenti di finanza derivata, mentre la consistenza della falla non sarebbe di molte centinaia di miliardi, ma di un migliaio di miliardi e forse molto di più;

sui pericoli dell'uso e dell'abuso della finanza derivata l'interrogante in più circostanze e attraverso numerose iniziative, ha posto in guardia, ma invano, sia il Governo che la Banca d'Italia proponendo dopo i clamorosi quanto dolorosi effetti avutisi sia in Italia che all'estero, una rigorosa regolamentazione e l'introduzione di una tassa dell'1 per cento ma sinora invano —:

quale sia la effettiva consistenza della voragine nella quale la GEMINA si è gettata e quali siano in dettaglio gli strumenti con i quali si è data al tentativo di suicidio;

se il Governo e, se consti, anche la Banca d'Italia vogliano finalmente intervenire per dar luogo ad una regolamentazione della finanza derivata;

se consti che gli speculatori internazionali stiano da qualche tempo trasferendo parte delle loro risorse anche sull'accaparramento massiccio di merci nei settori dei metalli anche preziosi e dei prodotti chimici, dell'agroalimentazione e dell'energia con il rischio di un condizionamento e di un'esplosione a livello mondiale dei prezzi al consumo e quindi di conseguenti spinte inflattive a due cifre.

(4-15694)

SIGONA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

da svariati anni opera a Modica (RG) l'Associazione delle piccole e medie imprese finalizzata alla difesa delle categorie produttive della città;

l'azione meritoria dell'Associazione in favore degli imprenditori modicani è stata palese e pubblica, con assemblee aperte a tutti, ampiamente divulgate con manifesti e volantini;

di recente l'Associazione si è mossa su problematiche rilevanti facendo intervenire persino il prefetto di Ragusa;

in data 9 novembre i Carabinieri hanno proceduto a perquisizioni, interrogatori, sequestro di documenti presso la sede dell'Associazione e gli uffici del presidente Ernesto Lorefice chiedendo conto dell'attività svolta, del perché sia stato fatto intervenire il prefetto, su cosa sia stato chiesto al prefetto e così via —:

se non ritenga che questo clima di intimidazioni esistente nel paese e propagato alla periferia sia nefasto per la democrazia;

perché si minacciano libere associazioni con atti intimidatori;

chi abbia richiesto ed autorizzato le perquisizioni del 9 novembre e con quali motivazioni;

se l'azione dei Carabinieri sia da porre in relazione all'opposizione che l'As-

sociazione ed il gruppo consiliare, cui fa capo il signor Ernesto Lorefice, effettuano nei confronti della giunta di sinistra di Modica;

se l'operazione di perquisizione sia anche in relazione al passaggio in corso dei dirigenti della piccola e media impresa dal CCD a forza Italia;

perché in provincia di Ragusa si sta procedendo alla schedatura di tutti i cittadini che si accostano alla politica; e perché la DIGOS abbia schedato tutti i candidati alle elezioni del 19 novembre 1995 per i consigli di quartiere di Ragusa città assumendo informazioni sulle ideologie politiche di ciascun candidato e chi ha disposto e per quali motivi tale schedatura.

(4-15695)

CECCONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

su « Il Giornale » del 7 novembre Ugo Timpano, responsabile della gestione spese riservate del SISDE dal 1987 al 1989, accusato di aver sottratto miliardi dalle casse del SISDE, ha presentato alla Procura della Repubblica di Perugia una circostanziata denuncia nella quale accusa i Magistrati inquirenti della Procura della Repubblica di Roma di non aver indagato su un documento compilato quando era in servizio al SISDE, definito « un brogliaccio di cassa » nel quale aveva « diligentemente annotato ogni movimento delle somme prelevate dalla cassaforte della quale ero custode, a richiesta del direttore Malpica e della sua segretaria, signora Marcucci »;

« il brogliaccio era un registro in cui venivano annotate le spese giornaliere al fine di compilare mensilmente o trimestralmente il rendiconto da sottoporre alla firma del Ministro »;

il brogliaccio era composto da 78 pagine nelle quali venivano annotati dati

relativi alla gestione dei fondi riservati SISDE dal 2 giugno 1987 al 29 settembre 1989;

nel brogliaccio era annotato in data 24 luglio 1987 « Al capo di gabinetto Prefetto Lattanzio per il Ministro onorevole Scalfaro lit. 250 milioni », in data 15 novembre 1988 erano annotati 500 milioni per il ministro Gava e in data 17 marzo 1989 erano annotati 350 milioni all'architetto Salabè;

il responsabile della gestione delle spese riservate, Ugo Timpano, assicura che anche Malpica « era a conoscenza del registro », pur non sapendo che lo avesse conservato, e che l'ex aiuto cassiere del SISDE, Salvatore Locci, è pronto a confermare l'autenticità del brogliaccio;

il documento contabile nell'intervista viene definito « fonte di prova per dare inizio all'esercizio dell'azione penale, al fine di chiarire le causali relative all'esborso di quelle ingenti somme »;

a seguito della consegna alla Procura della Repubblica nove mesi fa, la stessa non ha dato inizio all'esercizio della azione penale;

nell'intervista il responsabile delle casse del SISDE affermando che il suo Avvocato Osvaldo Fassari gli aveva riferito che « il Consigliere Torri aveva consegnato al Procuratore Coiro quel brogliaccio con il verbale del 30 gennaio, atti che presi dal Procuratore Coiro furono dati al Sostituto Procuratore Leonardo Frisani, senza aver avuto maggiori delucidazioni », proseguendo che, avendo sollecitato la Procura ad eseguire accertamenti sul registro-brogliaccio, il Sostituto Prisani avrebbe spiegato che « il problema poteva essere affrontato in Appello »;

la Procura e la Procura Generale della Repubblica di Roma non hanno impugnato il verdetto di condanna in primo grado della « Banda del SISDE » responsabile della mala gestione dei fondi riservati, per cui Timpano accusa gli inquirenti romani di essersi nascosti « dietro giustificazioni risibili » per non indagare;

nella denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Perugia Ugo Timpano chiede di accertare se « nella attività della Procura di Roma vi siano state omissioni dolose o colpose per non aver consentito di far luce sulle reali responsabilità di personaggi che, invece, sono i veri percettori delle somme provenienti dai fondi riservati » e perché « non si è indagato sulle destinazioni reali e finali di tutte le somme percepite da persone o istituzioni citate nel brogliaccio, quasi a volersi accontentare della parziale verità raggiunta dal Tribunale di Roma »;

se le notizie riportate da « Il Giornale » rispondano al vero;

se, al fine di allontanare ogni sospetto sul comportamento del Ministro dell'interno dal 2 giugno 1987 al 29 settembre 1989 e di tutelarne la onorabilità accertando la verità sulle dazioni di denaro, non si ritenga opportuno disporre una rigorosa indagine ispettiva sui fatti lamentati da Ugo Timpano per accertare se nella attività della Procura della Repubblica di Roma vi siano state omissioni dolose o colpose per non aver consentito l'accertamento delle responsabilità di soggetti percettori delle somme provenienti dai fondi riservati.

(4-15696)

PISTONE, GAIOTTI de BIASE, SCALIA, MELANDRI, SCIACCA e MORONI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere:

le ragioni che abbiano indotto la questura di Roma ad autorizzare un corteo contro la presenza di nomadi, promosso da Alleanza nazionale e da un sedicente comitato di quartiere, che avrebbe dovuto terminare l'8 novembre proprio dinanzi all'ingresso del campo nomadi di via Cesare Lombroso nel quartiere romano di Montemario, con grave pericolo per le oltre duecento persone, fra cui moltissimi i bambini, che da anni abitano in tale campo, peraltro autorizzato e destinato dal comune di Roma ad essere attrezzato;

le ragioni che viceversa abbiano indotto la stessa questura a negare l'auto-

rizzazione per un pacifico presidio all'ingresso del campo, promosso da associazioni democratiche ed antirazziste del quartiere, presidio che si è comunque tenuto e che ha indotto i funzionari di polizia ad evitare il pericoloso e provocatorio contatto fra il corteo, composto da circa duecento persone molte delle quali già appartenenti all'area neonazista di movimento politico, e gli abitanti del campo nomadi;

se non ritenga che i fatti sopra esposti non siano da mettere in rapporto con la possibile ritorsione avvenuta la stessa notte intorno alle ore 2, quando, secondo la testimonianza degli abitanti delle case vicine, un gruppo di una ventina di presunti neofascisti armati di asce e bastoni avrebbero fatto irruzione nel centro sociale « Break Out », attivo promotore del presidio antirazzista, già in precedenza fatto oggetto di aggressioni e fortunatamente a quell'ora deserto, sfasciando tutte le suppellettili e poi dandogli fuoco con quattro bottiglie molotov, fuggendo poi indisturbati dopo aver minacciato gli abitanti del quartiere richiamati in strada dal rumore delle esplosioni;

le ragioni per le quali, in un clima evidentemente teso e già in precedenza contrassegnato, sabato 4 novembre, da una gravissima aggressione di neofascisti ai danni di studenti all'ingresso dell'istituto Castelnuovo, non si è provveduto alla necessaria vigilanza nei quartieri di Primavalle e Montemario, così che l'intervento della prima volante avrebbe avuto luogo oltre quaranta minuti dopo l'aggressione;

se non ritenga di intervenire affinché in quei quartieri non si generalizzi un pericoloso clima di intimidazione da parte

di un gruppo di estremisti di destra perfettamente noti sia agli abitanti che alla polizia;

se più in generale ritenga che si possa configurare come libertà di espressione politica una campagna capillare condotta da Alleanza nazionale con manifesti e manifestazioni in tutti i quartieri della capitale su una parola d'ordine — « fuori i nomadi dai centri abitati » — evidentemente illegale ed incostituzionale quanto demagogica, o se essa non presenti invece aspetti di istigazione all'odio razziale e non possa, come conducono a pensare i fatti sopra esposti, dar luogo a problemi per l'ordine e la sicurezza pubblica. (4-15697)

**Apposizione di una firma
ad una interpellanza.**

L'interpellanza Brunetti n. 2-00453, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 26 aprile 1995, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Moroni.

**Apposizione di firme
ad una interrogazione.**

L'interrogazione Pecoraro Scanio n. 4-15422, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti delle sedute dell'8 novembre 1995, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Ayala, Russo Jervolino, Del Gaudio, Paggini, Giardiello, Procacci, Scaglia, Sales, Sbarbati, Stanisci, Rotundo, Luigi Marino, Galletti, Maselli, Incorvaia, Manganelli, Calabretta, Mattina, Monticone, Grimaldi, Scanu, Turrone, Scozzari.

***INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA***

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È Pervenuta
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ARATA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Sarteano in provincia di Siena con deliberazione n. 107 in data 28 ottobre 1994 ha approvato il piano finanziario per « la sistemazione urbanistica e la realizzazione di pubblica illuminazione in via di fuori, del turismo e del bagno santo » reso a sua volta esecutivo con delibera di giunta n. 740;

tale piano comporta l'abbattimento di 115 piante di alto fusto dalle essenze pino marittimo, pino montano e tiglio, solo perché ritenute potenzialmente dannose per il nuovo marciapiede che dovrà essere costruito;

ne è prevista la sostituzione con acero, essenza non tipica della zona del senese —:

se nell'ambito delle proprie competenze, l'amministrazione dell'ambiente, non ritenga indispensabile intervenire per evitare questo ennesimo inutile scempio del patrimonio arboreo perpetrato in particolare in una zona di grande pregio paesistico. (4-06462)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione parlamentare citata in oggetto, si fa presente che, sulla base della nota prodotta dalla Prefettura di Siena in ordine all'abbattimento di alberi nel Comune di Sartano (SI), è possibile affermare che la sostituzione delle piante di tiglio e di pino, già prevista nel progetto approvato dalla giunta comunale, per la sistemazione urbanistica di alcune delle principali vie del medesimo Comune, risulta necessaria al fine di evitare danneggiamenti a persone e/o a cose.*

Le ragioni di tale pericolosità vanno ricercate oltre che nelle intrinseche caratteristiche delle piante in parola, il cui ap-

parato di radici è in grado di provocare danni al manto stradale, anche nella scarsa compatibilità con il clima che si registra nel Comune in questione. Durante il periodo invernale infatti le abbondanti precipitazioni nevose sono di frequente causa di caduta di rami. Pertanto sono state individuate nel tipo « acero » le piante più adeguate alle condizioni climatiche del luogo di cui si discute.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Frattini.

ARRIGHINI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Borgosatollo, in provincia di Brescia, il locale ufficio postale opera in condizioni di sottorganico;

per effetto della centralità del suddetto ufficio la mole di lavoro è superiore al numero dei dipendenti in servizio presso l'ufficio stesso;

parte dei dipendenti realmente in servizio viene dislocata dagli uffici centrali in uffici di comuni limitrofi o per far fronte ad altrettante deficienze di organico;

la mancanza di organico oltre che di cancelleria e altri generi di prima necessità per un ufficio postale provoca gravi ritardi nella redazione della contabilità ordinaria. Ritardi che si ripercuotono inevitabilmente a livelli superiori;

che l'organico attivo si deve scontare con carenze strutturali della sede (impianto di aerazione e riscaldamento insufficienti rispetto alle dimensioni dei locali) —:

se il Ministro non intenda far fronte alle carenze di organico attraverso l'assunzione di disoccupati residenti negli stessi comuni e province degli uffici postali interessati;

se il Ministro non intenda dotare gli uffici postali con carenza di organico di macchine affrancatrici automatiche CSM;

quali provvedimenti il Ministro intenda assumere rispetto a quanto esposto, per garantire una prestazione del servizio efficiente, commisurata alla richiesta della collettività. (4-09732)

RISPOSTA. — Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito che presso l'ufficio postale di Borgosatollo non si registra alcuna carenza di personale; al contrario presso tale sede, a fronte di un fabbisogno di organico valutato in quattro unità più una per 150 giorni lavorativi, risultano presenti cinque unità oltre il direttore.

I lamentati distacchi di personale dall'ufficio in questione ed altri vicini, ha continuato l'Ente, sono del tutto occasionali e determinati da sporadiche esigenze rappresentate da altri uffici ubicati nell'ambito della provincia.

L'Ente poste ha assicurato, infine, che l'ufficio è stato dotato di termosifoni elettrici per cui tutti i locali, compreso l'atrio riservato al pubblico, risultano adeguatamente riscaldati; è stato altresì rifornito del necessario materiale di cancelleria.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

BOFFARDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la società cooperativa Villa Fontana, costruita in una delle aree più depresse della Valle Scrivia, ha presentato un progetto di impianto ittico per usufruire del contributo pubblico ai sensi della legge n. 25 del 27 aprile 1982 della regione Liguria;

tale progetto è stato inoltrato con la collaborazione della comunità montana dell'Alta Valle Scrivia che ha espresso parere favorevole;

la giunta regionale ligure ha deliberato il finanziamento di cui sopra corrispondente al 50 per cento del costo complessivo dell'operazione;

nel corso dei lavori di realizzazione si sono determinate problematiche tecniche tali da apportare modifiche progettuali approvate successivamente dalla comunità montana citata;

da allora l'iter relativo alla pratica ha subito vicende complesse di riprogettazioni, verifiche, consulenze, eccetera, compresi ricorsi al TAR e richieste di nuove documentazioni, comportando un ritardo di anni e un aumento notevole della spesa preventiva —:

se sia a conoscenza delle ragioni per le quali la comunità montana e la regione Liguria non hanno ancora concluso la pratica in questione e se nel ritardo di oltre nove anni dal suo avvio non si ravvisino responsabilità amministrative. (4-00524)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si comunica che l'Amministrazione regionale, opportunamente interessata al riguardo, ha riferito di avere deliberato nel marzo del 1994 la concessione di un contributo — di lire 500 milioni — a favore della cooperativa Villa Fontana, finalizzato alla realizzazione di un impianto di itticoltura da allocarsi nella Valle Scrivia.

L'erogazione però non è avvenuta in quanto è stata subordinata dalla Regione alla restituzione di un altro finanziamento a suo tempo concesso per altra opera e successivamente revocato con conseguente obbligo di recupero della relativa somma ammontante a lire 200.000.000.

Sulla questione si è aperto un contenzioso (a cui sono da ascrivere i ritardi lamentati) ancora pendente dinanzi al Tribunale amministrativo della Liguria che, a tutt'oggi, non ha permesso la concreta erogazione del finanziamento già deliberato.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Frattini.

BRUNETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

da ben 17 anni la città di Rossano in provincia di Cosenza attende l'adozione di

un piano regolatore generale che metta ordine e regoli il tumultuoso sviluppo edilizio, che, in questi anni, da una parte, ha portato ad una forte concentrazione abitativa nella « marina » e, dall'altro, ha creato un progressivo svuotamento del centro storico collocato in collina fino a produrre - per l'assenza, appunto, di un piano urbanistico di raccordo delle due diverse realtà - al rischio di una rottura della unità, storico-culturale, che già ora assume connotazioni divaricanti sulla struttura sociale e sullo sviluppo complessivo della città;

la storia del piano regolatore generale di Rossano ha inizio nel 1977 quando una giunta di sinistra affida l'incarico della elaborazione del piano medesimo la cui ipotesi conclusiva, dopo un confronto tra le forze sociali politiche e produttive interessate, viene depositata in comune. Da allora, l'alternarsi di varie formule di governo hanno imposto all'iter conclusivo del piano un viaggio altalenante nel senso che subiva una accelerazione se nella giunta comunale partecipavano le forze che nel 1977 ne avevano avviato il cammino ed una brusca frenata, invece, se al governo della città c'erano forze opposte; altalena questa che continua anche in occasione di un provvedimento di poteri sostitutivi della regione Calabria che ha nominato un Commissario *ad acta* per l'approvazione del piano.

La decisione viene revocata con l'eccezione formale secondo cui avendo il Consiglio comunale già avviato la discussione ed era in fase di deliberazione sull'adozione del piano medesimo, l'ipotesi di poteri sostitutivi non era contemplata dalla norma;

il piano regolatore di Rossano, già elaborato, non viene ora adottato perché una ennesima crisi amministrativa ha portato allo scioglimento del Consiglio comunale ed al cambio della maggioranza la quale, allo stato, sembra si stia orientando non già all'adozione dello strumento urbanistico - per il quale sono state affrontate spese cospicue - quanto addirittura a dare incarico ad altri tecnici per una nuova riedizione;

nel rapido processo di urbanizzazione, l'adozione del piano diventa, invece, impellente proprio perché l'assenza di uno strumento di pianificazione territoriale, di controllo della crescita della città, di ricucitura fisica del tessuto urbano tra il centro storico e la « stazione », rischia di portare a pesanti guasti sul terreno economico-sociale e ad una forte accelerazione dei processi speculativi -;

se non ritenga di dovere verificare, attraverso i Ministri competenti, le vere ragioni del ritardo nell'adozione di un così prezioso strumento di programmazione e di sviluppo, particolarmente, se non si pensa di dover prendere tutte le iniziative perché la regione Calabria, in presenza di un palese tentativo di bloccare l'adozione del piano regolatore generale già pronto, attivi i poteri sostitutivi, nominando un commissario *ad acta* per gli adempimenti del caso onde dare infine, dopo decenni di attesa, un piano regolatore generale al comune di Rossano senza il quale la città - sul cui territorio, oltre ad una vasta area di fiorente agricoltura insiste una importante centrale termoelettrica che ne condiziona la crescita - rischia di imboccare la strada di un rapido degrado, mancando, così, di cogliere le grandi potenzialità di sviluppo. (4-03752)

RISPOSTA. - *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto appresso:*

Con D.P.G.R. n. 1173 del 22.6.1990, a seguito di diffida, è stata notificata la nomina del Commissario ad Acta per l'adozione del Piano Regolatore Generale del Comune di Rossano, attesa l'inadempienza del Comune obbligato alla redazione dello stesso P.R.G. in virtù del D.P.G.R. 929/86.

Con D.P.G.R. n. 330 dell'8.4.1991 è stata revocata la suddetta nomina avendo il Comune comunicato che il P.R.G. era stato già consegnato dai tecnici e trasmesso al Genio Civile per il parere di competenza.

Con nota n. 6975 del 9.9.1994, a seguito della deliberazione della G.R. n. 4217 del 5.9.1994, il Comune è stato ulteriormente diffidato, atteso il lungo tempo trascorso dalla revoca di cui sopra.

Il Comune di Rossano, con nota n. 105 del 15.10.1994, ha richiesto allo Assessorato Ambiente e Territorio di astenersi dall'emanare il provvedimento di nomina del Commissario ad Acta, in quanto l'adozione del PRG era prevista all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale fissato per il 3.10.1994.

Da notizie assunte presso il Comune, risulta che il P.R.G. è stato adottato.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Frattini.

CANESI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

da alcuni giorni la sede RAI di Firenze sta inviando a numerosi cittadini residenti a Carrara, che hanno già pagato regolarmente il canone annuale di abbonamento, comunicazioni nelle quali si afferma che « a seguito di un controllo degli elenchi-abbonati alla televisione, il Suo nominativo all'indirizzo sopra indicato, risulta non titolare di abbonamento TV. Riteniamo opportuno richiamare la Sua attenzione sull'obbligo di contrarre l'abbonamento » e si indica la somma da pagare e l'apposito conto corrente postale;

questo fatto sta creando molta confusione e sconcerto tra gli abbonati, soprattutto tra gli anziani, la formulazione della missiva non è per nulla chiara e di semplice lettura, inizia addirittura con un esito negativo per il destinatario dopo il controllo computerizzato e l'onere della prova del pagamento è a carico dell'abbonato;

nonostante l'invito da parte della RAI a voler rettificare eventuali inesattezze d'intestazione, si potrebbe verificare che diversi abbonati, a seguito di questa lettera, paghino il canone per la seconda volta, sia

per non avere noie e controlli domiciliari sia perché non hanno conservato o hanno smarrito il cedolino dell'avvenuto pagamento;

nei casi di doppio pagamento del canone, se non ci fosse da parte della RAI un rimborso agli utenti, si potrebbe configurare e un abuso d'ufficio e un indebito arricchimento —;

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della prassi descritta in premessa e quali siano le sue valutazioni;

se non ritenga, il Ministro interrogato, verificare il corretto funzionamento del sistema di controllo computerizzato e l'adeguatezza del sistema stesso;

quali misure il Ministro interrogato, intenda prendere per evitare un eventuale indebito arricchimento da parte della RAI;

se non ritenga di dover verificare quanti siano gli abbonati che hanno versato un doppio canone e rimborsare immediatamente agli stessi e la somma indebitamente versata alla RAI e gli eventuali interessi. (4-10488)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, per assicurare l'assolvimento dell'obbligo tributario del pagamento del canone da parte dei detentori di uno o più apparecchi radiotelevisivi, lo Stato ha ritenuto necessario avvalersi della collaborazione della RAI ponendo a carico della medesima alcuni obblighi, in conformità di precise disposizioni normative.

In particolare si ricordano l'articolo 18 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e la convenzione tra la RAI ed il Ministero delle finanze del 23 dicembre 1988 in base alla quale sono « stabiliti gli adempimenti della Società per la riscossione ordinaria degli abbonamenti alla radiodiffusione, nonché le prestazioni che la medesima deve fornire all'URAR-TV di Torino per l'azione di recupero delle somme dovute dagli abbonati morosi per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1996 ».

A tale scopo, la RAI conduce una serie di accertamenti sulla consistenza dell'utenza

radiotelevisiva e, nell'ambito di questa attività, invia, a coloro che non risultano compresi negli archivi degli abbonati, la lettera alla quale fa riferimento la S.V. onorevole.

La concessionaria ha riferito, infatti, che la comunicazione in questione non contiene un invito al pagamento del canone; in essa si afferma semplicemente che all'indirizzo cui è inviata la missiva, l'utente non risulta essere titolare di abbonamento TV e si ricordano gli obblighi di legge che vigono nei confronti dei detentori di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni.

La concessionaria ha precisato che l'invio di tali missive ha consentito di sanare numerose situazioni di abusivismo e di rendere più efficaci le successive procedure aziendali di accertamento; infatti, nei confronti dei nominativi che permangono non abbonati, viene predisposta la verifica domiciliare da parte del personale autorizzato al censimento dell'utenza.

Ne consegue, ha proseguito la RAI, che l'accertamento domiciliare risulta circoscritto ai casi nei quali esso è ritenuto più opportuno, il che si traduce in un'azione più capillare ed incisiva contro l'abusivismo.

La Società Concessionaria ha infine sottolineato che il pagamento del canone viene effettuato utilizzando appositi conti correnti intestati all'Ufficio del Registro abbonamenti radiotelevisivi (URAR), per cui, anche nell'ipotesi, peraltro remota, in cui un abbonato, in seguito alla comunicazione, contraesse un ulteriore abbonamento, non sarebbe comunque configurabile alcun indebito arricchimento da parte della RAI.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

CANESI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante in data 4 luglio 1995 ha ricevuto una lettera inviata dal comune di Carrara il 17 giugno 1995, esattamente diciannove giorni dopo la partenza;

non si vuol sottolineare l'importanza del contenuto della lettera che comunicava

la data di un incontro naturalmente antecedente il ricevimento della lettera;

Carrara non è propriamente isolata, distando meno di 400 chilometri da Roma, essendo situata lungo la direttrice ferroviaria Tirrenica che le mette direttamente in comunicazione con la Capitale, con circa quattro ore di treno normale;

tale caso non è certamente isolato ma purtroppo capita frequentemente a numerosi cittadini —:

quali siano le ragioni e quali le responsabilità di simili inaccettabili disfunzioni che, in epoca di grandi trasformazioni tecnologiche nel settore delle telecomunicazioni, paradossalmente avvicinano di più il nostro Paese al secolo scorso o ad un povero Paese del cosiddetto Terzo Mondo. (4-11747)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane, interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. onorevole nell'interrogazione parlamentare in esame, ha comunicato che la lettera di cui si lamenta il ritardo nel recapito era stata spedita dal comune di Carrara per via ordinaria e che per tale tipo di invio, com'è noto, non è previsto l'obbligo della registrazione nei vari passaggi.

Pertanto, l'Ente comunica che non è possibile ricostruire capillarmente l'iter seguito dalla missiva, né risalire a cause certe del disservizio lamentato e quindi ad eventuali responsabilità, ma che si può soltanto avanzare un'ipotesi.

Poiché è stato accertato che la corrispondenza in partenza da Carrara per Roma è lavorata ed avviata giornalmente a destinazione con dispaccio diretto, via Massa, il ritardo di cui trattasi potrebbe essere attribuito alla notevole congestione di traffico postale verificatosi nel periodo in questione nei centri di smistamento di Roma.

A tale proposito si partecipa che sono stati già adottati provvedimenti che hanno consentito la regolarizzazione del servizio di smistamento della corrispondenza, sia presso il centro di meccanizzazione postale di S. Lorenzo sia presso l'ufficio arrivi e

distribuzione di Roma, quest'ultimo competente per la corrispondenza indirizzata alla Camera dei deputati.

L'Ente, infine, ha assicurato che, per realizzare quanto prima un generale miglioramento della qualità dei servizi, sta attuando il rilancio dei grandi uffici principali di Roma nel settore del movimento postale, con interventi atti a riorganizzare i processi produttivi e ad adeguare nelle varie zone l'offerta dei servizi all'effettivo fabbisogno dell'utenza.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

CASTELLANETA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

viene inviata alle emittenti private locali televisive e radiofoniche la comunicazione che sono state rilasciate le concessioni previste dalla legge n. 223 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni con le norme dettate dal decreto 4 marzo 1994;

tale comunicazione contiene la richiesta di pagamento entro 30 giorni del canone di concessione relativo al periodo 4 marzo 1994-31 dicembre 1994;

tale canone viene richiesto moltiplicando l'importo per il numero di bacini che si considerano serviti anche se non richiesti dalla singola emittente;

lo stesso canone viene richiesto anche per bacini che erano stati rifiutati (perché « non utilmente collocati in graduatoria ») in base al piano di assegnazione poi annullato e sequestrato dall'autorità giudiziaria —:

se non ritenga dover intervenire per sospendere la richiesta del canone di concessione 1994 nei confronti di radio e TV locali, in quanto le stesse fino alla data del rilascio del decreto di concessione (peraltro non ancora avvenuto) hanno provvisoriamente operato e continuato ad operare con il regime autorizzatorio di cui all'articolo 32 della legge n. 223 del 1990;

se non ritenga dover intervenire per sospendere l'applicazione delle richieste avanzate alle singole emittenti dall'Amministrazione alla luce di quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 223 del 1990, la quale nel punto 4 e 5 prevede, tra l'altro, che i canoni di concessione vengano pagati entro il 31 gennaio di ciascun anno e non per l'anno antecedente al rilascio delle concessioni;

se consideri legittimo richiedere il canone delle concessioni per ogni bacino servito e addirittura per quelli non raggiunti dal segnale dell'emittente e per i quali era stata anche negata la concessione, quando l'articolo 22 della legge n. 223 del 1990 (punto b) prevede un canone per ogni concessione complessiva e l'articolo 3 comma 9 sancisce che il bacino coincide di regola con il territorio delle singole regioni e può comprendere più regioni parte di esse o parte di regioni diverse purché contigue. Bacini per altro che, come il Ministro ben sa, non sono stati ancora né definiti né formalizzati mancando il piano di assegnazione;

se non consideri immorale che mentre non vengano applicate le misure a sostegno dell'emittenza locale previste da più leggi dello Stato si operi per appesantire l'onere dell'ottenimento legittimo della concessione della quale i soggetti interessati hanno diritto. (4-07717)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura

già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 10 marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ente pubblico economico e nella costituzione del Ministero p.t. (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di contabilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso e, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che esercitano una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione televisiva.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per un ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93, il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora quest'ultimo non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero,

entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

CAVALLINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

nella provincia di Pavia l'organizzazione per moduli didattici ex legge 148/90 viene attuata con esasperante lentezza, determinando situazioni di disagio per gli alunni che vedono così disattese le loro esigenze educative;

l'unico circolo didattico della provincia che si trova in zona montana (Varzi), per il 1995/96 avrà ancora ben nove scolaresche pluriclasse senza organizzazione modulare;

nonostante gli sforzi sostenuti nel passato per ridurre il numero delle scolaresche pluriclasse e per concentrare in una sola scuola per comune gli alunni di scuola elementare nella vana speranza di veder attivati contestualmente migliori ed efficienti servizi scolastici per le zone più disagiate, la situazione, nella provincia di Pavia, è rimasta immutata;

l'impossibilità forse di reperire insegnanti in numero sufficiente per le esigenze della provincia, ha costretto il provveditore agli studi a togliere il M.D. dalla scuola elementare di Brallo di Pregola dove era in vigore, con soddisfazione generale, corredato da efficienti servizi di mensa e trasporto alunni, da ben tre anni;

in altre scuole elementari con le stesse caratteristiche di Brallo di Pregola il M.D. è stato mantenuto o concesso —:

se non ritenga di dover assegnare alla provincia di Pavia un ulteriore numero di docenti al fine di far fronte alle esigenze delle scuole elementari dislocate nelle zone più disagiate;

se non ritenga di dover sollecitare i comuni delle zone pianeggiate a provvedere

ad articolare diversamente il servizio scolastico (istituendo consorzi di trasporto) per evitare la presenza di pluriclassi in zone il cui trasporto è agevole e le distanze da scuola elementare a scuola elementare sono assai ridotte. (4-11414)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nella provincia di Pavia l'organizzazione in moduli didattici, sin dall'anno scolastico 199/94, era quasi a regime: soltanto 9 classi — 0,74 per cento — (tutte pluriclassi in plessi scolastici con un numero di alunni complessivo inferiore a 20 unità) ad organizzazione tradizionale a fronte del 79 per cento delle classi organizzate a modulo e del 19,8 per cento delle classi a tempo pieno.

Tenuto conto che con le risorse disponibili, in costante diminuzione, si deve fare fronte a tutte le necessità di organico, assicurando anche la prosecuzione e lo sviluppo dell'insegnamento della lingua straniera e che dall'anno scolastico in corso una quota dell'organico è stata riservata per consentire gli esoneri dall'obbligo di servizio per il personale destinato alla formazione linguistica, risulta evidente che le risorse medesime devono essere utilizzate nel modo migliore possibile.

Pertanto il Provveditore agli Studi di Pavia ha ritenuto di non poter soddisfare le richieste di attivare moduli in plessi con pluriclassi e con un numero di alunni complessivi inferiore a 20.

Attualmente, nella provincia di Pavia, funzionano 7 plessi con meno di 20 alunni organizzati tradizionalmente sia per i motivi esposti, sia perché sarebbe impossibile gestire moduli interplesso tra uniche pluriclassi distanti tra loro 10 o più Km. e collegate da strade impervie con alti tempi di percorrenza.

Riguardo, infatti, al problema del trasporto dei bambini il Provveditore ha più volte incontrato il Prefetto, i Sindaci dei Comuni interessati e le Organizzazioni sindacali, che hanno dichiarato, anche per iscritto, di non essere in grado di garantire il trasporto predetto, sia per motivi di ordine economico e finanziario sia perché essendo

i punti di raccolta lontani tra loro, gli alunni sarebbero stati sottoposti ad eccessivi disagi.

Nello scorso anno scolastico la scuola elementare di Brallo d Pregola era l'unica organizzata a modulo didattico con 20 alunni, 2 pluriclassi e 3 insegnanti; quest'anno, invece, essendo stati iscritti 14 bambini, viene a mancare l'indispensabile requisito delle 20 iscrizioni e con esso la concessione dell'insegnante aggiunto.

Per completezza di informazione si aggiunge, infine, che la provincia di Pavia si trova in una condizione particolare: in alcuni Comuni, infatti, colpiti dalle note, gravissime avversità atmosferiche nel mese di novembre 1994, ai sensi della legge 16.2.9, articolo 12 quater, deve essere garantita, per cinque anni, la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, in deroga alle vigenti disposizioni.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

CHIAVACCI, DOMENICI e BONSANTI.
— Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il Ministro sta inviando alle emittenti private locali televisive e radiofoniche la comunicazione di rilascio delle concessioni previste dalla legge n. 223 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni;

tale comunicazione contiene tra l'altro la richiesta di pagamento entro 30 giorni del canone relativo al periodo intercorrente tra la data della firma dei decreti di concessione e il 31 dicembre 1994;

inoltre per le emittenti televisive tale canone viene richiesto moltiplicando l'importo per il numero delle regioni servite dagli impianti di ogni emittente —:

se il Ministro non ritenga che la pretesa del pagamento del canone 1994 sia illegittima, in considerazione che lo status di concessionario si acquisisce solo con la ricezione materiale del decreto di concessione;

se il Ministro non ritenga che l'applicazione del canone moltiplicato per il numero delle regioni servite (per il settore TV) sia illegittima, in considerazione che le concessioni di cui alla legge n. 422 del 1993, non fanno riferimento al piano di assegnazione delle frequenze TV (peraltro disapplicato dalla stessa legge n. 422 del 1993);

se il Ministro non ritenga di ricercare una soluzione della problematica in sede amministrativa o di proposta legislativa (tale comunque da non comportare una reiterazione di tutto l'iter procedimentale per il rilascio delle concessioni, in quanto ciò significherebbe in buona sostanza un azzeramento del processo di razionalizzazione del settore avviato con le leggi n. 482 del 1992 e n. 422 del 1993). (4-08278)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.*

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 10 marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ente pubblico economico e nella costituzione del Ministero p.t. (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di contabilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso e, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che esercitano una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione televisiva.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per un ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93, il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora quest'ultimo non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

COCCI e BRUNETTI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il signor A. Gnoma Adjea di Lomé (Togo) lavora da svariati anni in Italia e da cinque anni è impiegato come ingegnere presso la GEM Elettronica di San Benedetto del Tronto;

il 17 maggio ultimo scorso ha richiesto ed ottenuto dalla Questura di Ascoli

Piceno di poter far venire in Italia, quale sua ospite, la signora Kounakou Nadine per un periodo di tre mesi (dal 3 luglio al 3 ottobre 1995);

la ragione della visita della signora Kounakou è per esclusivi motivi di turismo;

nonostante il permesso da parte della Questura il Consolato italiano di Lomé ha richiesto alla signora Kounakou una garanzia di 29.700.000 lire italiane;

la signora Kounakou non possiede tale cifra e si trova quindi nell'impossibilità di poter venire in Italia;

tale garanzia sarebbe giustificata da un soggiorno per motivi di studio ma non da una visita per motivi turistici;

inoltre la signora Kounakou ha dovuto rimborsare delle spese sostenute dal Consolato per la trasmissione dei documenti ad Akkra;

il signor A. Gnama Adjea, rivoltosi alla Farnesina per avere delle spiegazioni, ha saputo che la richiesta di denaro in garanzia è, probabilmente, frutto di una errata interpretazione delle direttive vigenti, imputabile all'inesperienza del Console di Lomé insediatosi a giugno;

il ritardo causato dal Consolato di Lomé, oltre ad aver procurato spese ulteriori per telefonate e telefax internazionali, rischia di vanificare il progetto di viaggio della signora Kounakou che, tra qualche giorno, potrebbe perdere la prenotazione aerea —:

se non ritenga il Ministro di dover emanare direttive chiare sulle normative vigenti ad uso dei nostri Consolati all'estero;

se non ritenga che procedure come quella del signor Gnama, svoltesi con assoluta trasparenza e nel pieno rispetto delle leggi sull'immigrazione, abbiano diritto ad essere accolte e non, invece, ostacolate da una burocrazia che, a quanto pare, risulta oscura anche per gli « addetti ai lavori ».

(4-12880)

RISPOSTA. — In relazione al caso relativo alla cittadina togolese Nadine Kounakou richiamato dall'Onorevole interrogante, si fa presente che, le difficoltà che la suddetta avrebbe incontrato nell'ottenimento del visto turistico di ingresso in Italia sono verosimilmente state determinate da un particolare concorso di circostanze riassumibili in tre situazioni di fatto:

la limitata competenza del Consolato in Lomé che, come tutti i Consolati onorari ed in ossequio alla comune normativa, che è comune a tutti i Paesi dell'Unione Europea, non può procedere né all'istruzione delle pratiche di richiesta né al rilascio dei visti di ingresso, ma solo alla raccolta della documentazione per il successivo inoltramento alla nostra Ambasciata in Accra;

la vacanza, all'epoca in cui la Signora Kounakou aveva presentato domanda di visto, creatasi nel posto di titolare del predetto ufficio consolare onorario, essendo il precedente Console onorario cessato per limiti di età e in quel momento non essendosi ancora potuto provvedere alla sua sostituzione per mancanza di idonee candidature;

infine, la scarsissima affidabilità dei locali servizi postali, che da tempo ha imposto all'Ambasciata in Accra la necessità di avvalersi di un servizio di corriere a pagamento, organizzato dai connazionali colà residenti e assicurato da un cittadino togolese di fiducia, cui vengono rimborsate dai richiedenti le spese dei viaggi per il recapito dei documenti.

Non corrisponde al vero che il Consolato in Lomé abbia richiesto all'interessata una garanzia di 29.700.000 lire italiane, ma è probabile che, proprio a causa della citata difficoltà di collegamento fra Lomé ed Accra, sia in qualche modo pervenuta alla predetta l'indicazione che la disponibilità economica richiesta dai nostri uffici consolari all'interessato per il rilascio di un visto di ingresso per turismo si aggira sui 200 dollari al giorno: la somma di lire 29.700.000 sarebbe quindi stata erroneamente dedotta dalla signorina Kounakou in base al calcolo aritmetico fondato sulla durata del visto richiesto.

Va inoltre ricordato che, in ossequio alle vigenti disposizioni sui visti, le autorizzazioni delle Questure non hanno effetto vincolante per le nostre Ambasciate, imponendosi comunque l'opportunità di svolgere sempre adeguate indagini sull'entità dei richiedenti, sulle effettive possibilità di ospitalità offerte, nonché sull'autenticità dello stesso documento che si asserisce provenire da una Questura italiana.

La richiesta della Signora Kounakou è stata ricevuta dall'Ambasciata d'Italia in Accra in data 13 luglio u.s. Il latore di essa non essendo stato in grado di fornire alcun chiarimento, l'Ambasciata si è trovata nella situazione di dover respingere la richiesta, non potendo neppure assumere informazioni dirette a Lomé a causa dell'assenza dalla sede in quel periodo del nuovo Console onorario.

La nostra Ambasciata in Accra ha comunicato di non avere ricevuto lagnanze riguardo al mancato accoglimento della richiesta suddetta ed ha assicurato che si premurerebbe di dare corso con sollecitudine all'eventuale ulteriore richiesta di visto che fosse ripresentata dalla Signora Kounakou.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Gardini.

CUSCUNÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il Ministro delle poste e telecomunicazioni, con pubblicazione fatta sulla Gazzetta Ufficiale — 4ª Serie Speciale n. 80 — dell'8 ottobre 1991, bandiva un concorso, per esami, a complessivi trentotto posti di consigliere costruzioni in prova, categoria settima, del personale direttivo dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

in data 21 luglio 1993 il Ministero delle poste e telecomunicazioni, nella persona del Direttore Generale, approvava le graduatorie di merito e dei vincitori di detto concorso;

l'Ente poste italiano, intanto succeduto al Ministero delle poste e telecomunicazioni, tramite il proprio Consiglio di Amministrazione, rendeva nota, pubblicandola sulla Gazzetta Ufficiale — 4ª Serie Speciale n. 24 — del 25 marzo 1994, una delibera di sospensione di tutte le procedure concorsuali in atto, tra cui anche quelle relative al concorso sopra citato. Il Consiglio di Amministrazione deliberava, inoltre, nella stessa seduta, di riesaminare tutta la procedura dei concorsi in atto, al fine di valutare l'interesse dell'Ente dopo l'approvazione del contratto di programma da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

il concorso, evidentemente, fu bandito per far fronte al fabbisogno di personale della qualifica richiesta; e, che, una volta espletato, il Ministero, stante il divieto di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni in virtù della legge finanziaria del 1993, ciò nonostante, ribadì la necessità di assumere i vincitori di concorso, inoltrando domanda di deroga alla detta legge finanziaria;

i candidati vincitori di detto concorso, unitamente a quelli di altri banditi nello stesso periodo e che si trovano nelle medesime condizioni, hanno più volte cercato di contattare, sia personalmente che attraverso l'invio di raccomandate e/o telegrammi, le amministrazioni interessate, non ricevendo tuttavia, risposte in merito —:

come sia possibile, nonostante il fatto che i vincitori dei concorsi banditi abbiano, di fatto, già costituito un rapporto di lavoro con il Ministero delle poste e telecomunicazioni, che di essi non ci sia traccia nel redigendo contratto di programma tra il costituito Ente ed il Ministero. Del resto c'è da tener presente che molti dei vincitori sono già, a tutt'oggi, dipendenti dell'EPI e che pertanto i costi che andrebbero a gravare sull'Amministrazione sarebbero minori di quelli che in un primo momento potrebbero apparire. Non si comprende, del resto, come un'azienda che voglia riqualificarsi, come pare, sul piano dell'im-

magine e della produttività, possa rinunciare all'apporto professionale di personale altamente qualificato, selezionato attraverso rigide prove concorsuali e in grado, quindi, di interpretare le nuove esigenze del costituito Ente. Come, inoltre, non tener presente le aspettative di persone che hanno, da due anni dall'espletamento del concorso, puntato tutte le loro speranze di inserimento nel mondo del lavoro in questo concorso, e che invece, a tutt'oggi, non hanno ancora avuto riscontri positivi;

se non ritengano opportuno che i vincitori vengano assunti, o che, quantomeno, per essi vengano studiate alternative valide, in grado di soddisfare il loro legittimo diritto, morale e giuridico, al lavoro. Non si chiede, quindi, per essi l'utilizzo di corsie preferenziali, ma soltanto che vengano rispettate le aspettative di chi ha vinto un concorso bandito da una pubblica amministrazione. (4-05654)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che con delibera del 22 febbraio 1994 l'Ente poste italiane aveva deciso di sospendere tutte le procedure in atto relative ai concorsi pubblici banditi dall'ex Amministrazione p.t., riservandosi di affrontare il problema dopo l'approvazione del contratto di programma, in modo da avere un quadro complessivo delle esigenze qualitative e quantitative di personale.*

Successivamente alla stipula del contratto di programma, avvenuta il 17 gennaio 1995, il consiglio di amministrazione del citato Ente ha riesaminato la questione stabilendo, con delibera n. 28 del 1995, di dar corso alla assunzione dei vincitori dei seguenti concorsi pubblici circoscrizionali: a n. 51 posti di consigliere telecomunicazioni - 7ª categoria bandito con decreto ministeriale 26/6/1991, n. 8657; a n. 38 posti di consigliere costruzioni - 7ª categoria, bandito con decreto ministeriale 26/6/1991, n. 8658; a n. 19 posti di consigliere trasporti - 7ª categoria - bandito con decreto ministeriale 26/6/1991, n. 8659; a n. 10 posti di consigliere automazione e meccanizzazione - 7ª categoria - bandito con decreto ministeriale 26/6/1991, n. 8660; a n.

41 posti di consigliere T.A.M. automazione e meccanizzazione (ruolo tecnico) 7ª categoria - bandito con decreto ministeriale 26/6/1991, n. 8661.

Gli interessati sono stati assunti con decorrenza primo agosto 1995 e sono attualmente applicati presso la sede centrale di Roma per seguire il corso di formazione professionale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

DEL GAUDIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

il Ministero sta inviando alle emittenti private locali televisive e radiofoniche la comunicazione che sono state rilasciate le concessioni previste dalla legge n. 223 del 1990, successivamente modificata con decreto 4 marzo 1994;

tale comunicazione contiene la richiesta di pagamento, entro 30 giorni, del canone di concessione relativo al periodo 4 marzo 1994-31 dicembre 1994;

tale canone viene richiesto moltiplicando l'importo per il numero di bacini che si considerano serviti anche se non richiesti dalla singola emittente;

lo stesso canone viene richiesto anche per bacini che erano stati rifiutati (perché « non utilmente collocati in graduatoria ») in base al piano di assegnazione poi annullato e sequestrato dall'autorità giudiziaria —:

se il Ministro non ritenga di dover intervenire per sospendere la richiesta del canone di concessione 1994 nei confronti di radio e TV locali, in quanto le stesse fino alla data del rilascio del decreto di concessione (peraltro non ancora avvenuto) hanno provvisoriamente operato e continuano ad operare con il regime autorizzatorio di cui all'articolo 32 della legge n. 223 del 1990;

se il Ministro non ritenga di dover intervenire per sospendere l'applicazione

delle richieste avanzate alle singole emittenti dall'Amministrazione alla luce di quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 223 del 1990, la quale al punto 4 e 5 prevede, tra l'altro, che i canoni di concessione vengano pagati entro il 31 gennaio di ciascun anno e non per l'anno antecedente al rilascio delle concessioni;

se il Ministro ritenga legittimo richiedere il canone delle concessioni per ogni bacino servito e addirittura per quelli non raggiunti dal segnale dell'emittente e per i quali era stata negata anche la concessione, quando la legge n. 223 del 1990 all'articolo 22 (punto B) prevede un canone per ogni concessione complessiva ed all'articolo 3 comma 9 sancisce che il bacino coincide di regola con il territorio delle singole regioni e può comprendere più regioni, parte di esse e parte di regioni diverse purché contigue. Bacini che per altro non sono ancora stati definiti, né formalizzati mancando il piano di assegnazione;

se il Ministro non intenda sollecitare l'applicazione delle misure a sostegno dell'emittenza locale, previste da più leggi dello Stato. (4-07770)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri

pro-tempore a partire dal 10 marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ente pubblico economico e nella costituzione del Ministero p.t. (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di contabilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso e, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima

provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che eserciscono una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione televisiva.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per un ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93, il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora quest'ultimo non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

DEL GAUDIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si apprende che l'Amministrazione comunale di Acqui Terme (AL), ha deciso di abolire due sezioni del premio letterario « Acqui Storia », che da ventotto anni è sempre stato caratterizzato per il suo significato civile, di fedeltà ai valori dell'antifascismo, ed ha annoverato tra i suoi presidenti personalità del valore di Franco Antonicelli, Norberto Bobbio, Geo Pistarino, Arturo Colombo;

si ricorda che il premio « Acqui Storia » è stato istituito per ricordare il sacrificio della divisione « Acqui » a Cefalonia;

le sezioni del premio che l'Amministrazione comunale di Acqui Terme sono dedicate ad Umberto Terracini (uno dei firmatari, nella sua qualità dei presidenti dell'Assemblea costituente, della Costituzione Repubblicana) e da Davide Lajolo: la loro abolizione assumerebbe così un chiaro significato politico —:

se il Governo non intenda assumere una iniziativa di conoscenza al fine di poter invitare l'Amministrazione comunale di Acqui Terme a correggere questo tipo di impostazione che, a cinquant'anni dalla Liberazione, potrebbe aprire un inutile e pericoloso fronte di polemica. (4-09249)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, acquisiti gli elementi dall'Ufficio Cultura del Comune di Acqui Terme, si fa presente che il Premio Letterario Acqui Storia per l'anno 1995 non ha subito modificazioni rispetto alle edizioni degli anni precedenti.*

Il Comitato organizzativo del Premio costituito oltre che dal Comune di Acqui Terme, dalla Regione Piemonte, dall'Azienda di Promozione Turistica di Acqui Terme e dell'Ovadese e dal Rotary Club, ha anzi più volte manifestato l'intenzione di potenziare e migliorare l'Acqui Storia.

Infatti nella riunione tenutasi il 15 maggio 1995 tra il Comitato organizzativo del Premio ed alcuni rappresentanti della Giu-

ria, si è deciso di apportare, a partire dall'anno 1996, sostanziali modifiche al bando del Premio letterario. Dette modifiche dovranno però essere decise da una Commissione appositamente nominata e che sarà composta da rappresentanti sia del Comitato organizzativo, sia della Giuria, sia del gruppo dei lettori, al fine di accrescere ulteriormente il valore culturale del premio stesso, considerato che il Premio Letterario Acqui Storia, istituito nel 1968, rappresenta uno dei più importanti appuntamenti culturali per il Comune di Acqui Terme.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Cardia.

DELLA ROSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e del bilancio e programmazione economica. — Per sapere:*

se risponda al vero che, a tutt'oggi, non sia stato ancora emanato — ai sensi del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100 — il provvedimento di nomina del Capo di Gabinetto, del Ministero dell'ambiente;

se, per contro, corrisponda al vero che il consigliere della Corte dei conti dottor Bartolomeo Manna eserciti le funzioni di Capo di Gabinetto, pur essendo privo del necessario titolo giuridico;

se risponda al vero che il medesimo magistrato svolga, a tempo pieno, la sua attività presso il Ministero dell'ambiente, nonostante manchi il prescritto provvedimento che lo collochi fuori ruolo;

se risponda al vero che il dirigente generale dottor Negro Giuseppe, appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e collocato fuori ruolo presso l'ISPE, eserciti, a tempo pieno, le funzioni di vice capo di gabinetto del Ministero dell'ambiente;

se risponda al vero che anche la posizione del dottor Negro non risulti regolare, sia per la mancanza del necessario provvedimento di comando presso il Mi-

nistero dell'ambiente, sia per la mancanza di un formale provvedimento di nomina a vice capo di gabinetto;

se, in base a quanto segnalato, non si ravvisi l'urgente necessità di valutarne la veridicità e, in caso affermativo, di provvedere all'immediata regolarizzazione delle posizioni degli interessati, ai sensi delle vigenti disposizioni. (4-13965)

RISPOSTA. — *La preposizione di un medesimo Ministro a due dicasteri determina una situazione particolare riguardo alla nomina del Capo di Gabinetto che può dar adito a due diverse soluzioni:*

nominare due distinti ed autonomi Capi di Gabinetto mantenendo due gestioni non coordinate dei Ministeri;

oppure dar vita ad un modello funzionale-organizzativo in cui venga privilegiata l'ipotesi del coordinamento rispetto all'autonomia.

Nell'affrontare tale problematica, in data 23 gennaio 1995 fu rappresentata alla Corte dei conti l'esigenza di utilizzare un consigliere di tale Istituto, individuato nella persona del dott. Bartolomeo Manna, per ricoprire la funzione di Capo di Gabinetto.

Successivamente, al Consiglio di Presidenza, in data 1° febbraio 1995, fu rappresentata l'ipotesi di un modello funzionale-organizzativo che potesse sollevare il preposto al Gabinetto del Ministero dell'Ambiente di una parte delle routinarie funzioni riducendone il carico di lavoro in maniera da consentire l'esercizio delle funzioni di coordinamento; in tal modo al Consigliere Manna sarebbe stato possibile adempiere ai propri obblighi di servizio presso la Corte dei conti.

In via subordinata, stante quanto sopra esposto, si chiedeva di avvalersi della collaborazione dell'anzidetto Magistrato anche in posizione di consigliere giuridico, ai fini della sua preposizione a funzioni di coordinamento, sia interno al Ministero dell'Ambiente, sia verso il Gabinetto del Ministero dei Lavori Pubblici, al quale era stato preposto un avvocato dello Stato.

Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, in accoglimento della richiesta avanzata a firma del Ministro in data 1° febbraio 1995, con delibera del 6 febbraio successivo ha autorizzato il Consigliere Manna ad accettare l'incarico di consigliere giuridico presso il Ministero dell'Ambiente.

In tal senso è stato formalizzato il decreto istitutivo di Gabinetto, ai sensi del RD 10 luglio 1924, n. 1100.

Il Cons. Manna, continuando a svolgere le funzioni sue proprie presso la Corte dei conti, con due successivi ordini di servizio in data 9 marzo e 1 aprile 1995, ha avuto quindi l'incarico dal Ministro dei Lavori Pubblici e dell'Ambiente, di coordinare l'attività dei Servizi all'interno del Ministero dell'Ambiente anche con riferimento alle interrelazioni con il Gabinetto del Ministero dei Lavori Pubblici.

Tale attività è stata svolta prevalentemente in ore pomeridiane.

Il dott. Giuseppe Negro svolge le funzioni di vice Capo di Gabinetto, per ordine di servizio del Ministro dell'Ambiente (nota n. 10233 del 18 maggio 1995), previa autorizzazione del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, il quale (nota n. 111603 del 29 marzo 1995), sentito l'ISPE che ha espresso parere favorevole, ne ha consentito la utilizzazione presso il Gabinetto del Ministero dell'Ambiente, non emergendo per l'incarico alcuna questione di incompatibilità con la posizione ricoperta presso l'ISPE.

Le posizioni di che trattasi appaiono quindi del tutto regolari.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

DORIGO. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Sezione circoscrizionale di Rovigo, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 407 del 1990, dell'articolo 5, commi 7 e 8, della legge n. 421 del 1991 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 1991, il tutto correlato all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, ha

comunicato il nominativo di Lauro Calzavarini quale lavoratore da avviare a selezione presso il comune di San Martino di Venezze, per la copertura di un posto di operatore scolastico, livello III;

in data 13 maggio 1993 il signor Calzavarini ha effettuato le previste prove di selezione tese a verificare l'idoneità del candidato a ricoprire il relativo ruolo;

le prove sono consistite in due verifiche, una pratica — pulizia e riordino di un'aula e dei servizi igienici — e l'altra attitudinale (tre *test*):

come si puliscono i vetri;

come si puliscono i servizi igienici;

come si custodiscono gli alunni ed eventuali responsabilità;

le prove hanno dato, a giudizio degli esaminandi, esito negativo « non avendo dimostrato il candidato specifica conoscenza dei materiali da usare per la pulizia dell'aula » (verbale n. 3 del 13 maggio 1993, atti concorsuali - comune di San Martino, n.d.r.) e lo stesso esito sembrerebbe essere stato conseguito da ulteriori sei candidati, dato che il posto risulterebbe ancora vacante;

la commissione giudicatrice — composta da uno stradino, un impiegato e dal segretario comunale dell'ente interessato — sia stata e sia ancora in possesso della elevata professionalità e profonda competenza, che sicuramente necessitano per poter valutare scientemente le caratteristiche attitudinali, nonché l'empiria e la perizia tipica delle funzioni che permeano il ruolo dell'operatore scolastico modello, capace cioè di valutare e discernere quei requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari a garantire l'interesse pubblico nella scelta dei soggetti più idonei all'espletamento delle funzioni nella pubblica amministrazione (Corte Costituzionale sent. n. 487 del 1991, n. 187 e n. 161 del 1990);

appaiono paradossali le decisioni della commissione, atteso che l'euristica di questo ente ci testimonia l'invalsa consuetudine di dichiarare idonei tutti quei can-

didati (centinaia, n.d.r.), che partecipavano a concorsi pubblici per la copertura di posti di operatore scolastico quando si doveva nominare un vincitore (che parrebbe sempre « residente *in loco* » fra tanti (è appena il caso rammentare che lo spirito pervasivo dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 era ed è complessivamente orientato a favorire con il ricorso alle liste speciali presso gli uffici del lavoro, una scelta congrua e non discrezionale, che certi profili di modesto contenuto professionale senza dubbio non garantivano e non garantiscono);

il Calzavarini ha lavorato per circa venti anni presso la Puccinelli Spa, industria alimentare, come responsabile dell'ufficio acquisti di materiali per manutenzione industriale, nonché come responsabile della gestione del magazzino scorte e ricambi meccanici, elettrici e idraulici;

il fatto che nelle ultime visite/analisi mediche a cui il medesimo si è sottoposto, non sarebbero state rilevate propensioni o sindromi di arteriosclerosi senile precoce o di qualsivoglia altra forma morbosa e/o patologica inficianti le sue capacità intellettive, rende poco credibile che tale soggetto, in possesso fra l'altro di diploma di « tecnico meccanico », non abbia saputo distinguere fra una scopa ed uno straccio, tra una scopa ed una bottiglia, come indurrebbero a pensare le motivazioni adotte, nel merito, dalla commissione per significare l'esito negativo delle prove;

è evidente che la presenza di due dipendenti comunali e del segretario generale dell'ente è fonte di incongruenze in riferimento al valore di imparzialità amministrativa. Innanzitutto, poiché, come ha rilevato la Corte costituzionale con sentenza n. 453 del 1990, è necessario che gli esperti chiamati a far parte della commissione giudicatrice siano competenti rispetto alle materie oggetto delle prove concorsuali, ne consegue che con il tipo di nomina contestato non è garantita un'adeguata valutazione del profilo professionale in questione. In secondo luogo i dipendenti (stradino e impiegato nel caso

specifico, n.d.r.) del medesimo ente sono per definizione espressione di interessi non riconducibili ai valori di carattere neutrale e distaccato e, sempre come dipendenti, gerarchicamente subordinati al segretario generale;

in altri termini: « ... riferito al concorso pubblico, il principio stabilito dall'articolo 97 della Costituzione ha un duplice significato: uno "negativo" e uno "positivo". Sotto il primo profilo, esso garantisce che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa a orientamenti politici o a particolari condizioni personali e sociali: sotto il profilo "positivo", invece, esso comporta l'adozione di un metodo, di cautele e di regole attinenti alla formazione delle commissioni giudicatrici tali da assicurare il perseguimento del solo interesse connesso alla scelta delle persone più meritevoli e più idonee all'esercizio della funzione pubblica considerata » (Corte costituzionale n. 333 del 1993, n.d.r.). Ebbene, sotto l'uno e l'altro profilo, la disposizione, che per le prove selettive sopra menzionate determina la formazione della commissione giudicatrice, presenta incongruenze tali, che non può non essere riconosciuta contrastante con il principio costituzionale di imparzialità dall'azione amministrativa;

è evidente che siffatta posizione non può essere ritenuta una sufficiente garanzia rispetto al principio dell'imparzialità amministrativa, considerato come assenza di possibilità di ingerenza di parte nello svolgimento dei concorsi (sentenze Corte costituzionale nn. 330, 332 e 333 del giugno 1993) -:

se non dubitino della legittimità costituzionale della norma regolamentare - la quale prevede che la commissione giudicatrice delle selezioni ex articolo 16 della legge n. 56 del 1987, sia costituita da due dipendenti e dal segretario comunale dell'ente medesimo - sotto tre distinti profili:

a) per violazione degli articoli 3 e 39 (rectius: 97) della Costituzione, dal momento che la composizione della commissione giudicatrice sarebbe esclusivamente

improntata a logiche di rappresentanza burocratica e di interesse, senza alcuna considerazione dell'esigenza di assicurare uno standard accettabile di competenze tecniche;

b) per violazione degli articoli 97 e 98 della Costituzione, per il fatto che la composizione della stessa commissione, non assicurando una posizione di terzietà dei suoi componenti nei confronti dei candidati e dell'amministrazione comunale precedente, contrasterebbe con il principio di imparzialità e di buon andamento degli uffici amministrativi, nonché con quello relativo alla destinazione dei pubblici dipendenti al servizio esclusivo della nazione;

c) per violazione del principio di ragionevolezza, essendo comunque la commissione nell'impossibilità di ben funzionare, nel senso che essa è « costretta » a violare il principio della perfezione del collegio;

se non ritengano alternativamente, di disattendere le regole sulla astensione dei membri della commissione che incorrano in situazioni di incompatibilità (sentenza Corte costituzionale 11 giugno-23 luglio 1993, n. 333; ordinanza Consiglio di Stato 10 dicembre 1991 in *Gazzetta Ufficiale* n. 50, I serie speciale del 1992);

se non ritengano opportuno avviare un'indagine per accertare se l'operato e la composizione della commissione esaminatrice rientrino nella liceità, legittimità e legalità ed, in caso confermativo delle violazioni denunciate, quali provvedimenti intendano adottare. (4-05806)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto si comunica quanto segue.

La Commissione per la selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, ai fini dell'assunzione di n. 1 operatore bidello a tempo indeterminato, è stata nominata con atto di Giunta Comunale n. 590 del 4.9.1992, secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 27.12.1988.

La scelta degli esperti, secondo quanto specificato dal comma sesto dell'articolo 6 del suddetto D.P.C.M. 27.12.1988, è stata effettuata sulla base dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei dipendenti chiamati a far parte della Commissione e precisamente:

il Segretario Comunale, in quanto le sue specifiche mansioni e conoscenze professionali lo pongono a capo del personale;

il Capo settore, componente della Commissione, in quanto le mansioni di coordinamento del personale ausiliario scolastico che espleta fanno presupporre il possesso di una conoscenza teorico/pratica del mansionario specifico dell'operatore-bidello;

il terzo componente, avente la qualifica di autista scuolabus 5 q.f., è stato individuato in considerazione del fatto che, in diverse occasioni ed ultimamente per lungo tempo, ha svolto le mansioni di bidello.

Si specifica, inoltre, che il candidato risultato vincitore è stato individuato fra i residenti del Comune di Guarda Veneta.

Si precisa, infine, che il posto messo a concorso per selezione, ex articolo 16 legge n. 56/87, era a tempo indeterminato. I criteri di selezione, pertanto, pur rientrando nelle legittime e discrezionali decisioni della Commissione erano rigidi, anche in relazione allo scopo della selezione, individuato nell'accertamento del possesso, al momento della selezione, dei requisiti teorici e pratici per lo svolgimento del servizio.

Si aggiunge, a titolo puramente informativo, che il Prefetto della Provincia di Rovigo ha reso anche noto che, previa richiesta del Sig. Lauro Calzavarini intesa ad ottenere una sistemazione lavorativa, è stato provveduto ad interessare il Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Rovigo e da ultimo il Presidente dell'Amministrazione Provinciale ed il Sindaco di Rovigo per l'adozione di ogni possibile intervento in ordine alla situazione occupazionale dell'interessato.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Frattini.

FALVO, PORCU, VALENSISE, SELVA, DOMENICO BASILE, MORSELLI, MENIA, CABRINI, MASTRANGELO, BRACCI, POLI BORTONE, COLOSIMO, EPIFANI, CAPITANEO, ONNIS, VASCON, LODOLO D'ORIA, MAZZONE, NERI, STORACE, NANIA, ARDICA, MANZONI, ZACCHERA e MARENCO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere — premesso che:

è in corso di realizzazione ad opera della comunità montana di Savuto, la strada di collegamento Medio Savuto — Piano Lago 1° Lotto;

tale infrastruttura è di vitale importanza in quanto collegamento rapido alternativo alla A/3 tra Rogliano ed Altilia e tra Cosenza la Sila Piccola e lo Jonio Crotonese, nonché primo tronco di un futuro asse Catanzaro-Cosenza che, se pure in parte revocata dal FIO, è in testa ai programmi viari della regione;

si intenderebbe proporre al CIPE la revoca di detto finanziamento;

i motivi addotti per la revoca non sono in alcun modo dovuti all'ente delegato (comunità montana del Savuto), per come risulta dalla documentazione trasmessa dalla regione Calabria;

l'infrastruttura è e resta di vitale importanza per un'area in forte ritardo di sviluppo e con tassi di disoccupazione drammatici;

la temuta revoca sta già innescando gravi tensioni sociali poiché penalizzerebbe fortemente una zona tra le più povere in assoluto;

l'ente delegato sta già recuperando in buona parte il ritardo accumulato;

la regione Calabria intende inserire nel programma POP il completamento dell'opera;

detto programma sarà deliberato entro il 13 dicembre 1995 —:

se nella sua qualità di presidente del CIPE non ritenga di soprassedere alla anzidetta revoca, fino a tutto il 1995 e di

voler riesaminare gli atti una volta che la regione Calabria abbia potuto completare la propria programmazione. (4-12456)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione in oggetto, si comunica che, in effetti, questo Ministero, con nota n. 116913 del 2 giugno u.s., ha dato comunicazione alla Regione Calabria dell'esistenza dei presupposti di revoca del finanziamento per i seguenti motivi:*

consistente ritardo accumulato nell'esecuzione dei lavori (a causa anche della perizia di variante che ha comportato la sospensione dei lavori dal mese di giugno 1994);

mancato raggiungimento degli obiettivi progettuali previsti anche a seguito della revoca del finanziamento FIO '86 n. 277, di cui il progetto in esame è parte.

Contestualmente ha chiesto di esprimere ogni eventuale osservazione in merito entro 30 gg. dalla data di ricezione della predetta nota.

La Regione, il 13 luglio u.s. ha fornito, in via informale le proprie controdeduzioni, precisando, tra l'altro, che intende inserire nel programma P.O.P. il completamento dell'opera, impegnandosi a far pervenire entro brevissimo tempo la documentazione necessaria per il riesame costibenefici da parte del Nucleo di Valutazione, adempimento che sarà eseguito non appena in possesso di detta documentazione.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Carzaniga.

GIOVANARDI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'Ente poste italiane con la stipula del primo contratto di lavoro di tipo privatistico del personale non dirigente, ha legittimato il passaggio da un'amministrazione di tipo pubblicistico-amministrativo ad un

modello produttivo aziendale il cui obiettivo è quello di costituire un assetto aziendale efficiente e funzionale;

per conseguire tale obiettivo si è reputato indispensabile accentrare le persone più competenti nelle strutture operative, valorizzando le posizioni aziendali direttamente connesse con la produzione di base e riconoscendo il valore delle esperienze professionali maturate;

in questo modo l'Ente poste italiane si propone di responsabilizzare tutti i partecipanti al processo produttivo ognuno al suo livello di competenza, in ordine al raggiungimento del risultato finale;

l'Ente poste italiane ha di recente provveduto all'assegnazione di funzioni di quadri di 1° livello quali responsabili delle aree servizi postali delle filiali, individuando personale dipendente che non risulta in possesso della specifica conoscenza del settore;

ha reputato sufficiente un corso di tre giorni per l'acquisizione — da parte del personale che ne era la quasi totalmente sprovvisto — delle cognizioni professionali necessarie all'espletamento di tale funzione;

questo ha oltremodo pregiudicato il diritto alla carriera e le legittime aspirazioni di quei funzionari applicati presso le sezioni del movimento postale provocando un ingiustificato quanto arbitrario danno alla loro posizione economica;

se a quanto sopra esposto si aggiungono i criteri adottati proprio in questi ultimi giorni in merito alle recenti nomine dei dirigenti, riesce impossibile credere che l'Ente poste italiane abbia avviato veramente un nuovo corso basato su di una cultura imprenditoriale e di recupero dell'efficienza dei servizi —:

quale sia la valutazione del Governo su quanto sopra evidenziato. (4-10406)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. onorevole

nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che ai sensi del contratto collettivo nazionale del 26 novembre 1994 e delle direttive impartite con circolare n. 25 del 2 agosto 1995 al personale dipendente inquadrato nell'area quadri di 1° livello sono attribuite funzioni di gestione e controllo di unità organizzative, corredate da discrezionalità ed autonomia nel perseguimento delle finalità stabilite dall'Ente stesso; il che implica il possesso da parte degli interessati di opportune conoscenze professionali e specifiche competenze.

Ciò premesso, il medesimo Ente significa che per i funzionari applicati a dirigere i servizi postali nell'ambito di ciascuna filiale, e già in possesso di una apprezzabile esperienza nel campo, è stato organizzato — nel mese di marzo 1995 — un corso di tre giorni volto ad approfondire alcuni aspetti della gestione dei servizi postali ed i rapporti con terzi.

Quanto ai presunti risvolti negativi che tale applicazione avrebbe comportato per la carriera e le aspettative di coloro che già risultavano applicati presso le sezioni del movimento postale, il ripetuto Ente ha precisato che le assegnazioni delle funzioni vengono effettuate tenendo conto non solo dell'esperienza e della conoscenza acquisita sulla specifica materia, ma anche della valutazione complessiva delle capacità e della preparazione degli interessati.

In merito, infine, alle nomine dei dirigenti nel precisare che il proprio statuto (articolo 6, comma 3, lettera m) approvato con decreto ministeriale del 14 aprile 1994, conferisce al consiglio di amministrazione il potere di deliberare in merito alle promozioni a dirigente, il predetto Ente ha comunicato che, in considerazione del ruolo rivestito dal dirigente, caratterizzato da un elevato grado di autonomia e da potere decisionale, la scelta dei medesimi è stata effettuata sulla base di valutazioni relative alle caratteristiche individuali degli interessati come la professionalità, la capacità manageriale e le attitudini dimostrate, senza essere condizionata specifici criteri, quali, ad esempio, l'anzianità.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

HÜLLWECK. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

gli insegnanti elementari in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati vengono nominati da vari anni (essendo gli unici in possesso del titolo di specializzazione) direttamente nei posti di insegnante di sostegno con supplenza annuale, con assoluta precedenza sugli altri insegnanti, anche se di ruolo;

i medesimi insegnanti, specializzati nell'insegnamento agli alunni handicappati, non avendo superato prove concorsuali per l'immissione in ruolo, vengono a trovarsi in una persistente e frustrante condizione di precariato anche se, di fatto, la loro nomina viene reiterata di anno in anno;

tale situazione, oltre che a configurare una realtà discriminante nei confronti del suddetto personale docente, contribuisce a penalizzarne la professionalità, incentivandone il possibile abbandono di un'attività di insegnamento altamente meritoria, con conseguente dispersione di un non facilmente ricostruibile patrimonio di qualità e di esperienza professionali —:

se non intenda attivare urgentemente procedure di immissione in ruolo di tutti quegli insegnanti che, essendo in possesso di titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, abbiano prestato servizio come insegnanti di sostegno (o anche come insegnanti di sostegno) per un congruo numero di anni. (4-12504)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si deve far presente che le vigenti norme in materia di reclutamento del personale delle scuole consentono agli insegnanti elementari supplenti in possesso di specializzazione per l'insegnamento agli allievi portatori di handicap, di partecipare sia ai concorsi per soli titoli che a quelli per titoli ed esami ai fini dell'immissione in ruolo.*

Nei limiti di posti di sostegno reperiti in organico i docenti forniti di specializzazione

e collocati in posizione utile in graduatoria sono poi di anno in anno nominati in ruolo nei posti di sostegno medesimi.

La circostanza che disposizioni ministeriali — derivanti peraltro da un preciso dettato normativo (articolo 7 L. 887/84) — riservino posti di sostegno agli aspiranti a supplenze forniti di titolo di specializzazione, rispetto a docenti di ruolo privi di detto titolo, non può creare pertanto alcuna legittima aspettativa se non quella di conseguire una nomina di supplenza con preferenza rispetto ad altri docenti sforniti del prescritto titolo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

INCORVAIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che:

il ministero delle poste e telecomunicazioni ha comunicato alle emittenti private locali, sia televisive che radiotelevisive, il rilascio delle concessioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, successivamente modificata ed integrata dal decreto 4 marzo 1994;

la comunicazione contiene la richiesta di pagamento, entro 30 giorni, del canone di concessione relativo al periodo 4 marzo 1994-31 dicembre 1994;

il canone è calcolato moltiplicando l'importo per il numero di bacini che si considerano serviti, anche se non richiesti dall'emittente né definiti, ed è richiesto in alcuni casi anche per bacini non raggiunti dal segnale dell'emittente;

le emittenti, fino alla data del rilascio della concessione, hanno operato secondo il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 32 della citata legge n. 223, del 1990, che, a sua volta, all'articolo 22, punti 4 e 5, dispone che il canone di concessione sia pagato entro il 31 gennaio di ciascun anno, e non per l'anno antecedente al rilascio della stessa —:

se intenda considerare l'opportunità e la necessità di sospendere la richiesta del canone di concessione 1994;

se intenda disporre che si elabori un nuovo piano di assegnazione delle frequenze che determini con precisione i bacini;

se intenda adoperarsi perché siano attivate le misure a sostegno dell'emittenza locale, previste dalle leggi dello Stato.

(4-08304)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.*

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 10 marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ente pubblico economico e nella costituzione del Ministero p.t. (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di contabilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio

delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso e, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che eserciscono una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di

calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione televisiva.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per un ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93, il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora quest'ultimo non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

LENTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la Direzione della Casa di reclusione di Fossombrone con nota n. 10/723 del 26 gennaio 1995 ha inoltrato al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite Provveditorato agli studi di Pesaro, formale richiesta di istituire una sezione del locale Liceo socio-pedagogico rivolto alla popolazione detenuta;

con la suddetta nota ha addotto valide motivazioni, ha assicurato un sufficiente numero di iscritti, ha garantito idonei locali e attrezzature;

con nota n. 565059 il Ministero di grazia e giustizia ha espresso il proprio parere « ampiamente favorevole »;

il Preside ed il Corpo docente del Liceo socio-pedagogico di Fossombrone hanno dichiarato la loro immediata disponibilità per l'attivazione di una sezione di Liceo presso il locale carcere di Fossombrone;

l'articolo 15 della legge n. 354 del 1974 individua lo studio quale elemento caratterizzante del trattamento penitenziario soprattutto ai fini di una proficua attività di osservazione e trattamento rivolto a verificare l'effettiva intenzione del soggetto a cambiare stile di vita e allontanarsi dal proprio trascorso deviante;

le scienze umane-pedagogiche-sociali-storiche per loro natura sono materie il cui approfondimento culturale incide nel modo di porsi nei confronti della vita e della società;

il Provveditore agli studi di Pesaro ha manifestato la propria contrarietà, sia alla Direttrice del carcere che al personale della scuola, sull'opportunità di istituire tale corso preferendo ad esso un corso professionale o tecnico —:

se abbia ricevuto tale istanza da parte del Provveditore agli studi di Pesaro ed eventualmente quale parere tale organo abbia espresso;

quale sia l'orientamento di codesto Ministero;

se codesto Ministero ritenga di dover concedere il proprio favorevole parere per l'istituzione di un corso di Liceo socio-pedagogico presso la Casa di reclusione di Fossombrone o eventualmente far conoscere i motivi di un rifiuto. (4-10721)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, il Provveditore agli Studi di Pesaro, al riguardo interessato, ha in effetti confermato di non condividere l'opportunità, rappresentatagli dalla direttrice della Casa di reclusione di Fossombrone, di istituire presso quella istituzione un corso sperimentale di Liceo socio-pedagogico.

Le perplessità al riguardo manifestate dal sindacato dirigente scolastico attengono

più che altro alla considerazione che l'eventuale conseguimento del titolo di studio, rilasciato dal Liceo in questione e che ha come finalità l'insegnamento, potrebbe non essere utilizzabile da persone soggette a periodi più o meno lunghi di detenzione, le quali, invece, potrebbero più proficuamente giovare degli sbocchi professionali offerti dal completamento di altri corsi di studi; uno di tali corsi potrebbe essere individuato, ad esempio, tra quelli ad indirizzo sperimentale tecnico-professionale che rilasciano vari diplomi di maturità tecnica o professionale.

Lo stesso Provveditore agli Studi ha, ad ogni modo, precisato di avere espresso, sulla questione prospettata, soltanto un'opinione e non certo un rifiuto.

Dal proprio canto, questo Ministero, pur condividendo le considerazioni del dirigente dell'Ufficio Scolastico, non è affatto pregiudizialmente contrario all'attivazione, presso l'Istituto penitenziario di Fossombrone, di un corso del tipo di quello richiesto, a condizione ovviamente che ne sussistano le condizioni previste dalla vigente normativa.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

LUCCHESI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:*

il film « La Piovra 7 » edito dalla RAI (ente televisivo pubblico) è stato proiettato in tutte le TV del mondo;

la RAI ne ha tratto un grosso vantaggio economico a scapito della Sicilia, che è stata dipinta come terra della morte, totalmente abitata da criminali mafiosi ed in questa visione canagliesca e distorta della realtà addirittura è stata raffigurata la scena di bimbi siciliani, che compivano il « rito » della iniziazione mafiosa, con la « goccia di sangue »;

quindi anche i bimbi siciliani, umiliati ed offesi, sono stati dipinti come dei piccoli criminali che si avviano ad essere i grandi mafiosi di domani. Una visione raccapricciante, delinquenziale della realtà siciliana,

che offende la Sicilia ed i siciliani, facendone oggetto di disprezzo in tutto il mondo;

addirittura vi è chi sostiene che in Europa non vogliono più acquistare i prodotti agricoli siciliani, dopo avere visto il film televisivo;

si è consentito, quindi, che la Sicilia venisse diffamata e vituperata in tutto il mondo per un « piatto di lenticchie » per racimolare quattrini. Si è falsata l'immagine della Sicilia per fare soldi;

alla Sicilia è stato causato un danno di notevoli dimensioni, certamente tanti stranieri non penseranno di recarsi nell'Isola a trascorrere le proprie vacanze, i siciliani all'estero continueranno ad essere allontanati e visti come spargitori di sangue e di morte;

nessun Paese del mondo, nemmeno tra quelli più arretrati dell'Africa e dell'Asia, avrebbe fatto questo verso una loro regione, solo l'Italia « civile e progredita » ha potuto con la sua TV di Stato portare avanti questo disegno cinico di demolire moralmente una parte del suo territorio.

Nessun uomo di governo, nessun club culturale (della pseudo cultura di oggi) è insorto per bloccare questa turpe e vigliacca iniziativa, questo disegno di tradimento e di travisamento della realtà siciliana.

Vergogna dell'Italia di oggi, priva di sentimenti, con una classe dirigente miope ed incapace, che ha consentito che la sua TV di Stato offendesse parte del suo popolo ed offrisse una immagine del suo territorio come terra di sangue e di lotte -:

se il Presidente del Consiglio dei ministri intenda intervenire per bloccare la ottava edizione, già in programma, della Piovra, che è in cantiere (per continuare ancora a ricordare al mondo che la Sicilia è terra di sangue e di delitti ed i suoi abitanti sono criminali nati);

se il Governo intenda finalmente intervenire con autorità, con doverosa decisione, per non permettere che ancora una

volta si continui a vituperare la Sicilia, ad offrire una immagine criminale, perché la TV di Stato deve fare soldi;

se il Presidente del Consiglio dei ministri voglia riparare a quanto di negativo è stato fatto, obbligando la TV di Stato a predisporre un filmato veritiero da fare proiettare in tutto il mondo dove venga data una visione veritiera della Sicilia e dei siciliani. (4-11253)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione nella quale viene evidenziato che la diffusione televisiva della VII edizione « La Piovra » avrebbe arrecato gravi danni alla Sicilia sia sotto il profilo economico che dell'immagine, si fa presente quanto segue.

L'Ufficio del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria è organo con compiti di sovrintendenza sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato ai sensi della Legge 6.8.90, n. 223, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

In base a tale normativa detto Ufficio svolge riscontri di carattere formale ed esercita funzioni sanzionatorie connesse al mancato rispetto di precise prescrizioni di legge. Pertanto, data la sua natura di Autorità neutrale di garanzia, non può svolgere alcun ruolo promozionale e/o propositivo su iniziative riguardanti l'attività di programmazione radiotelevisiva, né può compiere funzioni valutative sul tipo e sulla qualità dei programmi trasmessi, salvo l'accertamento per l'osservanza di limiti previsti dalla legge attributiva delle competenze.

In merito quindi alla richiesta di intervento volto a bloccare l'ottava edizione dello sceneggiato « La Piovra », obbligando poi la RAI a fornire un quadro veritiero della Sicilia, si precisa che spetta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, prevista all'articolo 4 della Legge 14.4.75, n. 103, la formulazione degli indirizzi generali per la predisposizione di programmi e per il controllo del rispetto degli indirizzi stessi.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Cardia.

MANZONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

il Ministro delle poste e telecomunicazioni sta procedendo all'invio alle emittenti private locali radiotelevisive della comunicazione attestante il rilascio delle concessioni di cui alla legge n. 223 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni con le norme recate dal decreto 4 marzo 94, richiedendo contestualmente il pagamento entro 30 giorni del canone di concessione relativo al periodo marzo 1994-dicembre 1994 che risulta determinato in rapporto al numero di bacini che si considerano serviti dall'emittente, anche se dalla stessa non richiesti;

lo stesso canone viene richiesto anche per bacini che erano stati rifiutati (perché « non utilmente collocati in graduatoria » in base al piano di assegnazione del Ministero e successivamente annullato e sequestrato dall'autorità giudiziaria —:

se il ministro non ritenga di dovere soprassedere alla richiesta di pagamento del canone di concessione 1994 nei confronti delle emittenti radiotelevisive locali, in quanto le stesse fino alla data del rilascio della concessione (peraltro non ancora ottenuta) hanno provvisoriamente operato e continuano ad operare con il regime autorizzatorio di cui all'articolo 32 della legge n. 223 del 1990;

se il Ministro non ritenga opportuno sospendere l'applicazione delle richieste avanzate alle singole emittenti dall'Amministrazione alla luce di quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 223 del 1990, la quale nei punti 4 e 5 prevede, tra l'altro, che i canoni di concessione vengano pagati entro il 31 gennaio di ogni anno e non per l'anno antecedente al rilascio delle concessioni;

se il Ministro ritenga legittimo richiedere il canone delle concessioni per ogni bacino servito e addirittura per quelli non raggiunti dal segnale dell'emittente e per i quali era stata anche negata la concessione, quando la legge n. 223 del 1990

all'articolo 22 prevede un canone per ogni concessione complessiva ed all'articolo 3 comma 9 sancisce che il bacino coincide di regola con il territorio delle singole regioni e può comprendere più regioni, parte di esse o parti di regioni diverse purché contigue. Bacini che, come il Ministro ben sa, non sono stati ancora definiti in assenza del piano di assegnazione;

se il Ministro non consideri immorale che mentre non vengono applicate le misure a sostegno dell'emittenza locale previste da più leggi dello Stato si operi per appesantire l'onere dell'ottenimento, legittimo, della concessione della quale i soggetti interessati hanno diritto. (4-09729)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.*

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 10 marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'ammi-

nistrazione p.t. in Ente pubblico economico e nella costituzione del Ministero p.t. (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di contabilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso e, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che eser-

ciscono una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione televisiva.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per un ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93, il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora quest'ultimo non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

MARENCO. — Ai Ministri dell'interno, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

la legge regionale della Liguria 4 settembre 1991, n. 24, recante « Misure urgenti per l'emergenza idrica, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani », pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della regione Liguria n. 13, anno XXII, del 18 settembre 1991, stabilisce al comma 3 dell'articolo 2 che: « Entro sei mesi dalla

pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione Liguria del provvedimento di cui al comma 1, i comuni approvano i programmi di adeguamento degli acquedotti in conformità ai criteri sopracitati » —:

quanti e quali comuni della Liguria abbiano approvato, ad oggi, i programmi di adeguamento degli acquedotti, ai sensi della legge sopracitata. (4-01046)

RISPOSTA. — Con riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto sulla base degli elementi forniti dal Commissariato del Governo nella Regione Liguria, si fa presente quanto segue.

L'Amministrazione Regionale ha fatto presente che nessun Comune della Liguria ha provveduto ad adottare il programma di adeguamento dell'acquedotto ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della regionale 4 settembre 1991 n. 24, in quanto non sono stati ancora elaborati dalla Giunta regionale i criteri previsti dal comma 1 dello stesso articolo.

Tali criteri potranno essere individuati allorché l'Azienda municipalizzata gas e acqua di Genova (alla quale la Regione ha affidato, fin dall'agosto 1992, incarico tecnico operativo per definire il quadro d'insieme dei sistemi di distribuzione idrica in Liguria) avrà fornito i necessari elementi conoscitivi.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Frattini.

MARENCO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la città di Sarzana (SP), a fronte di una popolazione residente di oltre ventimila abitanti, dispone di un unico ufficio postale sito in via Landinelli, insufficiente per le esigenze di un bacino di utenza di tali dimensioni;

gli utenti di detto ufficio sono costantemente costretti ad estenuanti code ed inaccettabili attese, con crescente e giustificato malcontento della popolazione;

recenti inconcepibili provvedimenti hanno diminuito di due unità l'organico dei portalettere di detto ufficio nonché introdotto la chiusura di ciascuno sportello per dieci minuti ogni ora, a seguito della carenza di organico degli impiegati di sportello che impedisce una corretta turnazione dei medesimi —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per ovviare ad un disservizio inaccettabile;

se ritenga, in particolare, di provvedere all'apertura di una succursale del suddetto ufficio postale nel territorio comunale o, quantomeno, di assicurare un congruo incremento dell'organico.

(4-11602)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. onorevole nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che dall'analisi del volume di traffico che si è registrato nell'ufficio p.t. di Sarzana negli ultimi dieci anni è emerso che il movimento postale si è stabilizzato su livelli tali da far ritenere che la struttura esistente sia ancora adeguata alle esigenze della locale utenza: non è stata ravvisata, pertanto, la necessità di aprire una succursale.*

D'altra parte, ha continuato il medesimo Ente, l'apertura di un ufficio postale temporaneo, attuata nel periodo estivo presso la località di Marinella di Sarzana dove si registra un incremento di popolazione dovuto al turismo, ha evidenziato un movimento postale talmente modesto — circa 2 operazioni al giorno — da non consigliarne il mantenimento.

In merito alla diminuzione di due portalettere nell'ambito territoriale servito dall'ufficio di Sarzana, il ripetuto Ente ha precisato che la riduzione ha riguardato le ricevitorie delle frazioni di Marinella e di Falcinello a seguito della riorganizzazione del servizio di recapito postale attuata su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, dopo un periodo di sperimentazione, all'ufficio di Sarzana è stata attribuita una zona di recapito in più, per cui,

di fatto, la riduzione è stata di una sola zona nella quale il servizio viene svolto dalle unità applicate in quelle limitrofe.

Quanto, infine, alla lamentata chiusura degli sportelli per 10 minuti ogni ora, il menzionato Ente, nel rammentare che tale interruzione è prevista dal combinato disposto degli articoli 51 e 54 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per motivi di prevenzione e sicurezza sul lavoro per gli addetti ai terminali, ha significato che l'ufficio in parola è dotato di sportelli polivalenti per cui tutte le operazioni possono essere effettuate presso ognuno di essi; qualche disservizio, pertanto, può essersi verificato nel periodo estivo a causa della mancanza di parte del personale assente per congedo, ma, attualmente l'organizzazione attuata non comporta disagi per l'utenza.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

MARIANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere:*

l'orientamento politico circa la sorte delle aziende di soggiorno e turismo in Italia considerando la preoccupante e non più sostenibile situazione che si sta verificando in alcune aziende — come in particolare quelle di Otranto, in provincia di Lecce, dove da oltre cinque mesi non si eroga lo stipendio agli aventi diritto e nella consapevolezza delle loro ristrettezza economica — insieme a quella dei tre operatori assegnati dalla 285 che percepiscono dalla regione Puglia da circa due anni solo anticipazioni;

se non consideri opportuno un urgente intervento affinché si conoscano i veri termini della questione, un sollecito ritorno alla normalizzazione, un superamento dell'incresciosa situazione e un riordino complessivo del settore. (4-12003)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione all'oggetto indicata, si comunica che, da informazioni fornite dalla Regione Puglia, si è appreso che con L. 24 agosto 1995 n. 34, recante « prima variazione di bilancio*

di previsione 1995», è stato riservato ai trasferimenti di parte corrente lo stanziamento di L. 2,5 miliardi per spese di funzionamento degli enti turistici sub-regionali operanti in Puglia.

Inoltre, con provvedimento n. 4181 del 27/9/1995, la Giunta Regionale ha deliberato di impegnare e liquidare ai suddetti enti i fondi disponibili di cui sopra, assegnando all'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Otranto la somma di L.179 milioni, per far fronte, in via prioritaria, alla corresponsione degli emolumenti al personale.

Per quanto riguarda infine l'auspicato rapido superamento dell'attuale situazione di precarietà degli Enti di che trattasi, si informa che è all'esame della competente Commissione Consiliare regionale un d.d.l. di riordino dell'intero settore turistico regionale.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: D'Addio.

MARTINAT, VALENSISE, DOMENICO BASILE, URSO e MARENCO.— Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la Telecom Italia ha annunciato l'intenzione di avviare la commercializzazione del servizio Gsm (telefono cellulare in grado di coprire l'intero territorio europeo) dal 1° aprile 1995, avendo già predisposto tutte le condizioni richieste a tal fine dalla convenzione firmata nel novembre 1994 (copertura del territorio ed assistenza), mentre la Omnitel Pronto Italia ha comunicato di non essere in grado di avviare il proprio servizio Gsm prima della fine dell'anno in corso;

in data 17 marzo u.s. il dottor Giuliano Amato, presidente Antitrust, ha inviato al Presidente del Consiglio ed al Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni una lettera nella quale in sostanza chiede al Governo di rinviare l'avvio del servizio Gsm segnalando che l'avvio da parte del gestore pubblico del servizio Gsm

dal 1° aprile 1995 rischia di compromettere il regolare sviluppo del processo di liberalizzazione del mercato;

la segnalazione dell'Antitrust rischia di influenzare negativamente sia le quotazioni in Borsa del titolo Telecom, sia il mercato;

la diffusione della lettera è avvenuta nello stesso giorno in cui l'amministratore delegato della Stet e l'amministratore delegato di Telecom dovevano essere ascoltati presso la competente Commissione della Camera;

la convenzione del novembre 1994 prevedeva che l'apertura del servizio dovesse avvenire entro 18 mesi dalla sottoscrizione —:

se non condivida l'opinione che l'Antitrust ha il compito di reprimere gli abusi di posizioni dominanti, ma non l'uso della capacità competitiva;

se non si individui in tale comportamento addirittura l'ipotesi di reato di agiotaggio e di turbativa del mercato borsistico. (4-08816)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'ambito dei poteri consultivi di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati.

In considerazione di tale potere espressamente conferito dalla legge, l'Autorità ha ritenuto, con la segnalazione del 17 marzo 1995, di portare a conoscenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, le proprie valutazioni in merito al quadro delle condizioni concorrenziali del servizio di telefonia con sistema GSM.

In merito poi alla presunta turbativa del mercato borsistico, così come richiamato

nell'interrogazione, si fa presente che la Consob non ha ravvisato circostanze tali da giustificare un suo intervento ai sensi della normativa vigente.

Si evidenzia in particolare che gli effetti prodotti dalla segnalazione in questione sul mercato, non possono assumere rilievo in presenza di atti costituenti esercizio di poteri attribuiti dalla legge all'Antitrust e pubblicati nelle forme e con le modalità ordinariamente prescritte.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Cardia.

MASTRANGELO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'ambiente.*
— Per conoscere — premesso che:

Triggianello, frazione del comune di Conversano (Bari), sembra essere stata abbandonata dalla pubblica amministrazione, in considerazione che, malgrado la presenza di centinaia di residenti, alle soglie del duemila, è destinata a non avere una rete idrica ed una rete fognante;

i lavori per la messa in opera della rete fognante non sono mai stati ultimati, anche perché non è stata mai prevista la realizzazione di un depuratore idoneo in sostituzione dell'attuale, obsoleto, mai utilizzato, deteriorato, troppo piccolo e vicino alle abitazioni, tecnologicamente ed ecologicamente superato;

in mancanza della rete fognante, non viene avviata la messa in opera dell'impianto idrico e l'acqua viene distribuita, a pagamento, da autobotti;

i cittadini di Triggianello, per sfiducia nelle Istituzioni, negli ultimi tempi si sono anche rifiutati di esercitare il diritto-dovere del voto, consegnando per protesta i certificati elettorali al prefetto di Bari;

numerosi cittadini si sono autodennunciati per inquinamento delle falde, essendo a questo costretti per mancanza di rete fognante —;

quali iniziative urgenti intendano adottare per venire incontro al diritto dei cittadini di Triggianello ad avere una rete idrica ed una rete fognante, indispensabile per vivere in maniera civile. (4-04958)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi acquisiti dal Commissariato del Governo nella Regione Puglia, si comunica quanto segue.*

L'edificio scolastico di Triggianello, costruito negli anni 60, ebbe ad essere inizialmente adibito a Scuola Elementare e, successivamente, ampliato con due sezioni di scuola materna.

Il complesso a servizio della scuola elementare è composto da cinque aule — per n. 68 alunni — e da tre blocchi igienici, due dei quali, distinti per sesso, a disposizione degli stessi alunni e l'altro per il personale docente.

I blocchi igienici sono complessivamente dotati di sei waters e di lavandini con n. 12 rubinetti, di tre orinatori a colonna e di quattro vani-doccia, tutti perfettamente funzionanti.

La parte adibita a scuola materna serve una utenza di n. 33 bambini e si compone di due aule, nonché di due blocchi igienici, uno a servizio dei bambini, l'altro a disposizione del personale insegnante.

I due servizi igienici sono costituiti da quattro waters, da lavandini con n. 5 rubinetti e da due orinatori, tutti perfettamente funzionanti.

Gli scarichi sono intubati esternamente in una rete fognante interrata con pozzetti di ispezione ed il recapito finale dei liquami è costituito da un pozzo nero, a tenuta stagna, al cui svuotamento provvede periodicamente l'Amministrazione Comunale.

È doveroso, pertanto, smentire categoricamente la presenza di fogna a cielo aperto all'interno del recinto ed informare, invece, che l'Amministrazione Comunale ha realizzato lo scorso anno, nell'area di pertinenza dell'edificio, un campo sportivo polivalente.

Va precisato, inoltre, che la scuola materna ha acquisito regolare agibilità, sia dal punto di vista tecnico sia da quello igienico-sanitario.

Per completezza di informazione, si fa presente che la realizzazione della rete idrica e fognante, recentemente eseguita nella frazione, permetterà il regolare allacciamento alla condotta pubblica e della struttura scolastica e della stessa intera frazione.

Il funzionamento della rete medesima è subordinato ai tempi tecnici di attuazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto depurativo esistente previsti nell'elaborato progettuale dell'E.A.A.P., redatto in data 12 ottobre u.s., al cui finanziamento, il Comune di Conversano è pervenuto con atto formale della G.M. n. 822 dell'11.11.1994.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Frattoni.

MASTRANGELO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. Per conoscere — premesso che:*

il giorno 27 giugno 1995 la signora Lillo Giacomina nata il 12 settembre 1964, come risulta all'interrogante, si recava presso la scuola elementare « Re David » in Via Omodeo, 3 Bari, per sostenere la prova orale del concorso ordinario magistrale, avendo superato la prova scritta con la votazione di 29/40;

il presidente della commissione d'esame n. 9 direttore Mariano Seller ha dato in quell'occasione ampia prova di essere sprezzantemente prevenuto contro la signora Lillo, contestando inopinatamente per circa 10 minuti la bibliografia inviata dalla stessa e zittendo una delle due insegnanti « a latere » che gli faceva osservare che la bibliografia in questione era conforme al bando di concorso;

tale comportamento poco ortodosso proseguiva coll'impedire alla candidata di dare prova della propria preparazione interrompendo una sua corretta risposta alla domanda formulata da una delle due insegnanti commissarie di esame, al fine di

formulare una propria domanda tesa a « dimostrare » la pretesa impreparazione della signora Lillo;

le domande personalmente formulate dal direttore Seller vertevano su argomenti che niente avevano a che fare con la bibliografia presentata dalla candidata;

alla fine, per completare l'opera di demolizione, alla signora Lillo fu ingiunto di « alzarsi ed andar via » senza aver visionato e firmato alcun verbale di esame;

sull'elenco con i risultanti dell'esame affisso nella scuola lo stesso giorno dell'esame si poteva vedere chiaramente che accanto al nome della signora Lillo si leggeva un 28/40 cancellato e trasformato in 18/40;

il direttore Seller ha evidentemente dato prova di voler compromettere la serenità e la concentrazione della signora Lillo per scopi oscuri ed inconfessabili;

la signora ha presentato ricorso al provveditore agli studi di Bari —:

se il Governo intenda aprire un'inchiesta tesa a far luce sul comportamento a dir poco inusitato e sospetto dal direttore Mariano Seller e se del caso censurare lo stesso, rivedendo il giudizio espresso sulla candidata e accogliendo quindi in pieno il ricorso da lei presentato con conseguente declaratoria del diritto della stessa a sostenere nuovamente la prova. (4-12733)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Le doglianze espresse dalla Sig.ra Lillo Giacomina circa il comportamento della commissione del concorso magistrale operante in Bari, nel corso della prova orale sostenuta dalla candidata il giorno 27.6.1995, sono state oggetto di accertamenti da parte del presidente coordinatore delle commissioni di concorso della provincia.

Dalle risultanze del rapporto trasmesso e dalla documentazione acquisita la prova in parola risulta essersi svolta senza irregola-

rità di sorta e secondo un preciso codice di comportamento accettato da tutte le commissioni.

La richiesta, da parte del presidente, di svolgere la prova d'esame su tutto il programma previsto dal bando e non soltanto sugli argomenti prescelti come approfondimento ha potuto forse creare un certo scoraggiamento sulla candidata che riteneva di sostenere l'esame soltanto su tali argomenti.

Dal verbale della seduta si rileva, inoltre, che tutte le domande rivolte e verbalizzate sono strettamente attinenti al programma e che vi è stata identità di valutazione da parte dei componenti le commissioni in parola, i quali hanno tutti attribuito il voto di 18/40 alla prova svolta.

Quanto alla cancellatura del voto sull'elenco esposto alla fine della seduta, trattasi di un banale errore materiale debitamente e tempestivamente corretto.

Si fa presente, infine, che la firma del verbale d'esame avviene preventivamente in quanto la medesima ha il solo scopo di attestare la presenza del candidato alla prova.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

MOLGORA, BONAFINI, ARRIGHINI e BORGHEZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

le società di calcio del Nord soffrono di differenti problemi di gestione rispetto alle società del Sud;

le società del Sud godono di trattamenti di favore da parte degli enti pubblici rispetto alle società del Nord;

gli scontri e i disordini tra tifosi si verificano più frequentemente e in forme più gravi quando esistono profonde differenze socio-culturali tra le città di provenienza;

già in Gran Bretagna esistono diverse federazioni e il campionato è autonomo in Inghilterra, Galles e Scozia —:

se non ritenga opportuno creare due federazioni calcistiche indipendenti, Nord

e Sud, con l'intento di svolgere due distinti campionati di calcio (Nord e Sud), evitando i problemi evidenziati in premessa;

conseguentemente, al fine di conferire maggior lustro al nostro calcio e di rappresentare anche in campo sportivo le differenze fra Nord e Sud, se non si ritenga opportuno dar luogo ad una nazionale di calcio del Nord ed a una nazionale di calcio del Sud, dipendenti dalle rispettive Federazioni. (4-09395)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente quanto segue.

Lo Statuto del Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.) sancisce che un Comitato Nazionale Olimpico non può riconoscere più di una federazione per un medesimo sport.

Tale norma è stata recepita anche nel nostro ordinamento sportivo attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1995, n. 157 contenente « Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del CONI » il quale, all'articolo 30, comma 2, precisa che « per uno stesso sport può essere costituita una sola federazione ».

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Cardia.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la C.M. n. 215 del 23 giugno 1995, prevede il passaggio dalla classe di concorso A075, insegnamento di dattilografia e stenografia, alla classe di concorso A076, insegnamento di trattamento testi;

il citato passaggio previsto dalla circolare n. 215 disattende l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, nel quale vengono precisati i criteri per i passaggi di cattedra;

il decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994, prevede che « non saranno disposti per l'anno scolastico 1995/96 mo-

vimenti per le classi di concorso...76/A in mancanza di titolari e di personale abilitato che vi possa aspirare »;

i programmi relativi alla disciplina trattamento testi debbono essere riformulati come da risoluzione n. 7-00113 approvata dalla VII commissione della Camera dei Deputati il 27 ottobre 1994;

negli istituti professionali di Stato a nuovo ordinamento — progetto 92 — non è stato, ad oggi, inserito nei *curriculum* l'insegnamento di dattilografia e stenografia — classe di concorso A075;

numerosi insegnanti di stenografia sono stati dichiarati soprannumerari a causa dell'introduzione delle varie sperimentazioni —:

quali urgenti iniziative intenda assumere affinché non siano disattese le norme citate, la risoluzione n. 7-00113, la necessità della riformulazione del programma di stenografia-trattamento testi, nonché quella di riqualificazione e di riconversione professionale del personale docente, al fine di dare certezze, giustamente richieste, a tutti i docenti della classe di concorso A075. (4-12071)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si osserva, in via preliminare, che la circolare ministeriale n. 215 del 23.6.1995 — in materia di passaggio di docenti di istituti tecnici e professionali dalla classe di concorso 75/A (dattilografia e stenografia) alla classe 76/A (trattamento testi) trova pieno conforto nella normativa vigente e non disattende gli articolo 68 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, concernenti, rispettivamente, i trasferimenti ed i passaggi di cattedra.*

Premesso, infatti, che i citati articoli — recepiti ora negli articoli 462 e 471 del D.L.vo n. 297 del 1994 — si riferiscono a fattispecie diverse (quelle appunto dei trasferimenti e dei passaggi di cattedra), si osserva che, nei casi disciplinati dall'anzidetta circolare, trova invece applicazione la normativa contenuta nel successivo articolo 482 dello stesso decreto 297/94, ove si sta-

bilisce che, in caso di modifica degli ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti delle materie non più previste e comunque diversamente denominate o raggruppate sono assegnati, su conforme parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, a materie affini.

Ed, invero, l'anzidetta Circolare n. 215/95 è stata emanata in attuazione del parere espresso dal C.N.P.I. nell'adunanza del 16.5.1995.

Quanto sopra premesso, si ritiene di aggiungere che gli insegnamenti, ora definitivamente assegnati alla classe 76/P, introdotti negli Istituti Professionali dall'a.s. 1988/89 con i programmi sperimentali di Progetto '92 — passati ad ordinamento con i DD.MM. 24.4.1992, 7.8.1992 e 15.4.1994, in graduale sostituzione degli insegnamenti di Dattilografia e Stenografia — sono stati finora attribuiti in modo atipico ai docenti delle classi di concorso A022 « Dattilografia » e A089 « Stenografia ».

Conseguentemente, sono stati individuati quali destinatari del passaggio alla classe 76/A i docenti titolari della classe di concorso 75/A risultante dalla fusione, disposta dal decreto ministeriale 334/94, delle succitate classi di concorso A022 e A089.

Le aspettative del personale in parola al passaggio alla nuova classe sono da ritenere pienamente salvaguardate dalle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 215 del 1994, che prevede il passaggio sulla base di graduatorie di istituto e provinciali.

Per quanto concerne in particolare gli insegnamenti della classe di concorso 75/A, si fa peraltro presente che il Ministero, con la recente circolare n. 315 del 4.10.1995, ha impartito istruzioni affinché le relative ore di insegnamento siano assegnate prioritariamente — utilizzando il criterio della specificità professionale — ai docenti provenienti dagli insegnamenti specifici (già classi di concorso XXII — LXXXIX e CXVII) attualmente ricomprese nella citata classe 75/A.

Per quanto riguarda poi la formulazione dei nuovi programmi, in attuazione della Risoluzione n. 7-00113, approvata dalla VII Commissione della Camera dei Deputati nella seduta del 27.10.1994, si fa presente

che la questione è al momento all'esame dei competenti Ispettori Tecnici, i quali non mancheranno di approfondire anche le problematiche relative alla stenodattilografia.

Non si mancherà, infine, di prendere in considerazione l'opportunità di sentire, sulle medesime problematiche, il parere dell'esperto, Prof. Rosario Leone, in accoglimento di quanto previsto dalla predetta Risoluzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

NESPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro delle poste e telecomunicazioni sta inviando alle emittenti private locali televisive e radiofoniche la comunicazione di rilascio delle concessioni previste dalla legge n. 223 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

tale comunicazione contiene tra l'altro la richiesta di pagamento entro 30 giorni del canone relativo al periodo intercorrente tra la data della firma dei decreti di concessione e il 31 dicembre 1994;

per le emittenti televisive tale canone viene richiesto moltiplicando l'importo per il numero delle regioni servite dagli impianti di ogni emittente —:

se il Ministro non ritenga che la pretesa del pagamento del canone 1994 sia illegittima, in considerazione che lo status di concessionario si acquisisce solo con la ricezione materiale del decreto di concessione;

se il Ministro non ritenga che l'applicazione del canone moltiplicato per il numero delle regioni servite (per il settore TV) sia illegittima, in considerazione che le concessioni di cui alla legge n. 422 del 1993 non fanno riferimento al piano di assegnazione delle frequenze TV (peraltro disapplicato dalla stessa legge n. 422 del 1993);

se il Ministro non ritenga di ricercare una soluzione della problematica in sede amministrativa o di proposta legislativa (tale comunque da non comportare una reiterazione di tutto l'iter procedimentale per il rilascio delle concessioni, in quanto ciò significherebbe in buona sostanza un azzeramento del processo di razionalizzazione del settore avviato con le leggi n. 482 del 1992 e n. 422 del 1993). (4-08470)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.*

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 10 marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ente pubblico economico e nella costituzione del Ministero p.t. (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di contabilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti

nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso e, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che eserciscono una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione televisiva.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per un ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93, il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora quest'ultimo non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

OBERTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

nel nostro Paese rimane in vigore una tassa di monopolio postale che non ha riferimento a livello europeo;

a detta degli stessi operatori il costo per la gestione di tale servizio da parte dello Stato è superiore a quanto introitato;

il Governo ha posto nel 2,5 per cento la percentuale del tasso di inflazione programmata per l'anno in corso;

il consiglio di amministrazione delle Poste ha deliberato di incrementare, mediante un adeguamento da versare entro il 10 Aprile del 45 per cento e dal prossimo mese di giugno del 272 per cento, la tassa in vigore;

il Governo ha recentemente concluso un accordo con le associazioni degli auto-transportatori che hanno accettato incrementi tariffari contenuti in linea con il tasso di inflazione programmata —:

se intenda intervenire per far sospendere la deliberazione assunta e soprattutto se non sia il caso di decidere, adeguandosi cos alla norma esistente in Europa, la definitiva abrogazione della TMP.

(4-08802)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel far presente che ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 il servizio di trasporto dei pacchi e dei colli appartiene in esclusiva allo Stato che può dare in concessione il trasporto di quelli di peso fino a 20 Kg, si rammenta che il relativo diritto in favore dell'ex amministrazione p.t. era commisurato al peso di ciascun collo in ragione di L. 1.800 per ogni oggetto sino a 10 Kg e di L. 3.000 per quelli da 10 a 20 Kg., in applicazione dell'articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982 n. 655.

Le associazioni di categoria dei vettori fecero a suo tempo rilevare che la riscossione di tale diritto per ogni pezzo lavorato singolarmente e la relativa contabilità comportavano notevoli costi di esercizio tanto che, in accoglimento delle loro richieste, con l'articolo 9 della legge 4 agosto 1984 n. 467 si dispose di corrispondere, in luogo del diritto in questione, un canone annuo, precisando i criteri, le modalità per la sua determinazione, la revisione periodica e, in sede di prima applicazione, l'ammontare in misura tale da assicurare un'entrata, almeno pari, ai diritti accertati per l'anno 1983.

Successivamente, con decreto del 5 ottobre 1985 veniva stabilito che i concessionari erano tenuti a versare un canone annuo, con riferimento al periodo 10 luglio 30 giugno di ciascun anno, da corrispondersi anche in due rate semestrali.

Successivamente, la legge 25 ottobre 1989, n. 355, (articolo 30, comma 7) ha disposto che l'ammontare del canone annuo

in parola viene « maggiorato in misura percentuale doppia delle variazioni apportate dopo la data di entrata in vigore della legge stessa alle tariffe per il servizio di trasporto dei pacchi gestito direttamente dall'amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni ».

Con la trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ente pubblico economico avvenuta con la legge 29 gennaio 1994, n. 71 di conversione del decreto-legge 10 dicembre 1995 n. 487, è stata attribuita (articolo 8, comma 2) al Consiglio di amministrazione del nuovo Ente Poste la determinazione delle tariffe dei servizi, nel quadro dei criteri fissati dal contratto di programma.

Pertanto, a seguito delle variazioni tariffarie per la spedizione dei pacchi approvate con decreto ministeriale 3 luglio 1995, si è proceduto alla revisione dei canoni per la concessione del trasporto dei pacchi nella misura prevista dalla citata legge 25 ottobre 1989 n. 355.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

PAOLONI, OLIVERIO e REBECCHI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il signor Momeghini Stefano, nato a Brescia il 24 aprile 1954, si è recato in Egitto in località Sharm El Sheik con un viaggio organizzato da Alpitour dal 12 al 19 settembre 1994 e dal 15 settembre 1994 non si sono più avute notizie dello stesso;

sono stati ritrovati nella camera dell'albergo dove alloggiava i suoi effetti personali, documenti (passaporto), soldi in dollari e lire italiane;

il 17 ottobre 1994 il cognato si è recato in loco per verificare di persona lo stato delle indagini notando disinteressamento da parte delle autorità competenti;

della vicenda sono state anche interessate le autorità italiane, e la sorella è stata in costante contatto con i responsabili dell'Alpitour in Italia e in Egitto, con

le autorità italiane ed egiziane non avendo alcun riscontro relativamente alla sorte del fratello —:

quali iniziative intenda assumere nei confronti del Governo egiziano al fine di attivare iniziative adeguate all'accertamento del destino del signor Moneghini Stefano. (4-12600)

RISPOSTA. — *In relazione al caso richiamato dall'Onorevole interrogante, si fa presente quanto è risultato finora alle nostre Rappresentanze in Egitto.*

Le indagini sulla scomparsa del Signor Stefano Moneghini che, in gita turistica in Egitto con un viaggio organizzato, non ha più dato notizie di sé dal 14 settembre 1994, furono avviate dal locale Comando della Polizia egiziana subito dopo la denuncia della scomparsa. L'ipotesi di una rapina fu da esso rapidamente abbandonata, in quanto tutti gli oggetti personali, i documenti ed il denaro furono ritrovati nella camera d'albergo occupata dal Moneghini.

Da allora, l'Ambasciata d'Italia al Cairo, ed il dipendente Consolato Onorario in Sharm El Cheik sono intervenuti periodicamente presso le Autorità egiziane, rinnovando ogni volta la richiesta dell'effettuazione di ulteriori indagini, e di essere tenuti al corrente dell'esito delle ricerche, che peraltro si sono rivelate vane.

Al di là del normale svolgimento delle indagini predette, l'interessamento delle nostre Rappresentanze ha portato all'intervento in esse della Polizia turistica del Sinai del Sud e della Polizia investigativa di Sharm El Cheik. Al tempo stesso è stato chiesto ed ottenuto l'intervento della Procura Generale di El Tor (Sinai) e del Ministero degli Esteri egiziano. Tale intervento, ripetutamente sollecitato, ha assicurato la prosecuzione delle indagini e lo svolgimento delle ricerche su scala più vasta.

Nello scorso mese di luglio un connazionale, in vacanza in Egitto, aveva segnalato, sulla base di manifesti fatti affiggere a cura della famiglia in vari punti del Paese, di avere forse riconosciuto il Moneghini nei pressi di Hurgada (Mar Rosso), sulla spiaggia prospiciente un grande albergo. Pur-

troppo la notizia non ha trovato riscontri da parte delle Autorità egiziane, alle quali la segnalazione era stata immediatamente comunicata.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Gardini.

PARLATO, LANDOLFI, RALLO, VENEZIA, SIMEONE e BARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

quali misure il Governo intenda adottare o sollecitare da altra Autorità competente quali il Garante per l'editoria e la Commissione per la concorrenza ed il Mercato, in merito al comportamento della Confindustria, la quale:

utilizzando mezzi finanziari provenienti dagli associati;

traendo vantaggio dalla propria introduzione ed autorevolezza nei confronti degli associati stessi ed i loro consulenti;

beneficiando della condizionante pubblicità dei propri organi di stampa;

sfruttando il prestigio che le deriva dalla sua veste di massimo rappresentante degli interessi dell'industria nazionale;

è venuta sviluppando una crescente attività editoriale del tutto impropria in quei settori per nulla ispirati alla indiscutibile, legittima esigenza di dibattere problemi o divulgare opinioni di parte confindustriale, ma unicamente tesi a realizzare profitti, in diretta concorrenza con imprese editoriali e grafiche, aderenti alle associazioni territoriali dell'industria. Fra gli esempi di interventi di quest'ultimo tipo c'è la recentissima iniziativa dei software per dichiarazioni fiscali su carta bianca, che viene a danneggiare gravemente le imprese editoriali e grafiche specializzate e comunque produttrici di modulistica, con conseguenti ripercussioni sull'occupazione;

se tale attività esorbiti, a parere del Governo, dai limiti propri di una iniziativa

sindacale, venendo ad acquisire il ruolo e l'abuso di una posizione imprenditoriale, e oltretutto dominante su un mercato le cui regole vengono travolte dal rastrellamento, nel libero, doveroso confronto tra qualità e prezzo dei prodotti immessi sul mercato, con un sottile ma evidente condizionamento delle volontà degli aderenti-acquirenti. Ciò senza nulla togliere ai diritti di un cos prestigioso e rilevante organismo di promuovere il dibattito e divulgare le sue tesi su problemi di proprio interesse sui suoi organi di stampa, senza però esorbitare da tale ruolo sindacale ed assumere posizioni egemoniche su altri versanti della produzione editoriale e di stampa.

(4-06950)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'adunanza del 15 giugno 1995 ha esaminato i fatti segnalati nel suddetto atto di sindacato ispettivo ed ha ritenuto che da detti fatti non sembrano emergere comportamenti specifici posti in essere dalla Confindustria in violazione della legge n. 287/90, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, con specifico riguardo allo svolgimento di un'attività editoriale.

Più in particolare, per quanto riguarda il comportamento denunciato nell'interrogazione parlamentare relativo alla produzione e diffusione di software e modulistica per le dichiarazioni fiscali, che sarebbe lesivo per le imprese editoriali e grafiche specializzate, l'Autorità ha ritenuto che tale attività non sembra integrare una violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90.

Si tratta infatti di iniziative che nel caso specifico potrebbero configurare un beneficio per i lettori, del tutto analoghe a quelle assunte da altre testate editoriali che insieme al giornale hanno diffuso modulistica, fascicoli informativi e guide per la compilazione dei modelli 740 e 730.

Una nuova valutazione del caso sarà possibile, qualora dovessero emergere ele-

menti che possano configurare una violazione delle norme contenute nella citata legge n. 287/90.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Cardia.

PASETTO. — *Ai Ministri delle finanze, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno. — Per sapere — premesso:*

che il Governo sta attuando una serie di provvedimenti volti a rilanciare l'economia nazionale, cercando di limitare gli oneri a carico dello Stato;

che, evidentemente, nell'ambito di questo programma non è ammissibile che enti pubblici locali pongano in essere operazioni che, invece, vanno ad aggravare il disavanzo del bilancio statale;

che una manovra di questo genere pare sia stata posta in atto dal Consiglio provinciale di Padova nell'ambito delle operazioni legate alla gestione del trasporto pubblico extra urbano, che dalla società cooperativa Co ATP r.l. sta passando alla SITA S.p.A.;

che il presidente della Provincia di Padova, signor Giuseppe Barbieri, ha emesso un decreto con il quale fissa con decorrenza 3 novembre la nuova concessione quinquennale per ciò che riguarda il trasporto pubblico extra-urbano in favore della SITA S.p.A.;

che il passaggio dalla Co ATP r.l. alla SITA S.p.A. è stata posta in essere scientemente un'interruzione di soli tre giorni dal rapporto di lavoro subordinato rispetto a tutti i lavoratori ex Co ATP, con la conseguenza che gli stessi sono stati scritti nelle liste di mobilità gestite dall'ufficio di collocamento di Padova;

che i vantaggi economici che derivano all'azienda SITA dalla possibilità di usufruire di tale iter amministrativo sono enormi, e rappresentano in realtà un grave danno sociale in quanto si concretizzano in un risparmio miliardario in termini di oneri contributivi e vantaggi fiscali;

che infatti, la SITA può accedere in forza di quanto sopra a quanto previsto

dalla legge n. 213 del 1991, nonché ai benefici fiscali previsti dal decreto-legge n. 357 del 1994 (convertito in legge n. 489 del 1994 in materia di crediti di imposta);

che è voce ricorrente negli ambienti padovani legati alle amministrazioni pubbliche che questa manovra sia in realtà volta a favorire un consorzio tra cosiddetti « padroncini » denominato C.P.T.A. mediante la gestione in subappalto di una parte del servizio (la C.P.T.A. è presieduta da certo signor Lino Zancanaro, consigliere provinciale del PDS) —:

se non intendano procedere immediatamente ad una verifica della regolarità dell'iter amministrativo seguito dall'ente pubblico padovano nel passaggio di gestione tra le varie società in materia di trasporto pubblico extra-urbano. (4-05038)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Il servizio di trasporto pubblico nella Provincia è stato gestito dalla Soc. ATP S.p.A. sino al 9.1.1993, data in cui, la stessa è stata dichiarata fallita.

Per sopperire al vuoto creatosi a seguito dell'anzidetto fallimento, lo svolgimento del servizio di trasporto extraurbano è stato temporaneamente assicurato, dietro autorizzazione eccezionale ed in attesa di soluzione definitiva, da una cooperativa di ex dipendenti della ATP S.p.A., la Co.ATP.

Successivamente, a seguito di gara pubblica, con deliberazione datata 5 settembre 1994 n. 95 reg., il Consiglio Provinciale ha assegnato, con efficacia dal 3 novembre successivo, la concessione quinquennale del servizio alla S.p.A. SITA di Firenze.

Nel bando di gara e nell'atto di concessione l'Amministrazione concedente ha previsto i seguenti obblighi a carico del concessionario:

a) utilizzare per il servizio gli autobus di proprietà dell'Ente provinciale in numero non inferiore a 250;

b) garantire, secondo le vigenti disposizioni di legge, l'occupazione immediata di tutti i lavoratori ex dipendenti della ATP

S.p.A. che alla data del 26.4.1994 aderivano alla cooperativa che ha gestito provvisoriamente il servizio e privilegiare nelle assunzioni il restante personale della fallita ATP nel periodo di permanenza, di questo, nelle liste di mobilità.

I veicoli necessari allo svolgimento del servizio sono stati ceduti in usufrutto, verso un congruo corrispettivo, al nuovo gestore del trasporto pubblico.

Per abilitare i mezzi alla circolazione, oltre al perfezionamento dell'usufrutto a nome del concessionario, si è reso necessario un periodo di fermo di tre giorni, prima dell'inizio della concessione, per completare l'iter tecnico-amministrativo inerente ai collaudi, alle necessarie annotazioni sui documenti di viaggio da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla voltura al P.R.A.

Circa l'affermazione dell'interrogante che durante il passaggio della gestione del servizio al nuovo concessionario, è stato scientemente interrotto il rapporto di lavoro degli aderenti alla Co.ATP, si fa presente che i lavoratori in questione operavano in qualità di Soci della cooperativa e non come dipendenti della stessa.

Per quanto riguarda, poi, l'affermazione dell'esistenza di un possibile subappalto di parte del servizio ad un consorzio di cosiddetti « padroncini » denominato CPTA, la convenzione stipulata tra Provincia e Soc. SITA in data 19.10.1994, consente la subconcessione delle linee di trasporto pubblico solamente previa espressa autorizzazione motivata da esigenze di pubblico interesse.

Allo stato attuale l'anzidetto servizio è svolto esclusivamente dalla SITA.

Dagli accertamenti esperiti risulta, altresì, che il citato Consorzio CPTA abbia gestito il servizio in questione esclusivamente nei tre giorni di fermo degli automezzi di cui si è riferito, con autorizzazione precaria ed eccezionale dell'Amministrazione Provinciale.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Frattini.

PROCACCI. — *Al Ministro degli interni.*
— Per sapere — premesso che:

la Federazione Equestre Internazionale (FEI) ha pubblicato le sentenze emesse recentemente nei confronti di cavalieri italiani responsabili di cavalli risultati « positivi » all'esame anti-doping: « Tornado delle Fioche » alla sostanza « promozine » e « Jessica van de Borre » positiva al « fenilbutazione-oxyphenbutazione »; entrambi in occasione del Concorso Internazionale di Salto d'Amicizia (CSA) di CERVIA del 19-21 agosto 1994 e multati per 2.500 franchi svizzeri ciascuno; « Gambler » positivo al « fenilbutazione-oxyphenbutazione » nell'ambito dello CSA di NICHELINO del 9-11 settembre 1994, sospeso per tre mesi e con la sanzione di 1.000 franchi svizzeri;

il problema del « doping » è molto più vasto di quanto si possa pensare coinvolgendo negativamente l'immagine di molti sportivi motivati da passione equestre —:

se non ritenga di invitare il CONI e la FISE (enti pubblici) a condannare e ad attivarsi efficacemente per prevenire l'immissione di sostanze certamente dannose per i cavalli;

se ritenga di predisporre strumenti adeguati per individuare, proprio nel settore dell'ippica, possibili infrazioni alle norme legislative a tutela del benessere degli animali, il rispetto delle misure di sicurezza previste per fantini e cavalli, l'accertamento di eventuali scommesse clandestine. (4-09233)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che i casi di doping citati nell'interrogazione sono di pertinenza della Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) e la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) non può che prendere atto della sentenza e renderla esecutiva.*

La F.I.S.E. ha comunque precisato di aver adottato severe norme antidoping prima ancora della Federazione internazionale. Il fenomeno del doping è infatti seguito con molta attenzione e la Federazione

stessa ha intensificato i controlli, pur considerando che in Italia esiste un solo laboratorio abilitato e riconosciuto dagli Enti tecnici dell'U.N.I.R.E. e che le risorse della Federazione non consentono la possibilità di effettuare controlli a tappeto in tutte le manifestazioni.

Si rileva infine che la F.I.S.E. dà comunicazione delle sentenze della Federazione internazionale e dei propri Organi di giustizia in un apposito comunicato stampa e pubblica le stesse sentenze nella propria rivista federale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Cardia.

REBECCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994 istituisce per gli istituti tecnici commerciali e professionali di Stato la classe di concorso A075 — dattilografia e stenografia;

il decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994 prevede che « non saranno disposti per l'anno scolastico 1995/1996 movimenti per le classi di concorso ... 76/A in mancanza di titolari e di personale abilitato che vi possa aspirare »;

la circolare ministeriale n. 215 del 23 giugno 1995 chiede ai docenti in parola il passaggio in cattedra dalla classe di concorso — A075 — alla classe di concorso — A076 — trattamento testi —, disattendendo gli articoli 68 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974;

i programmi relativi alla materia trattamento testi debbono essere riformulati come recita la risoluzione n. 7-00113 approvata dalla VII Commissione della Camera dei deputati il 27 ottobre 1994;

negli istituti professionali di Stato a nuovo ordinamento — progetto '92 — non è stato, ad oggi, inserito, nei curriculum, l'insegnamento di dattilografia e stenografia — classe di concorso — A075;

diversi insegnanti di stenografia sono stati dichiarati in soprannumero a causa dell'introduzione delle sperimentazioni Igea, Erica '92 - nuovo ordinamento - decreto ministeriale 24 aprile 1992 - e Brocca -:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere affinché non siano disattese le norme citate, la risoluzione in discorso, relativamente alla convocazione dell'esperto professor Rosario Leone per la riformulazione del programma di stenografia - trattamento testi - classe di concorso - A075 - e - A076 -, per i corsi di aggiornamento, di formazione, di riqualificazione e di riconversione professionale del personale docente in parola nonché il mantenimento nei curriculum degli Istituti tecnici commerciali e professionali di Stato, rispettivamente sperimentali e a nuovo ordinamento - progetto '92, della classe di concorso - A075 - dattilografia e stenografia. (4-12083)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ricorda anzitutto che, relativamente agli insegnamenti, di cui è cenno nell'interrogazione medesima, il D.M. n. 334 del 24.11.1994 ha previsto, com'è noto, due distinte classi di concorso:

la 75/A: dattilografia e stenografia con possibilità di esiti negli istituti tecnici e negli istituti professionali (cattedre di dattilografia; dattilografia e tecniche della duplicazione; calcolo a macchina, contabilità a macchina; macchine contabili ed esercitazioni; stenografia);

la 76/A: trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali con esiti negli istituti professionali (cattedra omonima e cattedra di laboratorio di economia d'azienda).

Il fatto poi che la circolare n. 215 del 23.6.1995 abbia previsto e disciplinato - per i docenti interessati degli istituti tecnici e professionali - il passaggio dalla classe 75/A alla classe 76/A trova pieno conforto nella normativa vigente e non disattende gli articoli 68 e 75 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 417 del 1974, concernenti, rispettivamente, i trasferimenti ed i passaggi di cattedra.

Premesso, infatti, che i citati articoli - recepiti ora negli articoli 462 e 471 del D.L.vo n. 297 del 1994 - si riferiscono a fattispecie diverse (quelle appunto dei trasferimenti e dei passaggi di cattedra), si osserva che, nei casi disciplinati dall'anzidetta circolare, trova invece applicazione la normativa contenuta nel successivo articolo 482 dello stesso decreto 297/94, ove si stabilisce che, in caso di modifica degli ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti delle materie non più previste e comunque diversamente denominate o raggruppate sono assegnati, su conforme parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, a materie affini.

Ed, invero, l'anzidetta Circolare n. 215/95 è stata emanata in attuazione del parere espresso dal CNPI nell'adunanza del 16.5.1995.

Quanto sopra premesso, si ritiene di aggiungere che gli insegnamenti, ora definitivamente assegnati alla classe 76/A, introdotti negli Istituti Professionali dall'a.s. 1988/89 con i programmi sperimentali di Progetto '92 - passati ad ordinamento con i DD.MM. 24.4.1992, 7.8.1992 e 15.4.1994, in graduale sostituzione degli insegnamenti di Dattilografia e Stenografia - sono stati finora attribuiti in modo atipico ai docenti delle classi di concorso A022 « Dattilografia » e A089 « Stenografia ». Conseguentemente, sono stati individuati quali destinatari del passaggio alla classe 76/A i docenti titolari della classe di concorso 75/A risultante dalla fusione, disposta dal decreto ministeriale 334/94 delle succitate classi di concorso A022 e A089.

Le aspettative del personale in parola al passaggio alla nuova classe sono da ritenere pienamente salvaguardate dalle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 215 del 1994, che prevede il passaggio sulla base di graduatorie di istituto e provinciali.

Per quanto concerne in particolare gli insegnamenti della classe di concorso 75/A, si fa peraltro presente che il Ministero, con la recente circolare n. 315 del 4.10.1995, ha impartito istruzioni affinché le relative ore

di insegnamento siano assegnate prioritariamente — utilizzando il criterio della specificità professionale — ai docenti provenienti dagli insegnamenti specifici (già classi di concorso XXII — LXXXIX e CXVII) attualmente ricomprese nella citata classe 75/A.

Per quanto riguarda poi la formulazione dei nuovi programmi, in attuazione della Risoluzione n. 7-00113, approvata dalla VII Commissione della Camera dei Deputati nella seduta del 27.10.1994, si fa presente che la questione è al momento all'esame dei competenti Ispettori Tecnici, i quali non mancheranno di approfondire anche le problematiche relative alla steno-dattilografia.

Non si mancherà, infine, di prendere in considerazione l'opportunità di sentire, sulle medesime problematiche, il parere dell'esperto, Prof. Rosario Leone, in accoglimento di quanto previsto dalla predetta Risoluzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

**ROTUNDO, STANISCI, MASTROLUCA, TAURINO, BATTAFARANO, BARGONE, BONITO, DI CAPUA, MAGRONE e LOPE-
DOTE GADALETA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sta inviando alle emittenti private locali televisive e radiofoniche la comunicazione che sono state rilasciate le concessioni previste dalla legge n. 223 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni con le norme dettate dal decreto 4 marzo 1994;

tale comunicazione contiene la richiesta di pagamento entro 30 giorni del canone di concessione relativo al periodo 4 marzo 1994-31 dicembre 1994;

tale canone viene richiesto moltiplicando l'importo per il numero di bacini che si considerano serviti anche se non richiesti dalla singola emittente;

lo stesso canone viene richiesto anche per i bacini che erano stati rifiutati (perché « non utilmente collocati in graduatoria ») in base al piano delle frequenze poi annullato e sequestrato dall'autorità giudiziaria —:

se il Ministro non ritenga di dover intervenire per sospendere la richiesta del canone di concessione 1994 nei confronti di radio e TV locali, in quanto le stesse, fino alla data del rilascio del decreto di concessione (peraltro ancora non avvenuto) hanno provvisoriamente operato e continuano ad operare con il regime autorizzatorio di cui all'articolo 32 della legge n. 233 del 1990;

se il Ministro non ritenga di dover sospendere l'applicazione delle richieste avanzate alle singole emittenti dall'Amministrazione, alla luce di quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 233 del 1990, la quale nel punto 4 e 5 prevede, tra l'altro, che i canoni di concessione vengano pagati entro il 31 gennaio di ciascun anno e non per l'anno antecedente al rilascio delle concessioni;

se il Ministro ritenga legittimo richiedere il canone delle concessioni per ogni bacino servito e addirittura per quelli non raggiunti dal segnale dell'emittente e per i quali era stata anche negata la concessione, quando la legge n. 233 del 1990 all'articolo 22 (punto 6) prevede un canone per ogni concessione complessiva ed all'articolo 3, comma 9, sancisce che il bacino coincide di regola con il territorio delle singole regioni e può comprendere più regioni, parti di esse o parti di regioni diverse, perché contigue. Bacini per altro che non sono stati ancora né definiti né formalizzati, mancando il piano di assegnazione;

se il Ministro non considera immorale che, mentre non vengono applicate le misure a sostegno dell'emittenza locale previste da più leggi dello Stato, si operi per appesantire l'onere dell'ottenimento legittimo della concessione della quale i soggetti hanno diritto. (4-07793)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 10 marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ente pubblico economico e nella costituzione del Ministero p.t. (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di contabilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso e, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di

ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che eserciscono una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione televisiva.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per un ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93, il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora quest'ultimo non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

SAIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nelle due precedenti interrogazioni n. 4-09553 del 27 aprile 1995, e n. 4-12061 del 13 luglio 1993, si rappresentava al Ministro la situazione della sezione distaccata della scuola media del comune di Picciano (PE) per la quale lo scorso anno fu decisa la soppressione e l'accorpamento con la scuola media di Collecervino (PE);

come noto la chiusura della scuola fu sospesa per l'anno scolastico 1994-1995, con motivato provvedimento del Ministro, in quanto il comune non era in grado di provvedere al trasporto degli alunni;

attualmente il problema della soppressione della scuola si ripropone ma, come è stato richiamato nelle precedenti citate interrogazioni, in questo comune sono mutate le condizioni in quanto il numero degli studenti che si dovranno iscrivere alla 1 media è superiore al minimo di 15 previsto per legge e, alla luce del tendenziale aumento della popolazione del paese, sembra destinato anche a crescere, sebbene in modo limitato, nei prossimi anni;

rispondendo alla prima delle due interrogazioni il Ministro sostiene che la soppressione era stata già decisa e comunicata e che, pertanto, l'anno scorso era stato adottato solo un provvedimento di rinvio della chiusura delle scuole e non l'annullamento del provvedimento di chiusura;

ciò, evidentemente, non basta a giustificare il fatto che questo provvedimento soppressivo rimanga in piedi in quanto, se mutano le condizioni (come di fatto è avvenuto) e se nel frattempo si crea l'opportunità di mantenere in vita questa sezione distaccata di scuola media, non vi è valido motivo per mantenere in vita un provvedimento di soppressione non più giustificato dalle mutate circostanze;

si ribadisce poi il fatto che il comune di Picciano trovasi in zona interna, collegato con i paesi vicini da strade molto disagiate e anche dissestate, affatto vicino ai comuni limitrofi, se si tiene conto di distanze che dovrebbero essere quotidianamente affrontate per ben due volte da bambini di età scolare e che si andrebbero ad aggiungere al lungo giro che lo scuolabus che li trasporta deve fare per raccogliere gli studenti nelle varie parti del paese che, come è stato rappresentato, consta di due grandi agglomerati che sono il centro di Picciano e la frazione di Piccianello, oltre ad altre contrade minori;

vi è infine un ulteriore elemento che dovrebbe definitivamente consigliare la revoca del provvedimento di chiusura della suddetta scuola ed è quello che nel comune di Picciano è stato istituito uno dei più grandi musei europei riguardanti gli usi, i costumi, le attività, la storia delle genti del posto e soprattutto della civiltà contadina per cui il comune di Picciano è stato riconosciuto, con regolare provvedimento della regione Abruzzo, « area didattica », per cui apparirebbe ben strano che, in un paese che sarà meta di incontri, di studi, di ricerche e di visite da parte di gruppi e scolaresche non vi è poi neanche una scuola media inferiore funzionante;

i giovani studenti delle scuole elementari e medie di Picciano hanno inviato al

Ministro una petizione volta a chiedere che la loro scuola venga mantenuta in vita e in tal senso si erano espressi il comune di Picciano e la provincia di Pescara -:

se non ritenga opportuno ed urgente, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa, emanare un decreto di revoca del provvedimento di chiusura della sezione di scuola media inferiore di Picciano (PE) onde consentire che si ricrei subito una condizione di certezza e di serenità tra i cittadini e gli studenti di quel paese e nella stessa amministrazione comunale, che consenta una regolare ripresa del prossimo anno scolastico in piena tranquillità.
(4-12695)

RISPOSTA. - *In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto, circa la questione già prospettata negli atti parlamentari n. 4-09553 e n. 4-12061, mentre si conferma quanto esposto nelle note rispettivamente del 17.7.95 e 4.8.95, si deve precisare che, alla data del 9.9.95, 16 nati nel Comune di Picciano obbligati alla frequenza della 1ª classe di scuola media, sono stati iscritti alla Scuola Paratore di Penne (3 dei quali già dal 31.7.95) e 6 alla scuola di Collecervino.*

Pertanto il provvedimento di soppressione della scuola media di Picciano non può essere revocato.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

SBARBATI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

con la legge 8 agosto 1985, n. 440, si è istituito un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la patria e che versino in uno stato di particolare necessità;

che la poetessa Alda Merini pur avendo tutti i requisiti necessari - le qualità di grande poeta e le condizioni di vita di particolare necessità conseguenza di una lunga e dolorosa malattia - si è vista rifiutare il Fondo Bacchelli;

che stante le difficoltà economiche della poetessa Alda Merini sono dovuti intervenire dei privati, con volenteroso mecenatismo, per risolvere inderogabili problemi finanziari -:

se non intenda rivedere il diniego dell'assegnazione del vitalizio Bacchelli da parte dello Stato alla poetessa Alda Merini.
(4-11096)

RISPOSTA. - *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione della « Legge Bacchelli » a favore di cittadini illustri, si comunica quanto segue.*

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 luglio 1995, su proposta del Presidente del Consiglio, ha deliberato la concessione di un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di lire diciannove milioni a favore della poetessa Alda Merini.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Cardia.

SCALIA. - *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali.* - Per sapere - premesso che:

il consiglio comunale di Borgorose (RI) ha approvato, durante la seduta del 4 marzo 1994, uno schema di convenzione tra il comune e la « Cicolana Srl » circa lo sfruttamento o comunque l'escavazione di un giacimento di sabbia e ghiaia di 25 ettari in località Valle del Cerro (fraz. di Torano);

lo schema di convenzione tra la « Cicolana Srl » e il comune di Borgorose risulta in palese contrasto con il disposto della legge regionale n. 27/93 ed è pertanto a tutti gli effetti illegittimo;

detto schema di convenzione richiama l'articolo 39 della legge 27 riguardante « lavori in atto di coltivazione di cave autorizzati ai sensi del regime transitorio della legge regionale n. 1/80 e successive modificazioni ed integrazioni »;

i lavori di ampliamento o riserva mineraria in località Valle del Cerro non erano, all'entrata in vigore della legge n. 27, né autorizzati né legittimamente in atto, come del resto i lavori nella cava Di Lorenzo (di cui lo scavo in località Valle del Cerro costituirebbe ampliamento o riserva avendo il Di Lorenzo ceduto l'autorizzazione all'attività estrattiva alla Cicolana Srl in data 24 novembre 1992);

i lavori non sono autorizzati in quanto l'articolo 23-bis della legge n. 1/80 prevede il silenzio assenso sul parere della Commissione regionale consultiva ma espressamente dispone, al 5 comma, che « l'attività estrattiva potrà iniziare solo dopo l'ottenimento della relativa autorizzazione ». Il fatto, pertanto, che il Di Lorenzo abbia presentato istanza di « estensione », termine volutamente generico ed impreciso, della cava ad altre aree nel novembre '92 senza ottenere risposta, consente di ritenere rilasciato e positivo il parere della Commissione regionale consultiva, ma non di considerare autorizzata « l'estensione ». Che i lavori non fossero « legittimamente in corso » all'entrata in vigore della legge n. 27 risulta da una ufficiale comunicazione del Di Lorenzo al comune di Borgorose in data 24 novembre 1992;

pertanto, all'istanza di ampliamento presentata nel '92 dal Di Lorenzo non può applicarsi l'articolo 39 della l. 27 ma l'articolo 38 che prevede espressamente che « in caso di esaurimento di cave già autorizzate in relazione al quale sia stata già presentata domanda di ampliamento (alla data di entrata in vigore della nuova legge), possono essere consentiti dal comune ampliamenti ... ». Ciò può avvenire soltanto « nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17 » e cioè effettuando e presentando al comune ed alla Commissione regionale consultiva l'insieme di atti e di studi da essi previsti per ottenere parere ed autorizzazione. Nulla di tutto ciò sembra che sia stato fatto dalla Cicolana Srl, anzi va rilevato che, rispetto alla cava Di Lorenzo, gli eventuali lavori in località Valle Cerro non possono in alcun modo

venire considerati « ampliamento », in quanto « ampliamento » è concetto che attiene al fronte di cava, mentre le aree della Cicolana in Valle Cerro risultano separate dalla vecchia cava da una strada che inibisce qualsiasi ampliamento in quella direzione;

da sommarie indagini risulterebbe che almeno alcune delle particelle interessate dal progetto della Cicolana Srl rientrerebbero nel demanio civico del comune e sarebbero pertanto gravate da usi civici. Ciò, oltre a rendere verosimilmente nulli gli atti di compravendita ad esse relativi, assoggetterebbe l'area in questione al regime di tutela paesistica ed ambientale previsto dall'articolo 1 della legge 431/85, rendendone impossibile la trasformazione. A quanto risulta inoltre alcune particelle interessate non risulterebbero essere proprietà della Cicolana Srl;

la commissione regionale consultiva per le attività estrattive ha già espresso parere contrario all'apertura di una cava in località Valle del Cerro ad opera della Cicolana in data 18 aprile 1985;

il territorio di Torano negli ultimi 20 anni è stato letteralmente fatto a pezzi dalla presenza di ben sette cave (di cui nessuna ripristinata) -:

se i Ministri interrogati non ritengano di dover intervenire tempestivamente per scongiurare l'apertura della nuova enorme cava di 25 ettari;

se non ritengano di dover avviare una indagine amministrativa per verificare la legittimità di approvazione delle deliberazioni di cui in premessa. (4-03719)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente quanto segue.*

L'autorizzazione e la relativa convenzione con la ditta Di Lorenzo sono tuttora pienamente efficaci in quanto il Tar del Lazio ha sospeso il provvedimento di revoca a suo tempo adottato dall'Amministrazione comunale di Borgorose.

I due cantieri utilizzati dalla ditta Di Lorenzo sono in fase di sistemazione essendosi esauriti. Oggetto della nuova convenzione di cui al punto 3 dell'interrogazione è, peraltro, la migliore sistemazione delle aree interessate e la cessione gratuita di parte di esse al Comune di Borgorose.

La nuova convenzione non ha per oggetto l'ampliamento della cava originaria bensì l'estensione in riserva mineraria e su tale presupposto, espressamente indicato, la relativa delibera Comunale è stata approvata dal CORECO.

Nessuna convenzione è stata stipulata, a tutt'oggi, con la Cicolana s.r.l., ma il relativo schema è stato solo approvato dal Consiglio Comunale in data 04.03.94. La bozza di convenzione è stata inviata presso i competenti Uffici regionali in data 04.11.94.

Il subentro della Cicolana s.r.l. alla ditta Di Lorenzo è stato effettuato in data 20.12.93 con nota del Comune inviata anche all'Assessorato regionale competente, per conoscenza.

Quanto all'applicazione del V.I.A., si fa presente che lo studio di impatto ambientale e non la V.I.A., che non è richiesta dalla L.R. 27/93, è stato già presentato dalla ditta al Comune e da quest'ultimo non ancora inviato al competente Assessorato della Regione.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Frattini.

STORACE. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere:

quante assunzioni e nomine ha deciso la Rai nel mese di aprile 1995 e se risponde a verità che le stesse sono state almeno 18 — e con quali mansioni — incluse quelle utili a soddisfare gli appetiti clientelari di noti esponenti della lega nord solitamente al centro delle vicende riguardanti l'emittenza pubblica e privata;

se l'occasione sia stata utile anche a procacciarsi i buoni uffici di importanti testate giornalistiche della sinistra che hanno visto realizzata la possibilità di si-

stemare loro redattori nell'azienda radiotelevisiva di Stato. (4-10473)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quelli di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale ed i rapporti intercorrenti con i propri dipendenti.

Tali problemi rientrano, infatti, nella competenza del Consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dalla S.V. onorevole nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha precisato che nell'aprile 1995 sono entrati a far parte dell'organico dell'azienda sedici giornalisti.

In proposito la medesima concessionaria ha comunicato che in sette casi si trattava di professionisti e praticanti provenienti dalla testata «Radio corriere TV» in base all'indirizzo seguito di favorire il passaggio di personale — scelto fra quello che presenta professionalità utilizzabili all'interno della RAI — dalle consociate alla capogruppo, al fine di limitare l'impatto sociale dei tagli occupazionali che è stato necessario adottare nelle singole aziende.

In altri sette casi si è trattato di novazione contrattuale riguardante altrettanti dipendenti, risultati in possesso dei requisiti richiesti, che sono stati assegnati alla direzione di RAI International: quest'ultima, infatti, a seguito del rafforzamento delle competenze attribuitegli ed alla deficienza di organico determinatasi in conseguenza del passaggio di parte del personale al giornale radio unificato, in occasione del riassetto organizzativo aziendale attuato, necessitava di un certo numero di nuovi assunti.

Le uniche due reali assunzioni effettuate — ha concluso la RAI — hanno riguardato

due giornalisti già utilizzati dalla stessa concessionaria con contratti di collaborazione a tempo determinato, come previsto dagli accordi sindacali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

STORACE. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'ufficio postale della zona Belsito nel comune di Roma è stato recentemente chiuso;

sulla porta dello stesso ufficio è stato apposto un cartello che recita: « ufficio postale chiuso, andate in Via Sappada »;

nel cartello non viene riportata alcuna piantina stradale e non vi è alcun addetto per indicare dove poter pagare i conti correnti, ritirare le pensioni, spedire le raccomandate o le dichiarazioni dei redditi;

le uniche alternative al sopramenzionato ufficio postale sono rappresentate dal piccolo ufficio di Via Sangemini oppure da quello in Via Sappada che, tra l'altro, si trova su una strada sterrata —:

per quali motivi sia stato chiuso l'ufficio postale della zona Belsito;

per quali ragioni la chiusura della sede postale non sia stata pubblicizzata in alcun modo, determinando così gravi disagi nella clientela. (4-10826)

RISPOSTA. — Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito che il 28 aprile 1995 è stato completato il trasferimento dei servizi svolti dall'ufficio di Roma Belsito presso il nuovo centro di via Sappada dove già da tempo erano operanti il settore « arrivi e partenze » ed il settore « recapito pacchi a domicilio » dipendenti dall'ufficio medesimo.

La clientela, ha precisato l'Ente, è stata informata dell'imminente trasferimento con una comunicazione del direttore dell'ufficio

che, per maggiore chiarezza, ha anche affisso una piantina con l'indicazione della nuova sede.

Contestualmente l'Ente poste ha interessato, tramite il comune di Roma, l'Atac, per lo spostamento delle linee 48 e 999, con attestazione del capolinea in prossimità dell'ingresso del nuovo centro postale.

L'Ente ha aggiunto, infine, che dal 24 maggio 1995, presso i locali di Piazzale Medaglie d'Oro è operante l'ufficio postale di Roma succ. 50.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

TANZARELLA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

si interroga il Ministro degli affari esteri in merito alla Scuola di « Peacekeeping » istituita con il suo patrocinio presso la Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento « S. Anna » di Pisa e in cooperazione con l'Istituto Affari Internazionali, con il Centro Militare Studi Strategici e con il centro internazionale di ricerca, formazione e documentazione sull'OCSE, Scuola di « Peacekeeping » che inizierà il prossimo settembre-ottobre;

secondo la « Agenda per la Pace 1992 » di Boutros B. Ghali, Segretario dell'ONU e ancor più secondo il suo « Supplemento » di quest'anno, una Scuola del genere dovrebbe essere una iniziativa che abbandona la vecchia concezione della « pace negativa » (assenza di guerra) dei trattati di pace o delle azioni verticistiche per accettare finalmente quella « pace positiva » (delle azioni volte a inserirsi nei processi sociali per proporre la pace con un metodo soprattutto non violento) —:

quali accertamenti siano stati compiuti per valutare la corrispondenza della suddetta Scuola con la concezione dell'ONU di tali attività di « Peacekeeping »;

quali procedure amministrative siano state espletate per concedere il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri alla suddetta Scuola « S. Anna »;

quali procedure siano state previste in generale dal Ministero degli Affari Esteri, dato che già siamo alla proliferazione di tali iniziative (la stampa dei primi di maggio annunciava già allora un'altra Scuola di « Peacekeeping » ma presso l'ILO di Torino, scaturita da un accordo diretto tra il Ministro Agnelli ed il Segretario dell'ONU Boutros B. Ghali e della quale ancora non si hanno notizie più precise, che appunto l'interrogante chiede al Ministro per competenza).

Dato che all'estero (ad es. in Austria alla Scuola dell'European Peace University di Schlainig istituita già da due anni) l'iniziativa e la gestione sono il frutto di un accordo tra ONU e personale statale e universitario da lungo tempo impegnato in iniziative promozionali di attività del tipo « pace positiva », l'interrogante chiede di sapere con quali criteri il Ministero degli Affari Esteri, chiaramente come rappresentante degli interessi della collettività italiana nella sua espressione più ampia, ha dato il suo patrocinio ad una iniziativa che appare chiaramente di parte nella misura in cui:

1) non si segnalano attività precedenti nel senso del peacekeeping o attività connesse con la « pace positiva » da parte della Scuola « S. Anna » (a parte qualcuno dei docenti responsabili che è stato funzionario dell'ONU);

2) l'Istituto Affari Internazionali è un istituto privato e di parte (sebbene uno dei suoi responsabili sia sottosegretario del Ministero della Difesa), ben noto per la sua attività di studio direzionata nemmeno alla « pace negativa », ma per le consulenze militari ad alto livello (NATO, eccetera);

3) il Centro Militare Studi Strategici si è sempre espresso per un concetto di pace solo militare, concedendo alle ipotesi di difesa non nucleare un solo studio, affidato a personale universitario (direttore prof. F. Calogero) sulla difesa a tecno-commandi, che comunque lo stesso Gen. Jean, che aveva commissionato la ricerca, ridicolizzava nella prefazione dello studio stesso. Pertanto non si vede quale sia la

competenza o l'interesse del Ce.Mi.S.S. su questo argomento;

4) il Centro internazionale di ricerca, formazione e documentazione sull'OCSE, appare un feudo privato di qualche professore di diritto internazionale di Pisa;

perché il Ministero degli Affari Esteri abbia ritenuto di concedere il suo patrocinio senza prima consultare e anche coinvolgere l'apposita Consulta, istituita in virtù della legge sulla cooperazione internazionale, nella quale sono coinvolti numerosissimi organismi italiani, tra i quali alcuni particolarmente impegnati in attività anche informative comparabili con quelle da istituire (per fare un esempio: la Comunità Promozione e Sviluppo di Castellammare di Stabia che per tre anni ha svolto un corso specifico registrato con la stampa degli atti); e senza coinvolgere gli ancor più numerosi Enti di servizio civile che, secondo un loro voto, vengono coinvolti dalla riforma della legge sulla obiezione di coscienza, in attività anche di peacekeeping all'estero;

gli organismi che nella pratica del peacekeeping hanno realizzato delle azioni eccezionali anche durante la attuale guerra nell'ex Jugoslavia (basti ricordare la spedizione dei 500 a Sarajevo nel dicembre del 1992 e la successiva operazione « Mir Sada » di 1500 persone di tutto il mondo organizzata dai beati Costruttori di pace di Verona; oppure la Comunità di S. Egidio che ha saputo compiere un'azione di mediazione efficace e risolutiva in Mozambico e sta compiendo un'azione analoga nell'Algeria);

il movimento intellettuale che da diversi anni, con l'appoggio di Enti di Servizio Civile (ad es. Caritas, Arci, MIR, eccetera), Enti locali (come la regione Veneta o il comune di Bolzano o di Trento), Fondazioni (Zancan di Padova), Università (Centro Interdipartimentale dell'Università di Bologna, Centro Educazione alla Pace di Padova) e con docenti universitari italiani di indiscussa competenza e con i migliori docenti stranieri di USA (Cambridge e Hawaii), Francia (INRC), Germania (Freie

Università di Berlino), Svezia (Università Stoccolma), già nel 1992 ha realizzato numerosissime esperienze formative a compiti di peacekeeping all'estero e all'interno, tra le quali una Scuola Nazionale di Formatori di obiettori di coscienza sulla DPN nel 1992-93 con trenta partecipanti; e prossimamente una seconda Scuola il 1-10 settembre a Rovereto all'Università della Pace con annesso un Convegno internazionale sull'interposizione non violenta nei conflitti internazionali con esperti di varie nazioni del mondo;

con quali criteri si crei da parte del Ministero un precedente nel patrocinare un diploma di perfezionamento che qualificherà una persona come « peacekeeping », un titolo che potrà essere fatto valere almeno nei rapporti con l'ONU quando questo organismo richiede esperti per assistenza umanitaria, monitoraggio dei diritti dell'uomo e dei popoli, supervisione delle elezioni in altri paesi, mediazione nei conflitti, interposizione non violenta nelle tensioni internazionali ed interne di altri paesi;

perché non siano stati consultati i presentatori di un'apposita proposta di legge presentati alla stampa già nel 1992 e giacente sia al Senato che alla Camera sulla riforma delle FF.AA. che prevedono appunto 10.000 italiani a disposizione dell'ONU per sue azioni non armate;

con quale prassi, augurabilmente basata sulla equità, sul merito personale e sull'incoraggiamento delle azioni analoghe siano state finora soddisfatte le richieste dell'ONU per personale che espleti le funzioni suddette di assistenza umanitaria, eccetera;

quale sia il numero delle persone che hanno effettivamente compiuto queste missioni;

quale sia stata la loro provenienza culturale e geografica e la loro retribuzione lorda;

quali centri universitari siano stati consultati in proposito e quali docenti uni-

versitari abbiano collaborato per la selezione e preparazione di questo personale. (4-12066)

RISPOSTA. — 1. L'Università degli Studi di Pisa ha informato il Ministero degli Affari Esteri nel dicembre del 1994 del suo progetto di istituire un Corso di specializzazione dal titolo « La componente civile delle operazioni di peace-keeping e delle missioni di osservazione elettorale: operatori, funzionari, osservatori »; chiedendo, tra l'altro, il patrocinio al corso del Ministero stesso.

2. Dopo attento esame del progetto, e tenuto conto dell'opportunità di diffondere a livello accademico la cultura delle operazioni di pace delle Nazioni Unite, specie in un periodo che ha assistito al proliferare di tali operazioni (talune delle quali con ampia partecipazione italiana) e che vede il nostro Paese, quale membro non permanente del Consiglio di Sicurezza, direttamente impegnato nelle decisioni relative, si è ritenuto opportuno concedere il richiesto patrocinio previo ottenimento del prescritto nulla osta della Presidenza del Consiglio.

3. Nulla esclude che anche altri Enti ottengano analogo patrocinio, sempre che ne avanzino richiesta e che il progetto si riveli valido e concreto.

4. Tutt'altra natura ha l'idea, ventilata dal Segretario Generale dell'ONU, di istituire a Torino un polo di formazione delle Nazioni Unite che potrebbe anche coinvolgere aspetti del « peace-keeping ». Premesso che nessuna decisione è stata presa al riguardo, gli studi in corso riguardano l'elaborazione in seno al polo di una metodologia che dovrebbe poi applicarsi a una rosa di istituzioni periferiche, salva la possibilità di tenere nella stessa Torino corsi integrativi o complementari.

5. L'esigenza di consultare gli organismi collegiali, peraltro ora abrogati, previsti dalla legge 49/87 sulla cooperazione allo sviluppo non si è posta, non essendo in alcun modo il patrocinio collegato all'erogazione di fondi sulla stessa legge 49/87, né coinvolgendo il patrocinio stesso indirizzi o attività di cooperazione.

6. Parimenti, non è sembrata pertinente la consultazione di organismi della società

civile o di ambienti accademici coinvolti in attività definite di « peace-keeping » ma più correttamente rientranti nella categoria di « peace-making » o di « peace-building », o interessati alla riforma della legge sulla obiezione di coscienza, che esula dalle competenze del Ministero degli Esteri.

7. Va comunque detto che alcuni degli Enti menzionati dagli Onorevoli interroganti, quali la Comunità di S. Egidio, la Caritas, la Scuola di Specializzazione sui Diritti Umani e dei Popoli dell'Università di Padova e l'Austrian Study Center for Peace and Conflict Resolution di Schlaining, risultano in rapporti di stretta collaborazione con il Corso dell'Università di Pisa.

8. Il recente documento del Segretario Generale dell'ONU denominato « Supplement to an Agenda for Peace », pur sottolineando i profondi mutamenti registrati nella natura delle operazioni di pace condotte dall'ONU, non abbandona certo la concezione del « peace-keeping » classico, cui anzi dedica ampio spazio (par. 33-46).

9. D'altro lato, la crescente importanza della componente civile delle operazioni di pace, conseguente alla menzionata differenziazione dei rispettivi mandati, rafforza l'esigenza di corsi preparatori per l'eventuale impiego in detta componente.

10. Ciò premesso, è opportuno ricordare che il meccanismo di assunzione negli organismi sia politici che umanitari delle Nazioni Unite è regolato da precise norme interne all'Organizzazione, in cui difficilmente gli Stati membri possono interferire se non in termini molto generali connessi alla proporzione tra contributi e persone assunte.

11. Altra cosa è l'impiego di osservatori per il monitoraggio di operazioni elettorali sotto la supervisione dell'ONU, limitato in genere ad un periodo di 0-15 giorni a cavallo delle elezioni. Detti osservatori non sono assunti in pianta stabile dalle Nazioni Unite, che si limitano a corrispondere loro il titolo di viaggio e una diaria oscillante tra i 60 e i 100 dollari.

12. I relativi nominativi sono stati sottoposti da questo Ministero alle Nazioni Unite, e da queste accettate, per gli eventi elettorali e nelle misure qui appresso indi-

cati. Cambogia 1993: 5 unità; Sud Africa 1994: 5 unità; Salvador 1994: 6 unità; Mozambico 1994: 11 unità.

13. La scelta è stata effettuata su una rosa di segnalazioni avanzate dagli stessi candidati al Ministero degli Esteri (Direzione Generale Affari Politici, Ufficio Nazioni Unite), in base a un attento esame del rispettivo « curriculum vitae » e con la collaborazione, in taluni casi, di docenti universitari.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Gardini.

TREMAGLIA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere:

con quali criteri sia stato inviato all'estero, per l'anno scolastico 1994/1995, il personale insegnante per i corsi della legge n. 153 del 1971 di lingua e cultura italiana, relativo alla funzione 007 (0 abilitati in lingue) la cui graduatoria non risulta ancora ufficializzata;

per quale ragione sia stato inviato all'estero lo stesso personale ad anno scolastico già inoltrato, con presa di servizio nel gennaio 1995, nonostante che le prove concorsuali siano state completate dopo l'inizio dell'anno scolastico in corso e quindi le relative graduatorie sarebbero dovute valere solo per il successivo triennio a partire dall'anno 1995-1996, e se non si pensi che ciò comporti un grave danno sia alla scuola metropolitana lasciata sia ai suddetti corsi rilevati a metà anno scolastico. (4-08746)

RISPOSTA. — Si premette che il personale docente sia del codice funzione 003 che del codice funzione 007, ancorché inserito in graduatorie distinte, ha titolo alla nomina per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana a livello medio nei corsi di cui alla legge 153/71, come previsto dal decreto-legge (Ministero Affari Esteri-Ministero Pubblica Istruzione) n. 4177 del 10.8.1991.

Le due graduatorie, l'una relativa al codice funzione 003 (D.M. 4870 del 6.9.1994) e l'altra al codice funzione 007 (D.M. 5758

dell'11.11.1994), dopo l'approvazione sono state trasmesse all'Organo di Controllo per il visto e la conseguente registrazione, effettuata per entrambe nella stessa data del 28 novembre 1994.

Tutti i provvedimenti di nomina sono stati emanati in data successiva, con lo scorrimento simultaneo di entrambe le graduatorie summenzionate.

La complessa procedura della scelta della sede, nell'ambito delle quattro aree linguistiche, da parte degli idonei, e l'acquisizione del Nulla Osta del M.P.I. non ha consentito al personale di assumere servizio prima del gennaio 1995.

L'Amministrazione di appartenenza ha concesso il Nulla Osta in tutti i casi in cui potesse essere assicurato un servizio all'estero di almeno 180 giorni di lezione, ritenendo l'a.s. 1994/95 il primo anno di validità delle relative graduatorie.

La destinazione all'estero del personale, anche ad anno scolastico inoltrato, ha consentito di coprire i posti rimasti vacanti all'inizio dell'a.s. 1994/95 e sui quali era stato possibile nominare i supplenti temporanei fino all'assunzione in servizio dei docenti titolari.

Si evidenzia inoltre che nelle scuole italiane all'estero non è previsto il conferimento di supplenze annuali, ma soltanto la nomina del supplente temporaneo per la sostituzione del docente titolare temporaneamente assente.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Gardini.

UCCHIELLI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il Ministro sta inviando alle emittenti private locali televisive e radiofoniche la comunicazione di rilascio delle concessioni previste dalla legge n. 223 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale comunicazione contiene tra l'altro la richiesta di pagamento entro 30 giorni del canone relativo al periodo intercorrente tra la data della firma dei decreti di concessione e il 31 dicembre 1994.

Inoltre per le emittenti televisive tale canone viene richiesto moltiplicando l'importo per il numero delle regioni servite dagli impianti di ogni emittente —:

se il Ministro non ritenga che la pretesa del pagamento del canone 1994 sia illegittima, in considerazione che lo status di concessionario si acquisisce solo con la ricezione materiale del decreto di concessione;

se il Ministro non ritenga che l'applicazione del canone moltiplicato per il numero delle regioni servite (per il settore TV) sia illegittima, in considerazione che le concessioni di cui alla legge n. 422 del 1993 non fanno riferimento al piano di assegnazione delle frequenze TV (peraltro disapplicato dalla stessa legge n. 422 del 1993);

se il Ministro non ritenga di ricercare una soluzione della problematica in sede amministrativa o di proposta legislativa.

(4-08553)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 10 marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio

scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di clic su cui effettuare il relativo versamento.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ente pubblico economico e nella costituzione del Ministero p.t. (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di contabilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito clic presso la Tesoreria di Stato.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso e, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi

compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che eserciscono una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione televisiva.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per un ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93, il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora quest'ultimo non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

ZACCHERA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il Ministro delle poste e telecomunicazioni sta inviando alle emittenti private

locali, televisive e radiofoniche, la comunicazione di rilascio delle concessioni previste dalla legge 223/90 e successive modifiche ed integrazioni;

tale comunicazione contiene, tra l'altro, la richiesta di pagamento, entro 30 giorni, del canone relativo al periodo intercorrente tra la data della firma dei decreti di concessione ed il 31 dicembre 1994;

il canone richiesto alle emittenti televisive è da moltiplicarsi per il numero delle Regioni servite dagli impianti di ogni emittente —:

se non si ritenga illegittima la pretesa di pagamento del canone 1994, in considerazione che lo *status* di concessionario si acquisisce solo con la ricezione materiale del decreto di concessione;

se non si ritenga illegittima l'applicazione del canone moltiplicato per il numero delle Regioni servite (emittenti televisive), in considerazione che le concessioni di cui alla legge 422/93 non fanno riferimento al piano di assegnazione delle frequenze televisive (peraltro disapplicato dalla stessa legge 422/93);

se non si ritenga di ricercare una soluzione della problematica in sede amministrativa o di proposta legislativa tale, comunque, da non comportare una reiterazione di tutto l'*iter* procedimentale per il rilascio delle concessioni, in quanto ciò significherebbe un azzeramento del processo di razionalizzazione del settore, avviato con le leggi 482/92 e 422/93.

(4-08568)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 10 marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ente pubblico economico e nella costituzione del Ministero p.t. (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di contabilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso e, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono

obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che eserciscono una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione televisiva.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per un ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93, il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora quest'ultimo non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.